

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABRUZZESE: Ricovero di cittadini del napoletano affetti da disturbi psichici (18596)	9755	BASILE GIUSEPPE: Trattamento fiscale delle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715 (20351) 9763
ABRUZZESE: Equiparazione qualifiche personale civile e militare statale (20908)	9756	BASSI: Provvidenze per danni da alluvioni alle imprese industriali della provincia di Trapani (21546) 9765
ABRUZZESE: Prove pratiche dei concorsi ad operaio statale (20926)	9756	BIMA: Investimenti italiani in Somalia (19864) 9765
ABRUZZESE: Benefici pensionistici ai carabinieri (22133)	9756	BONEA: Inquadramento archivisti delle imposte con mansioni di concetto (21452) . 9766
ABELLI: Attività della FISI (20358)	9756	BONEA: Rivalutazione compenso agli assuntori barbieri delle forze armate (21549) . 9767
ABELLI: Pensione di guerra a Morello Celestino, Pettani Mattea, Del Zoppo Bartolomeo (21326, 21327, 21328)	9757	BOVA: Sistemazione bacini nel comune di Acri (Cosenza) (21552) 9767
ABENANTE: Mansioni dei bidelli delle accademie belle arti e licei artistici (18899) .	9758	BRANDI: Scuole della provincia di Salerno ad autonomia amministrativa (12776) . 9767
ABENANTE: Ricostruzione di un quartiere di Torre Annunziata (Napoli) (19034) . . .	9758	BRANDI: Manutenzione della Certosa di Padula (Salerno) (19981) 9769
ALESI: Provvidenze ai pescatori di Chioggia (Venezia) per danni da alluvioni (20537)	9759	BRUSASCA: Triennio di specializzazione nell'istituto tecnico di Acqui-Terne (Alessandria) (20463) 9769
ALESI: Restituzione IGE all'esportazione per prodotti avicoli (21971)	9759	BUFFONE: Ammissione agli esami per infermieri di alcuni ospedalieri (20348) . 9770
ALMIRANTE: Elezioni all'università di Parma (19476 e 20450)	9760	BUSETTO: Attività del consorzio acquedotto Euganeo-Berico (20194) 9770
ALPINO: Aggiornamento libretti assicurativi dei dipendenti del cotonificio Valle Susa (20058)	9760	CAPPUGI: Riduzione tassa sugli autocarri di scuola guida (22054) 9771
AMADEI GIUSEPPE: Adeguamento indennità premio di servizio a favore dei dipendenti degli enti locali (21757)	9761	CAPRARA: Area demaniale marittima in Capri (Napoli) per mezzi <i>aircraft</i> (21013) . 9772
AMENDOLA PIETRO: Trasformazione in alloggi popolari dell'ex campo profughi di Pontecagnano (Salerno) (21582)	9761	CAPRARA: Avanzamento sottufficiali dei carabinieri (21943) 9772
ANTONINI: Nomina rappresentante della camera di commercio di Perugia (21521) .	9762	CAPUA: Bilancio 1967 delle amministrazioni comunale e provinciale di Catanzaro (21592) 9773
ARMATO: Sui rapporti informativi di alcuni impiegati del distretto militare di Napoli (20708)	9762	CARIOTA FERRARA: Rimborso assegni familiari INPS alle aziende artigiane (20277) 9773
BADINI CONFALONIERI: Abolizione imposta di consumo sull'olio d'oliva (21611)	9762	CASSANDRO: Restauro palazzo La Marra di Barletta (Bari) (16416, 20945) 9774
BARBI: Pagamento utenze telefoniche ad alti funzionari giudiziari da parte del comune di Napoli (20459)	9763	CATELLA: Esclusione laureati in farmacia dagli esami di abilitazione all'insegnamento di materie scientifiche nella scuola media (20079) 9774

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

	PAG.		PAG.
CERUTI CARLO: Autorizzazione al trasporto internazionale di merci (21256)	9775	FRANCHI: Contributi a fondo perduto ad aziende turistiche, commerciali e artigiane di Latisana (Udine) (21770) . . .	9787
CETRULLO: Indennità integrativa ai pensionati (21245)	9776	FRANZO: Azione <i>dumping</i> della <i>American Viscose Corporation</i> nell'esportazione di <i>cellophane</i> (21915)	9788
COCCO MARIA: Elezione di vicepresidenti dal consiglio centrale della Federazione nazionale casse mutue (19138)	9776	GAGLIARDI: Attività di mediazione di agenzie teatrali (14220)	9789
CODACCI PISANELLI: Politica del tabacco in sede CEE (20698)	9777	GAGLIARDI: Restauro opere d'arte mobili di Venezia (20188)	9789
CRUCIANI: Esclusione dei laureati in fisica dall'insegnamento dell'elettronica in provincia di Roma (19421)	9778	GAGLIARDI: Liquidazione ai fornitori di libri di testo scolastici (21262)	9790
CRUCIANI: Presidenza della cassa di risparmio di Foligno (Perugia) (20124)	9779	GAGLIARDI: Sede dei campionati mondiali di ciclismo 1968 (21713)	9790
CRUCIANI: Pensione di guerra a Giovanni Epifani (21517)	9779	GIOMO: Annotazione del cambio di residenza sulle patenti automobilistiche (21308)	9790
CRUCIANI: Impianto telefonico in Colle Sant'Angelo (Terni) (21804)	9779	GIRARDIN: Licenziamenti nell'IVSA di Cadoneghe (Padova) (20728)	9791
CRUCIANI: Vendita appartamenti della Terni in Spoleto (Perugia) (21805)	9779	GORRERI: Spese di allacciamento elettrico <i>ex-novo</i> (20610)	9791
DE CAPUA: Appartamenti GESCAL in Modugno (Bari) (19791)	9780	JACAZZI: Condizioni igienico-sanitarie di Cesa (Caserta) (20526)	9792
DE LEONARDIS: Ricezione secondo canale TV in alcune zone del Gargano (21636)	9780	LAFORGIA: Trattamento previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio (20265)	9793
DELFINO: Automezzi per trasporto di bovini nei paesi del MEC (19220)	9780	LEOPARDI DITTAIUTI: Indebito pagamento di una soprattassa imposto dall'ENEL a Pesaro (21120)	9793
DEMARCHI: Sperequazione nel trattamento pensionistico agli operai con riconoscimento del servizio militare (21573)	9781	LUCCHESI: Ripristino pontili minerari di Rio Marina e Punta Calamita (Livorno) (20681)	9794
DI GIANNANTONIO: Mancata assegnazione di premi al concorso per un'opera lirica (20225)	9781	LUCCHESI: Benefici tributari a costruttori edili di Livorno (21900)	9794
DI LORENZO: Sul sistema di spedizione e recapito di bagagli (21478)	9782	LUCIFREDI: Computo anni di imbarco su navi italiane ed estere, per conferimento medaglie di lunga navigazione (20039)	9794
FERIOLI: Sui criteri vigenti in materia di classificazione dei redditi mobiliari delle piccole aziende commerciali (21386)	9782	MARZOTTO: Manifattura tabacchi di Adria (Rovigo) (21993)	9795
FERRARIS: Propaganda antincendi attraverso la RAI-TV (21909)	9783	MASSARI: Limite all'applicazione di marchi e bolli sul pollame (21043, 21382, 21857)	9795
FINOCCHIARO: Assistenza sanitaria agli incaricati di stazione e di passaggi a livello (21783)	9783	MATARRESE: Approvvigionamento idrico in Gravina di Puglia (Bari) (18536)	9796
FIUMANÒ: Statizzazione scuola magistrale di Africo Nuovo (Reggio Calabria) (17598)	9783	MENCHINELLI: Prolungamento del molo foraneo di ponente del porto di Carrara (19063)	9797
FIUMANÒ: Locali per gli studenti del liceo artistico di Reggio Calabria (20000)	9784	MICELI: Deposito locomotive di Catanzaro-lido (21882)	9798
FIUMANÒ: Crisi di epatite virale in Reggio Calabria (20002)	9784	MINASI: Imparzialità nell'espletamento dei concorsi magistrali (21127)	9798
FIUMANÒ: Incidenti sciistici in Gambarie di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria) (20130)	9784	NANNINI: Revisione norme riguardanti le rivendite di generi di monopolio (21166)	9799
FODERARO: Ritiro della patente ad automobilisti responsabili di incidenti (21276)	9786	NICOLAZZI: Gestione stradali AGIP (21860)	9801
FODERARO: Ripetitore TV in Buonvicino (Cosenza) (21616)	9787	PAGLIARANI: Concessioni demaniali (20187)	9801
FODERARO: Potenziamento deposito locomotive di Catanzaro lido (21898)	9787	PELLICANI: Approvvigionamento idrico di Gravina di Puglia (Bari) (18389)	9802

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

	PAG.		PAG.
PELLICANI: Riserva di forniture e lavorazioni a favore delle imprese meridionali (21396)	9803	TOGNONI: Rinnovo contratto di lavoro ai minatori (20592)	9815
PICCINELLI: Rinnovo contratto di lavoro ai minatori (20664)	9803	TOZZI CONDIVI: Provvidenze ad armatori di pescherecci di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (19600)	9815
PICCIOTTO: Iscrizioni abusive negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti del cosentino (18985)	9803	TROMBETTA: Contrabbando di caffè (21300)	9816
PICCIOTTO: Assunzione nella RAI di Cosenza dell'invalido Vissini Antonio (20085)	9804	USVARDI: Regolamento per gli impiegati dell'ONMI (20763)	9817
PIETROBONO: Operato amministrazione comunale di Pescosolido (Frosinone) (21673)	9805	VENTURINI: Decesso di Onorati Carlo all'ospedale San Camillo di Roma (18989)	9817
PIRASTU: Aumento detrazione per familiari a carico dall'imposta complementare (21413)	9805	VERONESI: Limiti di età per l'impiego di piloti (20860)	9819
PUCCI EMILIO: Riduzione tassa di circolazione e polizza di assicurazione per gli automezzi pesanti (20850)	9806	VINCELLI: Incidenti sciistici in Gambarie di Santo Stefano Di Aspromonte (Reggio Calabria) (5165, già orale)	9820
RAFFAELLI: Assunzioni agli stabilimenti Larderello e Saline di Volterra (Pisa) da parte dell'ENI (21489)	9807	VIZZINI: Sull'episodio accaduto nella scuola elementare Ermenegildo Pistelli di Roma e relativo ad una allieva esentata dal corso di religione (22341)	9820
ROBERTI: Valorizzazione laurea in lingue straniere (20648)	9808		
ROBERTI: Produzione agrumaria in agro di Fondi (Latina) (21448)	9809		
ROBERTI: Abusi nel settore dell'edilizia del sindaco di Pompei (Napoli) (21836)	9809		
ROMUALDI: Amministrazione comunale di Palestrina (Roma) (20667)	9810		
ROMUALDI: Vendita di libri da parte di commercianti ambulanti di Imola (Bologna) (21595)	9810		
RUSSO SPENA: Rimborso assegni familiari INPS alle aziende artigiane (20745)	9810		
SAMMARTINO: Trattamento previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio (20273)	9810		
SCALIA: Stato giuridico degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle amministrazioni provinciali (19512)	9811		
SERVADEI: Trattamento economico dei medici civili incaricati presso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza (21264)	9811		
SERVELLO: Restituzione IGE all'esportazione per il pollame (20832)	9811		
SERVELLO: Alienazione castello sforzesco di Vigevano (Pavia) (21176)	9812		
SINESIO: Situazione economico-sociale del comune di Licata (Agrigento) (13093)	9813		
SPADOLA: Vendita dell'area dell'ex batteria Mangialupi di Messina (21388)	9814		
TAGLIAFERRI: Vendita di aree sul torrente Rifiuto di Piacenza (21922)	9814		
TITOMANLIO VITTORIA: Rimborso assegni familiari INPS alle aziende artigiane (20215)	9815		

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se esista una disposizione di legge che obbliga i cittadini affetti o sospetti da manie psichiche della provincia di Napoli ad essere ricoverati prima nell'antigienico e inospitale reparto di osservazione dell'ospedale Morvillo, per passare ancora successivamente al reparto osservazione dell'ospedale psichiatrico provinciale Leonardo Bianchi.

Per sapere come si giustifichj che i vari commissariati di pubblica sicurezza e la stessa questura di Napoli avviano i catturati psichici al Morvillo e non al manicomio provinciale. (18596)

RISPOSTA. — Il centro di pronto soccorso neuropsichiatrico presso l'ospedale San Gennaro di Napoli, ex Morvillo, è stato istituito con deliberazione del 24 marzo 1955, n. 421, approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza nella seduta del 14 aprile 1955.

Scopo del centro è quello di consentire, senza formalità, trattandosi di reparto non manicomiale, l'immediato ricovero presso un centro specializzato di tutte quelle persone che presentano segni evidenti di acuto, improvviso turbamento psichico.

Si ottiene così, oltre al vantaggio di evitare danni agli infermi o a terzi, la possibilità di operare una rapida selezione, smistando, con le forme prescritte dalla legge, all'ospedale psichiatrico provinciale tutti coloro che manifestano segni di sospetta malattia men-

tale e dimettendo, dopo le opportune cure, gli infermi la cui agitazione psicomotoria si rivela di origine non mentale.

Naturalmente quando al ricovero presso il centro provvede l'autorità di pubblica sicurezza, esso viene realizzato nei soli casi di urgenza, ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Attualmente, nel suddetto ospedale, sono in corso lavori di ammodernamento, al fine di trasferire il reparto di pronto soccorso neuropsichiatrico in locali più ospitali e funzionali.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere a quali gradi militari corrispondano le varie qualifiche della carriera (direttiva, concetto, esecutiva ed ausiliaria) del personale civile in servizio presso le varie amministrazioni statali comprese quelle delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti e aviazione civile. (20908)

RISPOSTA. — Dopo la riforma dello statuto degli impiegati civili dello Stato attuata con le leggi delegate del 1956, poi trasfuse nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sussiste più alcuna equiparazione tra le qualifiche delle carriere del personale civile ed i gradi della gerarchia militare.

Talvolta coincide soltanto il trattamento economico fondamentale (stipendio), escluse le varie indennità particolari.

Il Ministro: BERTINELLI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se la prova d'arte o l'esperimento pratico ad un concorso ad operaio dello Stato debba eseguirsi, per tutti i concorrenti del concorso stesso, nella medesima giornata e nella stessa ora. Nel caso affermativo quali disposizioni legislative lo prevedano.

E per conoscere infine in quali casi possa autorizzarsi che una parte dei concorrenti sostenga la prova in un determinato giorno e il rimanente nel giorno successivo. (20926)

RISPOSTA. — Le modalità ed i tempi per l'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico previsto per i concorsi di ammissione a posti di operaio dello Stato sono stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni o dai bandi di concorso.

In base ai principi generali, le prove pratiche sono da equiparare a quelle orali. Non è, quindi, tassativamente previsto che esse debbano svolgersi, per tutti i concorrenti di uno stesso concorso, nella stessa giornata e nella stessa ora. Sembra però, evidente che se ciò è possibile, a prudente apprezzamento dell'amministrazione che indice il concorso o della commissione esaminatrice, sia preferibile la contemporaneità e la identità della prova per garantirne la maggiore uniformità al fine di una più obiettiva valutazione dei meriti dei concorrenti.

Il Ministro: BERTINELLI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando sarà concesso il nuovo coefficiente di cui alla legge del 3 novembre 1963, n. 1543 per i militari dell'arma dei carabinieri in quiescenza da data anteriore al 1° gennaio 1964. (22133)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e degli altri corpi di polizia cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964 dei benefici pensionistici derivanti dall'applicazione dei nuovi coefficienti di retribuzione previsti dalla legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i parigrado in servizio alla data predetta è presente all'attenzione del Governo che, compatibilmente con le concrete disponibilità di bilancio, conta di poterlo esaminare nel quadro di una generale perequazione dei trattamenti di quiescenza liquidati.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABELLI, CALABRÒ E CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere cosa stia accadendo all'interno della FISU, contro i cui dirigenti, forse anche per il mediocre rendimento delle nostre squadre salvo qualche modesto risultato, si levano voci di critica e di protesta con particolare riferimento ai sistemi tecnici ed organizzativi adottati ed al modo di selezione degli atleti.

Per conoscere, altresì, in base a quali criteri e con quali modalità sia recentemente avvenuta la selezione della squadra femminile a Madesimo; quale sia la funzione esercitata dall'associazione Amici dello sci presso la federazione, soprattutto in riferimento alle attrezzature imposte dagli atleti; con quali criteri si stiano preparando le squadre per le prossime olimpiadi di Grenoble.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Per conoscere, infine, se ritenga opportuno, di fronte a tale importante avvenimento, sollecitare il CONI a nominare subito una commissione tecnica della quale facciano parte i dirigenti dei principali Sci club d'Italia ed altri qualificati esponenti e ciò al fine di evitare omissioni e prevenire errori che finirebbero poi col suscitare — dopo la sconfitta — clamorosi provvedimenti ed inutili recriminazioni come è accaduto per altre discipline sportive. (20358)

RISPOSTA. — La Federazione italiana sport invernali, a mezzo della commissione tecnica, pone sotto il proprio controllo gli atleti postisi in evidenza nella precedente stagione agonistica, ai quali si aggiungono elementi direttamente segnalati dai comitati zonali i quali raggruppano tutti gli Sci club italiani.

Gli atleti controllati partecipano, sotto la direzione degli allenatori federali, a raduni istruttori, allenamenti collegiali che si concludono prima dell'inizio della stagione agonistica, in gare-test, alle quali possono prendere parte anche altri atleti non controllati, purché segnalati dai commissari tecnici delle zone.

Gli stessi criteri sono stati seguiti per la selezione delle squadre femminili. Si precisa che la selezione 1966-67 non ha avuto luogo a Madesimo, come risulta dal testo dell'interrogazione, bensì a Bormio.

L'associazione Amici dello sci azzurro corrisponde a quella francese denominata *Les amis de l'équipe de France*. Simili iniziative sono sorte anche in Svizzera, Austria, e in altri Stati.

Essa è una delle associazioni private che, col patrocinio delle varie federazioni nazionali, esplicano attività promozionale e di propaganda al fine di appoggiare e assistere moralmente e materialmente gli atleti e le squadre, nonché favorire la diffusione degli sport invernali.

Tali associazioni sono costituite per lo più di appassionati e enti la cui volontà, capacità e possibilità di collaborazione non troverebbero inquadramento nelle federazioni, strutturate essenzialmente in funzione tecnico agonistica.

Per quanto concerne il controllo diretto da parte della federazione sui materiali usati dagli atleti in allenamento e nelle gare, esso è conseguente alla necessità di affrontare sistematicamente, razionalmente e sul piano scientifico, il problema delle attrezzature, del loro più appropriato impiego, dei miglioramenti e delle innovazioni conseguibili, non-

ché di un funzionale servizio di assistenza. Tale orientamento che corrisponde alle esigenze dell'alta specializzazione raggiunta dalle moderne attrezzature, ha comportato la creazione di un centro studi federale e la collaborazione con l'industria nazionale altamente qualificata, per escludere la possibilità dell'adozione di materiale di qualsiasi origine che presenti novità o caratteristiche tecniche di natura particolare.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si è persuasi, alla luce delle esperienze maturate, che la federazione avvalendosi della potestà regolamentare sancita all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, non mancherà di promuovere, se lo riterrà opportuno, ogni utile iniziativa per perfezionare l'organizzazione tecnica federale.

Il Ministro: CORONA.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale situazione della pratica di pensione di guerra di Morello Celestino posizione 2087652/AD e quali prospettive ci siano per una sua tempestiva soluzione. (21326)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita il 17 novembre 1965 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino, il signor Morello è stato riscontrato affetto da « stato depressivo con note di indementimento ed alterazione della condotta ».

Dalla documentazione sinora acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi, però, elementi di giudizio idonei a comprovare la dipendenza da fatto bellico della cennata affezione mentale che l'istante assume di aver contratta a causa dei disagi cui fu sottoposto durante l'internamento subito, quale civile, in Africa orientale dal marzo 1941 all'agosto 1946.

Infatti, le ricerche effettuate, in proposito, presso le competenti autorità e presso il consolato generale d'Italia in Addis Abeba hanno dato esito negativo. Per altro risulta che l'interessato, al suo rientro in patria, prestò regolare servizio militare di leva dal 21 maggio 1947 al 18 giugno 1948 senza che avesse accusato, durante tale periodo, alcuna malattia e che soltanto nel dicembre 1952 il predetto, a seguito di un esaurimento nervoso, venne ricoverato nell'ospedale provinciale neuropsichiatrico di Vercelli.

Tuttavia, prima di emettere una qualsiasi pronuncia formale in merito alla suindicata infermità, si è ritenuto opportuno sottoporre

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

la questione all'esame della commissione medica superiore.

Si assicura l'interrogante che non appena il superiore collegio medico avrà formulato il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia l'attuale situazione della pratica relativa alla pensione di guerra indiretta di Pettani Mattea in Jelencovich, madre di tre caduti (uno morto in combattimento in Corsica, due soppressi da partigiani slavi): posizione numero 601736 e quali rispettive ci siano per una sua tempestiva soluzione. (21327)

RISPOSTA. — In favore della signora Mattea Maria Petani (non Pettani), quale madre dei caduti Giacomo, Cristoforo e Simeone Jelencovich, è stato predisposto schema di decreto che prevede la concessione della pensione di guerra indiretta, nella misura più favorevole per i casi di perdita di tre figli.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esatta situazione della pratica di pensione di guerra diretta di Del Zoppo Bartolomeo, posizione n. 1728424, per la quale sono state date due notizie discordanti, e precisamente con una si diceva che la pratica era stata definita negativamente nel 1946, con l'altra si informava che la pratica era in corso.

Per sapere quali prospettive ci siano per una sua tempestiva soluzione. (21328)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1728424/AO relativa al signor Bartolomeo Del Zoppo, già definita negativamente con decreto ministeriale n. 1016882 del 9 ottobre 1946, trovasi attualmente in corso di riesame ai sensi dell'articolo 29, comma secondo, della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A tal fine si è reso necessario interpellare la commissione medica superiore perché — alla luce della nuova documentazione recentemente acquisita agli atti del fascicolo — faccia conoscere se l'infermità mentale da cui è affetto l'interessato, possa essere messa in relazione con il servizio militare dal mede-

simo prestato durante il conflitto italo-etio-pico del 1935-36.

Non appena il superiore collegio medico avrà formulato il proprio giudizio in ordine a quanto sopra richiesto, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga legittimo che il personale ausiliario (bidelli) in servizio con qualifica di bidello capo (ex coefficiente 180) presso le accademie di belle arti ed i licei artistici, venga adibito a mansioni di pulizia delle aule.

In particolare, se la qualifica costituisca una pur minima indicazione delle attribuzioni di servizio, appare fin troppo evidente che il detto personale deve essere escluso dai bassi servizi.

Sulle opportunità di affidare ad apposite imprese specializzate la pulizia dei locali e destinare, tenuto conto anche delle esigenze crescenti del servizio, il personale ausiliario alle altre incombenze. (18899)

RISPOSTA. — Le mansioni cui sono tenuti i bidelli delle accademie di belle arti e dei licei artistici sono quelle stabilite per il personale ausiliario dal vigente testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 189. Rientra fra tali mansioni anche la pulizia delle aule.

La qualifica di bidello capo non esime da dette prestazioni, che sono previste per tutti gli appartenenti alla carriera ausiliaria.

D'altra parte, si deve tener presente che, in base alle vigenti norme, la qualifica di bidello capo si consegue per anzianità a ruolo aperto ed è raggiunta dopo dieci anni di servizio.

Il Ministro: GUI.

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali ostacoli impediscano la ricostruzione del quartiere distrutto il 21 gennaio 1946 a Torre Annunziata (Napoli).

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali aiuti, consigli e indicazioni siano stati dati dai pubblici uffici interessati perché i sinistrati possano procedere alla ricostruzione, dopo il fallimento degli affidamenti dati all'Edilmare. (19034)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 15 marzo 1949, n. 3899, fu approvato il piano di ricostruzione della parte dell'abitato di Torre

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Annunziata, distrutta dall'esplosione verificatasi il 21 gennaio 1946, fra via Castelli e il mare.

In base allo stesso piano, il comune ha, in parte, provveduto a costruire le strade ed i servizi pubblici necessari al nuovo rione edilizio, assumendo a carico del proprio bilancio la sistemazione di oltre 5 mila metri quadrati di strada.

Per la ricostruzione degli edifici distrutti, è mancata ogni iniziativa consortile da parte dei proprietari sinistrati, per cui il commissario straordinario al comune, con deliberazione 7 luglio 1962, n. 810, regolarmente approvata, incaricò l'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi (Edilmare) di dare attuazione al piano predetto.

L'istituto in parola stipulò con il comune una formale convenzione in data 20 dicembre 1962, resa esecutiva dalla prefettura di Napoli il 17 gennaio 1963, ma non riuscì a portare a termine l'iniziativa affidatagli, perché con decreto ministeriale 29 maggio 1964 ne fu disposta la liquidazione amministrativa coatta.

In atto risultano ricostruiti, ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 261 e successive, venti fabbricati destinati a civile abitazione, su circa 200 denunce di distruzione presentate entro i prescritti termini.

L'importo dei lavori ammesso a contributo statale ascende a lire 297.192.000.

L'attuale amministrazione comunale di Torre Annunziata avverte tutta l'importanza sociale ed urbanistica del complesso problema e si propone, previa risoluzione formale della convenzione preesistente, di affidare l'esecuzione del piano di ricostruzione ad altri enti che diano idonee garanzie, come l'Istituto autonomo per le case popolari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per venire incontro ai gravi disagi economici sofferti dai pescatori e dalle cooperative di pesca di Chioggia (Venezia) in seguito alla disastrosa alluvione del 1966.

E' noto che la pesca si esercita fruttuosamente soltanto sette mesi all'anno e i danni causati dall'alluvione si sono verificati proprio nel periodo propizio: sarebbe quindi auspicabile che il Governo studi forme adeguate di finanziamento e di contribuzione da

erogare senza frapporre onerosi intoppi amministrativi a carico di una categoria che, specialmente nella zona di Chioggia, trae un lucro appena sufficiente da una attività sempre più difficile e rischiosa. (20537)

RISPOSTA. — Il finanziamento di un miliardo e mezzo previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, tende ad incrementare il fondo di rotazione che, come è noto, opera con riguardo a tutto il territorio nazionale.

La maggiore somma, per altro, è destinata esclusivamente alla concessione di mutui a favore di quegli esercenti l'industria della pesca (singoli o associati) che abbiano subito danni a seguito delle mareggiate dell'autunno 1966.

Le finalità della citata legge sono state infatti dirette essenzialmente a facilitare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti distrutti, danneggiati o perduti.

In questa visione non sembra possibile destinare, come proposto dall'interrogante, la maggior parte dell'aumento del fondo di rotazione alle marinerie dell'alto Adriatico.

E' per altro da osservare che, essendo state le zone pescherecce dell'alto Adriatico quelle maggiormente colpite, i pescatori di tali zone che risultino essere stati danneggiati dalle note alluvioni, saranno quelli che potranno beneficiare in misura maggiore degli aumenti di cui alla legge del 1966 n. 1142.

Si desidera infine far presente che, per quanto attiene al settore assistenziale, il Ministero dell'interno ha comunicato che per l'assistenza ai pescatori bisognosi delle zone dell'alto Adriatico sono stati assegnati, su indicazione delle competenti capitanerie di porto, contributi straordinari per complessive lire 15 milioni alle prefetture di Gorizia, Rovigo e Ravenna e, di recente, due ulteriori contributi (per complessive lire 15 milioni) alla prefettura di Venezia ed uno (di lire 10 milioni) a quella di Padova.

Il Ministro della marina mercantile: NATALI.

ALESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla restituzione dell'IGE della esportazione per il pollame, restituzione di vitale importanza per la nostra avicoltura e che le consentirebbe di inserirsi utilmente nei mercati esteri contribuendo con la valvola della esportazione a superare la grave crisi del mercato interno. (21971)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

RISPOSTA. — È già stato da tempo predisposto lo schema del provvedimento relativo alla restituzione dell'IGE all'esportazione per i prodotti avicoli.

Manca al provvedimento soltanto l'adesione di alcuni dicasteri, avendone richiesto il Ministero del tesoro un più approfondito, concorde esame da parte delle amministrazioni interessate.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

ALMIRANTE E TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente del gravissimo abuso perpetrato dal rettore dell'università di Parma, professor Venturini, il quale ha decretato la sospensione delle elezioni per il rinnovo dell'organismo rappresentativo universitario di quell'ateneo, assumendo a pretesto il fatto che, essendo state escluse quattro liste per irregolarità ed essendosi altre due liste ritirate, restavano in lizza dieci delle sedici liste presentate, il che, secondo un incredibile comunicato del rettore, avrebbe tolto all'organismo da eleggere « la rappresentanza unitaria di tutti gli studenti dell'ateneo ».

Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere con urgenza per riportare l'ordine e la legalità nell'ateneo di Parma e per consentire il libero e regolare svolgimento delle elezioni per l'ORUP; elezioni che, ovviamente, esprimeranno la rappresentanza unitaria degli studenti nella misura in cui le autorità accademiche non si faranno portatrici di interessi di parte e interverranno solo a garanzia della corretta applicazione dei regolamenti. (19476)

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, a seguito di precedente interrogazione rimasta finora inevasa, se sia esatto che il rettore magnifico della università di Parma abbia mandato da diversi giorni al ministro della pubblica istruzione una relazione intorno alla situazione determinatasi in quella università, e che adesso dipenda solo dalla risposta del ministro la possibilità di revocare il decreto di sospensione delle elezioni universitarie.

Per sollecitare, qualora quanto sopra risponda a verità, la risposta del ministro al rettore dell'ateneo di Parma. (20450)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti risulta che il decreto, con il quale è stato sospeso lo svolgimento nei locali universitari

delle elezioni per il rinnovo dell'organismo rappresentativo studentesco dell'università di Parma, è stato adottato dal rettore nell'esclusivo interesse della comunità universitaria, in considerazione della situazione catotica e pericolosa che si era venuta a creare nel clima elettorale e dell'opportunità che le elezioni potessero svolgersi in un'atmosfera di ritrovata serenità e con la sentita partecipazione degli studenti.

In seno alla giunta elettorale, in sede di convalida delle liste e di adozione degli altri provvedimenti preliminari per le elezioni, erano sorti vari contrasti che avevano portato alla esclusione o al ritiro di oltre la metà delle liste presentate e in merito ai quali il consiglio direttivo dell'associazione degli studenti aveva riferito al procuratore della Repubblica.

Da tali contrasti era scaturita una situazione di viva tensione di cui, sia nell'ambito universitario sia all'esterno, si avvertiva la gravità, per i pericoli che essa obiettivamente presentava per il mantenimento dell'ordine durante lo svolgimento delle operazioni elettorali; d'altra parte, si profilava l'astensione dalle votazioni di una gran parte degli studenti, a ciò sollecitati dai promotori di liste ritirate.

Con il predetto provvedimento, cui è seguito un colloquio tra il rettore e la giunta, la critica situazione è stata superata e si sono venute a porre le condizioni per una ripresa del normale svolgimento delle attività dell'associazione studentesca.

Il rettore ha successivamente comunicato di considerare cessata l'efficacia del provvedimento e di essere disposto a mettere i locali universitari a disposizione per le elezioni. Il Ministero, da parte sua, ha fatto presente di non avere alcun intervento da adottare; ha, per altro, richiamato l'attenzione sulla necessità che da parte dell'associazione degli studenti sia posta ogni cura affinché le elezioni si svolgano ordinatamente e regolarmente.

Il Ministro: GUI.

ALPINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali motivi si oppongano, in linea pratica, all'aggiornamento dei libretti assicurativi INPS di ben 8.311 dipendenti del cotonificio Valle Susa, società per azioni, per i periodi lavorativi anteriori al 5 ottobre 1965, data di dichiarazione del fallimento dell'azienda. Si fa notare che tale aggiornamento corrisponde

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

alla richiesta del curatore e che il medesimo afferma come l'importo relativo, costituente credito privilegiato, trovi capienza nelle attività fallimentari. (20058)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (articolo 8, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818), il rilascio delle marche assicurative da applicare sulle tessere è condizionato al contestuale versamento dell'ammontare dei relativi contributi a percentuale.

Ciò premesso, si informa che, per venire incontro alle aspettative dei lavoratori, il citato cotonificio è stato autorizzato previo pagamento dei contributi di adeguamento per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, a regolarizzare, mediante acquisto delle marche assicurative, la posizione contributiva limitatamente ai dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione.

Il Ministro: Bosco.

AMADEI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se e quali ragioni ostative o difficoltà di ordine giuridico e finanziario si frappongano alla concreta realizzazione delle aspettative dei dipendenti degli enti locali in materia di indennità premio di servizio INADEL.

Rammentato che con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, è stato statuito « che l'indennità di buonuscita a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile » e che consimile indennità liquidata dall'INADEL, si determina un'aliquota pari al 34,32 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

L'interrogante non può non constatare l'urgenza indifferibile che venga provveduto alla perequazione, con effetto dal 1° marzo 1966, dell'indennità premio di servizio INADEL all'indennità ENPAS, al fine di far cadere l'ingiusta ed emendabile disparità di trattamento tra dipendenti che operano nell'ambito del pubblico impiego.

L'interrogante si pregia rammentare che parecchie amministrazioni locali non procedono ai debiti collocamenti a riposo, nell'intento di non sottrarre alcuno ai benefici

insiti nell'adeguamento dell'anzidetta indennità.

In considerazione di quanto sopra, si chiede una più dinamica definizione dell'iter legislativo del provvedimento avente per oggetto la revisione della normativa dettata a disciplina dell'indennità premio di servizio INADEL. (21757)

RISPOSTA. — Ai fini dell'elevazione dell'indennità di fine servizio corrisposta dall'INADEL ai dipendenti degli enti locali, il Ministero dell'Interno ha predisposto un apposito schema di disegno di legge che è stato già diramato per l'adesione del tesoro e sarà al più presto sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno promuovere la destinazione ad alloggi popolari dei ben 23 alloggi, inutilizzati da circa 6 anni, inclusi nell'ex campo profughi di Pontecagnano (Salerno). (21582)

RISPOSTA. — Il centro Sant'Antonio di Pontecagnano è costituito da una serie di edifici, costruiti in parte durante il periodo bellico e in parte successivamente, destinati sempre ad uso di comunità, e in esso non sono inclusi alloggi di sorta.

Per tale particolare strutturazione del complesso immobiliare, sorto per fronteggiare esigenze militari, esso è stato utilizzato dall'AAI come centro di assistenza per profughi stranieri.

Attualmente sono in avanzato corso i lavori di adattamento delle varie parti del centro per renderle idonee ad accogliere — sin dalla prossima estate — un soggiorno di vacanza per 450 figli di lavoratori italiani emigrati all'estero che saranno selezionati a cura del settore assistenza sociale dei vari consolati.

Per il futuro, il complesso verrà utilizzato oltretutto quale soggiorno estivo, anche durante l'inverno come centro residenziale per la preparazione di operatori assistenziali e sociali del meridione ed, in parte, quale centro permanente di protezione civile per l'infanzia.

La trasformazione degli edifici in alloggi per abitazioni private richiederebbe una spesa pari se non superiore, a quella necessaria per la costruzione *ex novo* di fabbricati per uso familiare, impedendo la rea-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

lizzazione di quelle nuove attività che sono certamente destinate ad apportare concreti e più ampi benefici all'economia locale.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ANTONINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risulti che in occasione della nomina della giunta della camera di commercio di Perugia, le organizzazioni sindacali hanno regolarmente comunicato al prefetto la terna di nomi richiesta; che il prefetto non ha tenuto conto delle decisioni prese dalle organizzazioni dei lavoratori, nominando un rappresentante non segnalato, mentre per il rappresentante dei datori di lavoro la scelta è stata fatta nei nomi indicati dalla rispettiva organizzazione.

La decisione del prefetto è un abuso di poteri e suona dispregio al movimento sindacale della provincia, creando un vivissimo turbamento tra i lavoratori.

Se intenda intervenire affinché venga revocato il provvedimento e permettere fine a simili atti di arbitrio. (21521)

RISPOSTA. — In occasione della ricostituzione della giunta della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Perugia la prefettura ha ritenuto, pur non essendo prescritto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di interpellare anche le organizzazioni sindacali di categoria, invitandole a segnalare i nominativi di persone ritenute idonee per la eventuale nomina a membri di quella giunta camerale. In particolare, per quanto concerne il membro da scegliersi fra i lavoratori, la prefettura ha fatto presente alle organizzazioni sindacali interessate che la scelta del rappresentante dei lavoratori in seno all'organo camerale doveva ricadere su persona che, oltre ad appartenere effettivamente alla categoria da rappresentare, si trovasse nella posizione di prestatore d'opera dipendente, manuale o intellettuale.

Non trovandosi le persone segnalate dalle organizzazioni dei lavoratori nelle condizioni richieste, la prefettura, anche al fine di assicurare una opportuna rappresentanza degli interessi economici dei maggiori centri della provincia, nominava quale rappresentante dei lavoratori in seno alla giunta camerale, il signor Dante Piccioni impiegato presso il comune di Foligno, il quale, pur non essendo stato segnalato dalle organizzazioni dei lavoratori, ricopre cariche in seno agli organi direttivi, locali e provinciali, della Confederazione generale italiana del la-

voro ed è, inoltre, membro, come tale designato dalla stessa Confederazione, del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la grave situazione venutasi a creare al distretto militare di Napoli ove viene svilita la personalità del singolo lavoratore per il semplice fatto di essere investito di mandato sindacale come dimostra l'abbassamento delle note di qualifica con la motivazione « durante l'anno l'interessato è stato impegnato per la sua carica sindacale » e si arriva perfino ad imputare ad elemento di demerito le assenze per ragioni di salute dovute a mutilazioni di guerra, per cure termali, ecc.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di intervenire per:

1) il rispetto della personalità umana del singolo lavoratore e per garantire l'esercizio del mandato sindacale;

2) convocare le parti in sede ministeriale per una trattativa della grave vertenza in atto;

3) convocare il consiglio di amministrazione del Ministero per un esame urgente dei ricorsi presentati dai singoli interessati avverso le note di qualifica ai sensi della legge 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 54. (20708)

RISPOSTA. — Sulla questione dei rapporti informativi riguardanti alcuni impiegati del distretto militare di Napoli si sono avuti contatti tra il personale interessato e il comandante del distretto, il quale ha potuto così chiarire i motivi che lo avevano indotto ad abbassare il giudizio complessivo per l'anno 1966. Dopo tali chiarimenti, gli impiegati non sodisfatti per i giudizi contenuti nei rapporti informativi sono stati invitati a presentare ricorso al consiglio di amministrazione, al quale, a norma di legge, spetta il giudizio definitivo.

Si assicura l'interrogante che i ricorsi presentati saranno portati all'esame del consiglio di amministrazione appena ultimata la fase istruttoria.

Il Ministro: TREMELLONI.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano opportuno prendere urgentemente in esame le gravissime conseguenze che derivano alle già dissestate finanze lo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

cali dall'applicazione della circolare del Ministero delle finanze dell'8 febbraio 1967 n. 8/9826 con la quale si comunicava l'abolizione della imposta di consumo sull'olio di oliva ed adottare i necessari provvedimenti per ovviare, almeno in parte, alla grave situazione determinatasi. (21611)

RISPOSTA. — Vari comuni, per effetto dell'assoggettamento dell'olio di oliva all'imposta di fabbricazione introdotto dal decreto legge 9 novembre 1966, n. 912, si sono vista preclusa la possibilità di applicare ulteriormente l'imposta di consumo su tale genere, finora ritenuto comprensibile nella voce generica « commestibili diversi » di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale.

Com'è noto, infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 223, statuisce che « i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione non sono assoggettabili alle imposte comunali di consumo ». Per superare tale divieto, di carattere generale, occorre una espressa norma di legge che vi deroghi, consentendo in modo esplicito l'applicazione dell'imposta di consumo.

Ora, poiché i comuni che applicavano l'imposta sull'olio di oliva lamentano che lo Stato li ha privati di un cespite di entrata non indifferente, in un momento in cui la finanza locale attraversa la crisi più acuta, ne consegue, per lo Stato, il problema di compensare i comuni delle perdite subite per effetto della inapplicabilità dell'imposta di consumo sull'olio di oliva.

Premesso al riguardo che pochi erano i comuni i quali, prima dell'emanazione del decreto legge n. 912 del 1966, applicavano il detto tributo sul genere in parola, si ritiene che il problema potrà trovare adeguata e definitiva soluzione mediante l'approvazione dello schema di disegno di legge concernente disposizioni in materia di imposte comunali di consumo e provvidenze a favore dei comuni minori, predisposto dall'amministrazione finanziaria ed in corso di perfezionamento.

Tale provvedimento, infatti, non solo prevede l'istituzione dell'imposta comunale di consumo su tutti gli oli alimentari, ma, attraverso il progettato ampliamento dell'area impositiva, contribuirà anche al risanamento delle finanze degli enti locali, in quanto il maggior gettito che da esso potrà derivare è valutabile in circa 65 miliardi di lire all'anno.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

BARBI. — *Al Ministro dell'interno.*
Per sapere se corrisponda a verità che il comune di Napoli paga le bollette dei telefoni privati di tutti i suoi più alti funzionari e di numerosi magistrati degli uffici giudiziari napoletani.

In caso affermativo l'interrogante desidera conoscere quale interpretazione estensiva della legge, che pone a carico dei comuni le spese per gli uffici delle preture, possa aver permesso ad una amministrazione comunale così gravemente deficitaria come quella di Napoli di accollarsi tale spesa.

(20459)

RISPOSTA. — Con deliberazione 11 agosto 1966, n. 29, la giunta municipale di Napoli ha stabilito una nuova disciplina delle utenze telefoniche a carico del comune prevedendo, in particolare, per i telefoni installati nelle abitazioni di funzionari comunali e di magistrati e funzionari dell'ordine giudiziario « che sarà ammesso a carico del bilancio comunale la spesa per il solo canone di utenza, con esclusione delle spese per eventuali eccedenze urbane e per conversazioni interurbane ».

La GPA in sede di esame della citata deliberazione ha invitato, in data 10 marzo 1967, l'amministrazione comunale ad affrontare le pratiche per la disabilitazione degli apparecchi derivati da centralini e per l'installazione di dispositivi di bloccaggio della teleselezione su tutti gli apparecchi a linea diretta e su tutti i centralini esistenti presso gli uffici comunali, uffici giudiziari o enti vari con spesa a carico del bilancio comunale, a ridurre subito le installazioni di telefoni presso le abitazioni di funzionari del comune a quelle strettamente indispensabili per le esigenze di servizio e, per quanto riguarda i servizi giudiziari, ad eliminare tutte le utenze a carico del comune, alle quali il comune stesso non sia strettamente tenuto.

La prefettura, dal canto suo, ha invitato la civica amministrazione ad adottare, in attesa di una definitiva disciplina della materia, criteri rigorosamente restrittivi.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

a) con legge 10 agosto 1950, n. 715 (meglio conosciuta come legge Aldisio) fu costituito un fondo destinato a sollecitare l'attività edilizia privata mediante la concessione di mutui per la costruzione di case di abi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

tazione, rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini);

b) la direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, rettamente interpretando l'articolo 10 della citata legge n. 715 del 1950 con circolare in data 10 settembre 1963, n. 93639/63, diretta ai dipendenti ispettorati compartimentali ed uffici del registro precisò: «...le cooperative edilizie, finanziate ai sensi di detta legge, debbono, agli effetti fiscali, essere considerate a contributo erariale e conseguentemente i relativi atti di assegnazione a soci e di mutuo individuale, in qualunque tempo vengano stipulati e quindi anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento, sono soggetti all'imposta fissa ed ipotecaria ai sensi dell'articolo 149 del regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165 »;

c) in adempimento alla predetta disposizione ministeriale migliaia di atti di assegnazione a soci di cooperative finanziate in base alla legge Aldisio vennero registrati a imposta fissa;

d) a distanza di tre anni dall'avvenuta registrazione degli atti gli uffici del registro hanno intimato ai singoli assegnatari il pagamento, entro breve termine, di somme notevoli a titolo di « imposta suppletiva di registrazione »;

e) ciò, come si è appreso, a seguito di nuova disposizione (circolare del 10 giugno 1966, n. 6943/66) della stessa direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, la quale, modificando radicalmente la precedente disposizione del settembre 1963, ha dichiarato che «...le cooperative beneficiarie dei mutui della legge n. 715 del 1950 non sono da iscriversi tra quelle a contributo erariale e non possono quindi essere considerate tali agli effetti fiscali »; conseguentemente ha ordinato ai dipendenti uffici di provvedere al recupero della ordinaria imposta di registro a suo tempo non pagata;

f) tutti gli assegnatari, colpiti dalla ingiusta pretesa del fisco hanno opposto ricorso per far sospendere gli atti di pagamento e promuovere le opportune decisioni degli organi competenti, in quanto trattasi di abitazioni modeste, costruite col frutto di lunghi anni di lavoro, con mutui di importo non superiore al 75 per cento del costo effettivo e per i quali lo Stato concorre con contributo sugli interessi;

g) gli uffici del registro, basandosi sulla nuova disposizione ministeriale, con ostinata mentalità fiscalistica rifiutano persino

l'applicazione, agli atti di assegnazione di abitazioni finanziate con la legge n. 715 del 1950, delle agevolazioni tributarie concesse con la recente legge 8 giugno 1966, n. 452, a favore di cooperative edilizie e che prevedono espressamente il privilegio della imposta fissa di registro - se ritenga tutto ciò ammissibile e conforme ai fondamentali principi di giustizia ai quali deve sapersi ispirare uno Stato fondato sul diritto per dare al cittadino la certezza del diritto stesso, che non può essere lasciato alla cervelottica interpretazione di questo o quel funzionario dell'amministrazione centrale; e se intenda intervenire per far revocare la citata circolare n. 6943 del 1966, la quale ha suscitato ovunque proteste, ricorsi e azioni giudiziarie in quanto ritenuta in aperto contrasto con il testo e le finalità della legge n. 715 del 1950.

L'interrogante chiede se, ad eliminare ogni dubbio sull'articolo 10 della legge Aldisio, creda opportuno promuovere un provvedimento per chiarire una buona volta che fra le agevolazioni fiscali e tributarie di cui è cenno nello stesso articolo 10 è compreso il privilegio della imposta fissa di registro per gli atti di assegnazione ai soci. (20351)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 93640 del 10 settembre 1963, aveva ritenuto, previa consultazione con il dicastero dei lavori pubblici, che le cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715 (legge Aldisio) dovessero essere considerate cooperative a contributo statale e che, di conseguenza, potevano fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 149 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato col regio decreto 20 aprile 1938, n. 1165.

In tal senso furono impartite disposizioni ai dipendenti uffici. Sennonché l'Avvocatura generale dello Stato, in data 21 gennaio 1965, non ha condiviso il cenno favorevole orientamento, ritenendo che le cooperative le quali si avvalgono dei mutui previsti dalla legge n. 715 del 1950 non sono da iscriversi tra le cooperative a contributo erariale e che, *a fortiori*, non possono essere considerate tali ai fini dell'applicazione delle maggiori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 149 del citato testo unico numero 1165 del 1938. L'Avvocatura generale dello Stato ha, perciò, invitato la direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze ad impartire agli uffici periferici nuove direttive.

Di fronte all'atteggiamento decisamente sfavorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione finanziaria, tenuto conto che l'unico organo competente a pronunciarsi sulla materia dei concorsi e dei contributi erariali nel settore dell'edilizia è il Ministero dei lavori pubblici, ha ritenuto opportuno prima di adottare le proprie, definitive determinazioni in proposito, sentire nuovamente il suddetto dicastero affinché fosse riconsiderata la questione alla luce delle osservazioni formulate dall'Avvocatura generale.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto dell'orientamento espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha rappresentato al Ministero delle finanze l'opportunità di promuovere eventualmente in via legislativa l'estensione alle cooperative edilizie finanziate in base alla ripetuta legge n. 715 dei benefici fiscali di cui attualmente fruiscono le società cooperative a contributo erariale.

L'amministrazione finanziaria, attentamente riesaminata la materia, è dell'avviso che a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1966, n. 452, sia decaduta l'esigenza di dare piena equiparazione ai due tipi di cooperative in esame, non derivandone ormai che scarse ripercussioni di ordine economico.

La legge n. 452 del 1966, infatti, ha portato a 12 milioni di lire, per le cooperative senza contributo erariale, il valore entro il quale queste possono fruire delle note agevolazioni fiscali.

I benefici in parola risultano assicurati, pertanto, alla massima parte degli alloggi costruiti senza il contributo dello Stato, trattandosi di case economiche e popolari.

Il Ministro: PRETI.

BASSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere se intendano disporre l'urgente accreditamento, all'intendenza di finanza di Trapani, delle somme occorrenti alla corresponsione degli indennizzi, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane della provincia di Trapani danneggiate dalla alluvione del 2 settembre 1965.

Essendo stata da tempo espletata l'istruttoria di rito talché, al 31 gennaio 1967, risultavano emessi 133 decreti prefettizi per un ammontare complessivo di circa 18 milioni,

tale ritardo non trova giustificazione fra gli interessati, i quali hanno appreso attraverso la stampa con quale sollecitudine sono state applicate le analoghe provvidenze nei confronti delle popolazioni alluvionate del centro-nord. (21546)

RISPOSTA. — Com'è noto, le provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dall'alluvione del 2 settembre 1965 vengono concesse ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

In particolare, per quanto attiene alla suddetta legge, il Ministero del tesoro provvede alla concessione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 della legge stessa, che riguardano, rispettivamente, l'erogazione di un contributo entro il limite del 20 per cento del danno sofferto e di un finanziamento a tasso agevolato sempre in relazione al danno, mentre questo Ministero provvede alle erogazioni dei contributi di cui all'articolo 7 *bis* della legge suddetta, sino ad un massimo di lire 180 mila, limitatamente ai danni che non superino lire 900 mila.

Ciò premesso si fa presente, per quanto riguarda i provvedimenti di competenza del Tesoro, che in data 18 gennaio 1967 è stata stipulata apposita convenzione con il Banco di Sicilia e che il banco stesso ha di recente trasmesso una prima proposta di finanziamento per lire 55 milioni in favore di una società di Trapani.

Detta proposta sarà prossimamente sottoposta all'esame del competente Comitato interministeriale dei finanziamenti di cui all'articolo 3 del decreto legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Circa la liquidazione del contributo del 20 per cento è stato disposto, nei confronti dell'intendenza di finanza di Trapani, l'accreditamento della somma di lire 47.553.265.

In relazione, infine, alle provvidenze di competenza di questo Ministero, si fa presente che sono stati emanati decreti, attualmente in corso di perfezionamento, per la erogazione di una somma complessiva di lire 18.050.460 a favore dell'intendenza di finanza di Trapani.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

BIMA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere se e come intendano intervenire presso il governo della repubblica somala perché vengano sbloccati crediti di cittadini italiani derivanti da investimenti da essi effettuati in Somalia.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Trattasi in sostanza di somme corrisposte dagli attuali conduttori di aziende agricole somale a proprietari o concessionari rientrati in Italia: somme la cui esigibilità costituisce mezzo di vita e di sostentamento per gli interessati, ma che non possono essere trasferite in Italia per divieto di esportazione di valuta imposto dal governo della Somalia. (19864)

RISPOSTA. — In base alla legge 18 febbraio 1960 della repubblica somala i redditi provenienti da investimenti produttivi (agricoli e industriali) in Somalia sono trasferibili all'estero nella misura del 15 per cento del capitale investito e quelli provenienti da investimenti non produttivi (commerciali) nella misura del 10 per cento del capitale investito.

Per beneficiare di tale facilitazione gli interessati devono far registrare gli investimenti presso il Comitato per gli investimenti esteri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I cittadini stranieri che, al momento dell'entrata in vigore della legge, avessero già effettuato investimenti in Somalia hanno avuto un termine di 180 giorni per far registrare le loro proprietà, come investimento estero, presso il predetto Comitato.

Per ottenere il trasferimento gli interessati debbono poi presentare al Comitato licenze, tramite la Banca nazionale somala, apposta richiesta da redigere, per i redditi maturati in ogni anno, uno speciale modulo (DI) e comprovare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali.

Il Comitato licenze, istituito dalla nuova legge sulla disciplina delle operazioni economiche con l'estero, aveva — fino a poco tempo addietro — autorizzato con correttezza i trasferimenti valutari richiesti, le cui domande fossero risultate conformi alle prescrizioni della legge somala ed adeguatamente documentata.

In questi ultimi tempi, tuttavia, si è dovuto registrare un inasprimento della procedura per il rilascio agli interessati dei certificati di registrazione degli investimenti. Tali certificati sono necessari per documentare le domande di trasferimenti valutari. I ritardi lamentati sarebbero giustificati dal Ministero della pianificazione somalo, competente al rilascio di tali documenti, con la necessità di accertare che le denunce a suo tempo fatte siano state regolarmente registrate presso il suddetto Ministero e allo scopo di determinare la rispondenza al vero delle

dichiarazioni di investimento esistenti al 1° luglio 1960.

È probabile che il maggior rigore ora dimostrato dalle autorità somale sia da attribuire alle necessità della bilancia dei pagamenti del paese, che è deficitaria.

L'ambasciata a Mogadiscio segue attentamente la situazione che si è venuta ultimamente determinando e che non appare ancora chiaramente definita.

Gli interessati residenti in Italia dovrebbero pertanto affidare a persone od uffici competenti in Somalia, da loro appositamente delegati, l'incarico di svolgere gli adempimenti e le formalità prescritte dalla legislazione somala.

Nel caso in cui, malgrado l'esatto adempimento delle prescrizioni legali, il trasferimento non venisse autorizzato, gli interessati potranno segnalare il loro caso alla nostra ambasciata in Mogadiscio, che non mancherà di tutelare i loro legittimi interessi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BONEA. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma burocratica.* — Per sapere se ritengano doversi praticare anche per i 519 archivisti delle imposte dirette, che in atto svolgono mansioni di concetto nei vari uffici provinciali e che risultarono idonei nell'ultimo concorso, il provvedimento adottato a favore degli idonei del Tesoro, della Ragioneria dello Stato, del registro e delle ipoteche, mediante il quale questi ultimi hanno ottenuto l'inquadramento nelle rispettive carriere di concetto, in modo da ovviare ad un'ingiustificabile sperequazione e ad una palese ingiustizia, riservata ad un settore impiegatizio della stessa amministrazione finanziaria dello Stato. (21452)

RISPOSTA. — La interrogazione riguarda gli impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette compresi nella graduatoria di merito, formata ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1964, che non hanno potuto conseguire, per mancanza di posti, la nomina a vice contabile della carriera di concetto di nuova istituzione.

Sta di fatto che, giusta quanto disposto dal citato articolo 20, nella prima applicazione della legge soltanto i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, e cioè 297, potevano essere conferiti agli impiegati della carriera esecutiva che avevano prodotto

domanda per l'inquadramento in detta carriera di concetto (ruolo dei contabili).

Non sono state emanate successive disposizioni legislative che consentano all'amministrazione finanziaria di effettuare l'inquadramento degli idonei in eccedenza al predetto limite stabilito dalla legge n. 959; d'altra parte, l'organico complessivo della carriera di concetto (contabile) è di appena 400 unità.

Non risulta che presso l'amministrazione del tesoro vi siano situazioni analoghe a quella di cui sopra è cenno.

Ciò premesso, poiché le norme vigenti non consentono ulteriori inquadramenti nella nuova carriera di concetto contabile (dopo quelli — in numero di 297 — già effettuati), gli impiegati di che trattasi potranno partecipare al pubblico concorso che l'amministrazione finanziaria bandirà per la copertura dei 99 posti di vice contabile che sono residuati dopo aver provveduto alla nomina previste dagli articoli 19 e 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

BONEA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga ormai opportuno che il compenso di lire 4,50 giornaliero per ogni militare in forza presente, fissato nel maggio 1950 per gli assuntori barbieri delle forze armate, venga riveduto se non adeguato alla svalutazione della moneta verificatasi nel corso di sedici anni. Tale compenso sul quale vanno operate le trattenute per attrezzatura sala, IGE, registrazione, sino ad un ammontare dell'11 per cento oltre le spese per acqua ed energia elettrica, è chiaramente insufficiente a coprire le spese dei salari, notevolmente aumentati durante il decorso di questi anni, e quelle relative ai contributi assistenziali. (21549)

RISPOSTA. — L'importo del compenso da attribuire agli assuntori barbieri, fissato nel maggio 1950 entro i limiti minimo e massimo di lire 3,50 e di lire 4,50 giornaliero per ciascuno militare presente, è stato elevato, rispettivamente, a lire 4,50 ed a lire 5,50 a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Nel febbraio 1966, inoltre, si è stabilito che ai fini della corresponsione del canone agli assuntori predetti debbono essere considerati presenti anche i militari in licenza ordinaria ed in licenza breve. A seguito del provvedimento in parola il costo del servizio ha subito, per l'amministrazione, una mag-

giorazione di circa il 10 per cento, talché detto compenso oscilla attualmente tra un minimo di lire 5 ed un massimo di lire 6 per ogni militare.

Ciò premesso, spiace dover comunicare all'interrogante che i limitati stanziamenti di bilancio e l'esigenza di contenere le spese correnti non consentono per ora, malgrado ogni migliore intendimento, di far luogo ad ulteriori maggiorazioni del compenso di che trattasi.

Il Ministro: TREMELLONI.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se il ministro ritenga opportuno di dover sollecitare l'erogazione del finanziamento per le opere di sistemazione previste per il bacino del Mucone e San Mauro, Duglia e Malfrancati nel comune di Acri (Cosenza), invitando gli enti preposti alla esecuzione dei lavori a voler sollecitare tutti i necessari adempimenti. (21552)

RISPOSTA. — L'Opera per la valorizzazione della Sila ha, a suo tempo, inoltrato per l'approvazione alla Cassa per il mezzogiorno, un progetto esecutivo per opere di conservazione del suolo interessanti il territorio del comune di Acri ed una perizia aggiuntiva per opere manutentorie nel comune medesimo.

Per quanto concerne il progetto per opere di conservazione per un importo di lire 297.971.000, esso non può essere posto in istruttoria perché mancante del prescritto parere del Comitato tecnico della bonifica e di quello, susseguente, del Comitato di coordinamento legge Calabria.

La perizia aggiuntiva, con un importo di lire 210 milioni, è stata invece istruita per la parte tecnica e si ritiene che possa essere esaminata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, entro il corrente mese.

Il Ministro: PASTORE.

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) gli istituti e le scuole, con consigli di amministrazione e commissari governativi, della provincia di Salerno;

b) la composizione nominativa dei consigli di amministrazione e i nominativi dei commissari, con relativa indicazione della nomina e durata in carica;

c) i criteri seguiti dal Ministero nella nomina dei consigli di amministrazione, per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

i componenti di competenza, e dei commissari governativi;

d) quando intenda far cessare le amministrazioni commissariali. (12776)

RISPOSTA. — Si riferiscono i dati chiesti dall'interrogante per ciascun istituto della provincia di Salerno ad autonomia amministrativa.

Istituto tecnico commerciale di Battipaglia: il consiglio di amministrazione, nominato con decreto ministeriale 3 luglio 1964 (scadenza 3 luglio 1967) è così composto: avvocato Ezio Desio, dottor Carmine Esposito, dottor Vincenzo Liguori, sig. Mario Vitolo, commendator Emanuele Cavaliere.

Istituto tecnico commerciale di Nocera Superiore: il consiglio di amministrazione, nominato con decreto ministeriale 14 ottobre 1964 (scadenza il 14 ottobre 1967) è così composto: avvocato Luigi Maranea, dottor Raffaele Janniello, professor Carmine Orlando, dottor Aldo Maiorino, commendator Camillo Tortora.

Istituto tecnico commerciale e per geometri Genovesi di Salerno: il consiglio di amministrazione, nominato con decreto ministeriale 17 luglio 1965 (scadenza 17 luglio 1968) è così composto: dottor Raffaele De Felice, dottor Carmine Cuomo, maestro Mario Persico, geometra Napoleone Marano, dottor Melchiorre De Simone.

Istituto tecnico industriale di Salerno: il consiglio di amministrazione, nominato con decreto ministeriale 1° marzo 1963 e riconfermato, dopo la sua scadenza sino al 7 ottobre 1970, è così composto: grand'ufficiale Matteo D'Agostino, ingegner Pasquale Coppola, dottor Gaspare Monaco.

Istituto tecnico industriale di Scafati: è retto dal commissario governativo dottor Mauro Scarlato. Il provveditore agli studi di Salerno è stato sollecitato a inviare le proposte relative alla formazione del consiglio di amministrazione.

Istituto tecnico commerciale di Salerno: il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 24 aprile 1966 (scadenza 23 aprile 1970) è così composto: cavalier Primo Baratta, commendator Emanuele Cavaliere, signor Vito De Luca, professor Gennaro Baldi.

Istituto tecnico per l'agricoltura di Eboli: il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 1° settembre 1966 (scadenza 31 agosto 1970) è così composto: avvocato Andrea De Martino, dottor Tullio

Lenza, dottor Dante Bottazzoli, perito agrario Isaja Bentivoglio, avvocato Oreste De Divitiis.

Per alcuni istituti dell'ordine tecnico, i cui consigli di amministrazione sono scaduti, sono in corso gli atti per la nomina dei nuovi consigli.

In particolare, per l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Cava dei Tirreni il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 2 dicembre 1963 è scaduto il 2 dicembre 1966.

Per l'istituto tecnico per geometri di Sala Consolina il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 12 novembre 1963 è scaduto il 12 novembre 1966.

Per l'istituto tecnico commerciale De Martino di Salerno il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 27 dicembre 1963 è scaduto il 27 dicembre 1966.

Per l'istituto tecnico commerciale di Sant'Arzenio il consiglio di amministrazione, nominato con decreto ministeriale 3 dicembre 1963, è scaduto il 3 dicembre 1966.

Per l'istituto tecnico commerciale di Satriano il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 1° marzo 1963 è scaduto il 1° marzo 1966. Sono già pervenute da parte del provveditore agli studi le proposte per i due rappresentanti del Ministero, e si è in attesa della proposta per il terzo membro, che è stata sollecitata.

Per l'istituto tecnico commerciale di Vallo della Lucania il consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale 27 dicembre 1963 è scaduto il 27 dicembre 1966.

Per tutti gli istituti tecnici è stato stabilito che i consigli di amministrazione nominati ai sensi delle disposizioni impartite con la circolare ministeriale 19 novembre 1965, n. 472, abbiano durata quadriennale.

Nella provincia di Salerno funzionano, inoltre:

a) un istituto professionale per l'industria e l'artigianato, il cui consiglio di amministrazione è scaduto il 15 maggio 1966: sono in corso gli atti per la rinnovazione;

b) un istituto professionale femminile, retto da un commissario governativo (on. prof. Alfonso Tesauero): è in corso la costituzione del consiglio di amministrazione;

c) un istituto professionale per le attività marinare, il cui consiglio di amministrazione è così composto: avvocato Gaspare Russo, dottor capitano Nicola De Cesare, professor Francesco Franco, dottor Alfonso Romano;

d) un istituto professionale alberghiero il cui consiglio di amministrazione è scaduto il 14 dicembre 1966: si è in attesa delle proposte da parte del provveditore agli studi;

e) un istituto professionale per l'agricoltura il cui consiglio di amministrazione è così composto: dottor Mario De Donato, onorevole Mario Valiante, avvocato Gaetano Panza, Maria Gianantonio, dott. Mario Manzo;

f) un istituto professionale per il commercio, il cui consiglio di amministrazione è così composto: dottor Achille Napoli, dottor Guido Perotti, professor Vincenzo Rizzo signor Nicola Fruscione.

Per gli istituti professionali, ai sensi della citata circolare n. 472 del 1965, i consigli di amministrazione durano in carica tre anni.

La stessa circolare (pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero, parte I, n. 49 del 9 dicembre 1965) indica i criteri per la costituzione dei consigli di amministrazione degli istituti tecnici e professionali, precisando che le proposte debbano cadere su persone di particolare competenza in relazione all'indirizzo degli istituti. Per i rappresentanti ministeriali, inoltre, è stabilito che non possono essere proposti, per motivi di opportunità, presidi, ispettori scolastici, direttori didattici, insegnanti di scuole e istituti di istruzione secondaria e primaria; mentre, per garantire l'effettiva presenza dei componenti del consiglio alle relative sedute, è previsto che le proposte di nomina non possono neanche cadere, in linea di massima, su parlamentari nazionali in carica, su deputati o consiglieri regionali in carica i quali, ovviamente, non potrebbero trascurare l'esercizio del loro mandato per seguire assiduamente l'attività dell'istituto.

Per quanto attiene alle gestioni commissariali di cui si è detto, il Ministero si propone di costituire al più presto i normali organi di amministrazione.

S'informa, infine, che il consiglio di amministrazione della scuola d'arte di Salerno è composto dall'avvocato Alberto Clarizia, dal professor Giovanni Ballarò, dall'onorevole professor Salvatore Valitutti, dal professor Giacomo Basso.

Anche nella designazione dei componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione artistica viene seguito il criterio di scelta fondato sulla competenza e sulla attività svolta nel particolare settore.

Il Ministro: GUI.

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la Certosa di Padula (Salerno) è un monumento di inestimabile valore culturale, artistico e che, pertanto, rappresenta anche un richiamo turistico non solo per la provincia di Salerno, ma anche per l'Italia meridionale e, in particolare, per la Lucania:

a) quali iniziative o provvedimenti siano stati adottati per la conservazione e la valorizzazione di tale monumento;

b) quali iniziative, in ogni caso, gli organi responsabili intendano prendere per la sua conservazione e valorizzazione anche nell'ambito degli interventi della Cassa per il mezzogiorno. (19981)

RISPOSTA. — Ai fini di una completa definizione del problema riguardante la sistemazione e la valorizzazione del complesso monumentale della Certosa di Padula è stata concordata la seguente soluzione: la Certosa ed i terreni ad essa pertinenti saranno retrocessi al demanio dello Stato, essendosi espressi in tal senso tutti gli organi interessati alla questione e precisamente l'amministrazione provinciale di Salerno, l'EPT di Salerno, il soprintendente ai monumenti di Napoli, alle antichità di Salerno alle gallerie di Napoli, nonché l'amministrazione finanziaria di questo Ministero.

Successivamente, l'immobile sarà consegnato all'amministrazione provinciale di Salerno per essere adibito, nelle sue parti essenziali, a museo archeologico, previo restauro e rimessa in pristino da parte della Cassa per il mezzogiorno e della suddetta amministrazione provinciale in accordo, per quanto attiene alla parte artistica, con la soprintendenza ai monumenti di Napoli.

Il Ministro: GUI.

BRUSASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo intenda accogliere la domanda dell'amministrazione provinciale di Alessandria e di quella comunale di Acqui-Terme perché la sezione staccata di Acqui-Terme dell'istituto industriale Volta di Alessandria, limitata ora al primo biennio, possa svolgere i corsi del triennio successivo per evitare, con il 1° ottobre 1967, il trasferimento in Alessandria degli alunni promossi dalla seconda alla terza classe.

Il primo biennio di Acqui Terme è frequentato da un rilevante numero di alunni che può assicurare almeno tre classi complete per il triennio successivo.

Ovvie ragioni didattiche, sociali e finanziarie per le famiglie spiegano l'opportunità dell'istituzione del triennio nella sezione staccata di Acqui Terme o con una delle specializzazioni per meccanici ed elettricisti dell'istituto in Alessandria oppure con altra aderente alle particolari caratteristiche di Acqui Terme.

L'interrogante dando atto al Ministero della pubblica istruzione della comprensione già dimostrata verso le necessità scolastiche di Acqui Terme e della sua zona confida che il Governo, nello spirito della programmazione nazionale, vorrà accogliere la domanda sopra citata dell'amministrazione provinciale di Alessandria. (20463)

RISPOSTA. — La proposta relativa alla istituzione del triennio di specializzazione presso la sezione staccata di istituto tecnico industriale esistente nel comune di Acqui Terme sarà esaminata con la dovuta attenzione in sede di elaborazione del piano per le nuove istituzioni da attuarsi nell'anno scolastico 1967-68. Naturalmente si dovrà tener conto sia delle condizioni obiettive locali in rapporto all'esigenza di attuare in modo organico la localizzazione delle nuove istituzioni scolastiche, sia dei criteri relativi alle dimensioni e allo sviluppo dell'istruzione tecnica industriale in relazione alle possibilità di assorbimento dei diplomati.

Il Ministro: GUI.

BUFFONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia il caso di valutare l'opportunità di ammettere agli esami per il conseguimento del diploma di infermiere generico coloro i quali, in possesso del titolo di studio, abbiano prestato servizio per almeno due anni presso un ospedale riconosciuto.

Tale provvedimento consentirebbe la sistemazione di personale qualificatissimo il quale non può frequentare i corsi normali per tutta la loro durata senza arrecare grave danno alle famiglie che vivono dello scarso stipendio in atto goduto. (20348)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione sanitaria non ritiene di poter accogliere la proposta formulata dall'interrogante. E ciò in quanto la legge 29 ottobre 1954, n. 1046, modificata con legge 21 luglio 1965 n. 913, stabilisce l'obbligatorietà della frequenza delle lezioni teorico-pratiche di un corso della durata di un anno presso apposite scuole, durante il quale viene svolto un programma d'insegnamento che qualifica professionalmente gli infermieri ge-

nerici, cui la legge attribuisce precise mansioni indicate nell'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940 n. 1310.

Il Ministro: MARIOTTI.

BUSETTO, BERTOLDI E CERAVOLO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali controlli abbiano predisposto o intendano predisporre per verificare se dal punto di vista formale e sostanziale il comportamento della presidenza del consorzio interprovinciale acquedotto Eugano-Berico — comprendente un cospicuo numero di comuni delle province di Padova e Vicenza — e l'attività dello stesso consorzio siano conformi alle leggi, ai regolamenti e allo statuto consortile; se corrispondano ad una corretta linea di condotta amministrativa nei confronti dei comuni consorziati per salvaguardarne l'autonomia, i poteri democratici d'intervento nelle decisioni fondamentali che investono la vita del consorzio e gli impegni finanziari dei comuni.

In particolare si chiede di sapere se — di fronte alle critiche mosse da una serie di comuni interessati e alle polemiche suscitate negli organi di stampa circa l'intenzione della presidenza del consorzio di far pesare sui comuni e sui prezzi dell'acqua che sarà fornita alle popolazioni una volta completate le opere acquedottistiche gli oneri derivanti da operazioni finanziarie sbagliate, attuate dal consorzio nel passato, e oggi provocati da una politica di mutui molto gravosa per i comuni che esclude il ricorso a leggi di finanziamento a totale carico dello Stato previste per le infrastrutture civili nelle zone depresse del centro-nord e di fronte alla scelta già fatta dalla presidenza del consorzio di procedere alla gestione centralizzata dalle reti comunali di distribuzione in uno con quella delle condotte principali, senza per altro stimolare un ampio dibattito nei comuni interessati e noncuranti delle norme statutarie che nulla dicono per la suddetta gestione — i ministri interessati ritengano necessario procedere ad un riesame generale della situazione del consorzio al solo scopo di:

a) ripristinare una sana gestione amministrativa;

b) salvaguardare pur senza diaframmi municipalistici i legittimi interessi dei comuni consorziati;

c) promuovere un rigoroso accertamento dei costi di produzione e di gestione dell'aduttrice principale per la esatta definizione del prezzo di cessione dell'acqua alle sezioni di consegna ai comuni e per effettuare, quindi, un

utile ed obiettivo confronto alternativo tra i prezzi dell'acqua da vendere agli utenti derivanti rispettivamente dai due tipi di gestione; quella comunale o quella direttamente gestita dal consorzio;

d) studiare e proporre i modi e i tempi con cui garantire la presenza delle minoranze nell'assemblea consorziale nella quale oggi, come del resto nella deputazione, vige un regime monopartitico senza possibilità di controlli interni e di contestazioni. (20194)

RISPOSTA. — Sull'attività del consorzio interprovinciale per l'acquedotto Euganeo-Berico, è stata ed è esercitata un'assidua vigilanza, a norma della vigente legge comunale e provinciale e delle disposizioni relative alla realizzazione di opere pubbliche col contributo dello Stato, anche mediante ripetute ispezioni da parte di funzionari di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici che, sostanzialmente, hanno confermato la regolarità dell'attività dell'ente.

È vero, per altro, che la gestione del consorzio è stata appesantita dall'ingente fabbisogno, di circa tre miliardi, imposto dall'insufficiente valutazione di taluni lavori, assolutamente necessari, iniziati sulla base di un progetto di lire 1.766.324.228.

Per i lavori fin qui ultimati e per quelli in corso di ultimazione, i comuni serviti dall'acquedotto saliranno, presumibilmente, entro il 1968, a 17, nelle province di Vicenza e Padova.

L'ultimo stralcio di opere, già finanziate e in corso di istruttoria presso il competente provveditorato alle opere pubbliche, consentirà di allacciare altri cinque comuni; con lavori di prossima esecuzione saranno realizzate due condotte rurali.

L'importo dei lavori eseguiti (per lire 2.606.692.583) è stato finanziato con le leggi 10 agosto 1950, n. 647, 3 agosto 1949, n. 585 e col « piano verde ». La somma residua per il completamento delle opere (lire 1.593.307.415) sarà, in linea di massima, reperita mediante la contrazione di mutui assistiti dal contributo statale.

Il gettito delle utenze, valutabile per il corrente anno in lire 45 milioni, e destinato ad aumentare via via che crescerà il numero degli utenti, è sufficiente a pagare sia le annualità dei mutui contratti, sia le spese generali del consorzio e le spese di manutenzione.

Per quanto concerne la gestione delle reti di distribuzione, il problema è stato risolto mediante l'atto deliberativo 26 gennaio 1967, numero 18, con il quale il consorzio ha stabilito

di accettare quegli incarichi che ad esso verranno spontaneamente affidati dai comuni consorziati.

In base ai sondaggi fin qui effettuati, solo quattro comuni si asterranno dall'affidare la gestione delle reti di distribuzione al consorzio: la questione è — pertanto — chiaramente ridimensionata.

È da aggiungere che gli interessi dei comuni consorziati sono garantiti dalla legislazione vigente, la quale, oltre alla rappresentanza dei comuni partecipanti, prevede che gli atti più importanti i quali implicino modifiche agli statuti dei consorzi, siano deliberati dai consigli comunali, e quindi soggetti al sindacato anche delle minoranze consiliari.

Agli stessi comuni consorziati spetta la facoltà di proporre, nei modi e nelle forme di legge, ogni modifica dell'assemblea consorziale che si ritenesse utile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

CAPPUGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, non essendo possibile estendere in via amministrativa agli autocarri adibiti ad esclusivo uso di scuola guida la riduzione di tassa prevista per le autovetture impiegate per le esercitazioni pratiche di scuola guida dalla nota n. 3 della tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, ritenga equo un provvedimento che, modificando tale nota n. 3, estenda agli autocarri suddetti il beneficio di una proporzionale riduzione della tassa.

(22054)

RISPOSTA. — La riduzione della tassa di circolazione al 40 per cento nei confronti delle autovetture adibite esclusivamente a scuola guida, di cui al n. 3 della nota alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, fu concessa per la prima volta con il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1058, e cioè nel periodo in cui molte provvidenze e benefici venivano apprestati per favorire lo sviluppo della motorizzazione. Oggi che i risultati hanno superato ogni ottimistica previsione in tale settore e che l'orientamento dell'amministrazione finanziaria in materia di benefici tributari è per la contrazione e l'eliminazione dei benefici medesimi — specie quando non sussistano, o siano venuti meno, i motivi per la concessione — non si ritiene di poter convenire sulla proposta di agevolazione fiscale in favore degli autocarri adibiti esclusivamente ad uso delle scuole guida.

In particolare, nella fattispecie trattasi di attività esercitate dai privati con fini di lucro, alla stessa stregua di qualsiasi altra attività volontariamente e liberamente scelta o svolta. Invero, chi frequenta le scuole guida corrisponde tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento delle patenti.

Ne discende che non sembra possano essere prese in considerazione particolari ragioni per estendere l'area delle agevolazioni fiscali in materia, come cortesemente proposto dall'interrogante.

Il Ministro: PRETI.

CAPRARA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali siano i motivi che hanno consigliato la concessione di 800 metri quadrati di demanio marittimo alle spalle del porto di Capri (Napoli) per i nuovi mezzi *Aircraft* e per sapere perchè non si intenda, evitando così pericoli e danni per le installazioni balneari, per le categorie dei motoscafisti e battellieri, concedere semmai uno spazio sufficiente non all'esterno ma all'interno del porto dove vi sono banchine adatte allo scopo. (21013)

RISPOSTA. — La concessione di un'area demaniale marittima alla società Aeronave a Capri, è stata assentita in esito a regolare istruttoria e previo parere favorevole di tutti gli enti interessati.

In particolare l'ufficio del genio civile, opere marittime, è l'ente provinciale per il turismo — considerando le esigenze dei collegamenti dell'isola alla terraferma che si fanno di anno in anno sempre più pressanti, e considerando che la zona prescelta in Capri è la più idonea dal punto di vista funzionale — hanno espresso il proprio parere favorevole, in merito alla detta concessione, subordinando però all'impegno, da parte della società, di demolire gli impianti e di lasciare libera la zona allorquando il piano regolatore di quel porto passerà alla fase esecutiva.

Per quanto concerne la possibilità di realizzare la piattaforma per l'approdo degli *hovercrafts* all'interno del porto, si è ritenuto che una tale soluzione avrebbe arrecato notevole danno al traffico portuale e una sua congestione, anche in relazione ai previsti lavori di ampliamento del porto stesso.

In merito, infine, alla necessità di assicurare l'imbarco e sbarco di persone che si recano, a mezzo di battelli, presso gli stabilimenti balneari della zona, ed al fine di non

arrecare alcun nocumento agli stabilimenti stessi, l'ufficio del genio civile, opere marittime, rilevando che l'esistente pontiletto pubblico sarebbe stato incorporato dalla costruenda piattaforma di approdo degli *hovercrafts*, ha prescritto l'obbligo per la società di costruirne un altro, delle stesse caratteristiche e dimensioni.

Il Ministro: NATALI.

CAPRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulle norme di avanzamento dei sottufficiali nell'arma dei carabinieri. Fin dal 1963 è stato abolito l'esame per il passaggio dal grado di maresciallo di alloggio a maresciallo maggiore ed instaurato, invece, per i brigadieri di alloggio (*Bollettino ufficiale* dei carabinieri anno 1958; giornale militare ufficiale dispensa 25, e successivo *Bollettino ufficiale* dei carabinieri dispensa 7 straordinaria 1966). Considerato che i brigadieri sono comandanti titolari di stazione come lo sono i marescialli con le stesse attribuzioni e responsabilità, appare non razionale tale discriminazione. Fermo restando l'obbligo degli esami per coloro i quali desiderano concorrere a scelta, appare perciò necessario sopprimere tali esami, oppure, in linea subordinata, far concentrare in un reparto di istruzione per un dato periodo tutti i concorrenti che avranno in tal modo un tempo sufficiente per l'aggiornamento e la preparazione, in analogia a quanto avviene per gli ufficiali che aspirano a conseguire il grado di maggiore.

L'interrogante chiede, in definitiva, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, come il caso richiede, per adeguare le norme dei carabinieri a quelle delle altre forze armate dove gli esami sono previsti nel grado da sergente a sergente maggiore previa frequenza di un corso di perfezionamento. (21943)

RISPOSTA. — Gli esami previsti per l'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri rispondono alla esigenza di accertare, ad un determinato livello di carriera, il possesso dei requisiti di cultura generale e di capacità professionale necessari per l'espletamento dei compiti di sempre maggiore impegno e responsabilità ad essi attribuiti.

L'anticipo degli esami dal grado di maresciallo capo a quello di brigadiere, disposto nel 1963 nei limiti delle facoltà consentite dalle norme vigenti, ha inteso rendere l'accertamento meno difficoltoso per gli interessati, che sono così chiamati alle prove in età più

giovane e quindi in migliori condizioni per una proficua preparazione.

Le disposizioni allora emanate appaiono tuttora valide e rispondenti alle esigenze del servizio per cui non si ravvisa di doverle modificare.

Quanto alla suggerita riunione in un reparto d'istruzione, per un periodo di aggiornamento e di preparazione, dei brigadieri prossimi all'avanzamento, ciò non troverebbe giustificazione in concrete necessità, in quanto le prove in atto previste vertono su argomenti professionali che, rientrando nella pratica quotidiana e formando oggetto di istruzioni periodiche, debbono essere nelle linee essenziali sufficientemente noti agli interessati.

Il Ministro: TREMELLONI.

CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia a conoscenza che:

a) fino a oggi, nè l'amministrazione provinciale nè l'amministrazione comunale di Catanzaro hanno preparato il progetto di bilancio per l'esercizio 1967, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli;

b) in violazione all'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1924 e successive modifiche il prefetto, con sua circolare del 7 febbraio 1967, ha stabilito come termine ultimo per la preparazione del progetto di bilancio del corrente esercizio, il 31 marzo 1967;

c) nonostante tale termine non sia stato rispettato nè dall'amministrazione provinciale nè dall'amministrazione comunale di Catanzaro, il prefetto non ha adottato nessun provvedimento sostitutivo per la compilazione dei bilanci dei due enti suddetti;

d) pur non essendo stata richiesta autorizzazione all'esercizio provvisorio, sia il comune sia la provincia di Catanzaro hanno già affrontato spese che saranno coperte da futuri stanziamenti nel bilancio 1967.

L'interrogante desidera sapere quale provvedimento il ministro intenda adottare al fine di accertare una eventuale responsabilità amministrativa nei confronti di quegli amministratori che, approntando con enorme ritardo i bilanci preventivi, provocano gravi danni agli enti amministrativi. (21592)

RISPOSTA. — Il prefetto di Catanzaro non ha mancato di svolgere ogni più opportuna azione affinché le amministrazioni di quegli enti locali approntassero il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nei termini di legge.

Per altro, tenuto conto che per cause obiettive, dovute alle note difficoltà della finanza locale, la formazione del bilancio si rende a volte estremamente complessa, il prefetto, con circolare del 7 febbraio 1967, nel richiamare la data del 15 ottobre stabilita dall'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ha assegnato come ultimo termine, alle amministrazioni che non avevano ancora formato il bilancio 1967, la data del 31 marzo 1967.

Per quanto concerne, in particolare, le amministrazioni della provincia e del comune capoluogo si è ritenuto, inoltre, opportuno attendere la definizione — recentemente intervenuta per la provincia ed imminente per il comune — degli altri riguardanti il bilancio dell'esercizio precedente, e cioè al fine di dare un'impostazione realistica al nuovo bilancio preventivo, definitivamente approvati, specialmente in ordine ai mezzi occorrenti per il ripiano del disavanzo.

Il prefetto si riserva di intervenire ancora, nei modi di legge, nel caso che, una volta acquisiti i cennati elementi, l'adempimento in questione dovesse essere ulteriormente ritardato.

Quanto alle spese impegnate nelle more dell'approvazione del bilancio, si osserva che le norme vigenti non prevedono, per gli enti locali, alcuna particolare disciplina dell'esercizio provvisorio. Gli enti stessi possono, pertanto, secondo l'orientamento della Corte dei conti, assumere impegni nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio precedente.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di intervenire e quali provvedimenti ritenga di poter prendere a favore delle piccole aziende a carattere artigianale e delle società, aventi limitate disponibilità economiche, le quali corrono il rischio di sospendere ogni attività, con grave pregiudizio specie per i lavoratori, per la lentezza con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al rimborso, a volte anche dopo un anno, degli assegni familiari anticipati, secondo le norme vigenti, dalle aziende e dalle società suddette ai propri dipendenti. (20277)

RISPOSTA. — Il ritardo che l'interrogante lamenta nel rimborso dei saldi di assegni fa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

miliari risultanti dalle denunce del modello GS. 2 a favore delle aziende in generale e di quelle artigiane in particolare è stato effettivamente riscontrato presso le maggiori sedi periferiche dell'INPS di Napoli, Roma e Milano dove è in fase di avanzata attuazione la meccanizzazione del servizio in parola.

L'installazione degli impianti elettrocontabili — che sarà quanto prima ultimata. — consentirà una maggiore speditezza delle procedure il controllo delle denunce suddette ed una notevole riduzione dei tempi di liquidazione.

Il Ministro: Bosco.

CASSANDRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che il palazzo Della Marra, antica costruzione del seicento sito nella città di Barletta (Bari) e già acquistato dallo Stato per 18 milioni, è dal momento dell'acquisto in stato di abbandono e rischia di andare in completa rovina — se ritengano indispensabile, al fine di tutelare un patrimonio artistico nazionale, intervenire con urgenti opere di restauro. (16416)

CASSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che analoga interrogazione rimasta senza risposta fu presentata un anno fa — quali siano i motivi per cui a distanza ormai di molti anni dall'acquisto da parte dello Stato del palazzo Fraggianni-La Mara, preziosa costruzione seicentesca della città di Barletta, non sia dato corso a lavori di restauro resi ancor più urgenti dalle preoccupanti condizioni di fatiscenza dello stabile che rappresenta un patrimonio artistico di notevole valore. (20945)

RISPOSTA. — La questione del restauro del palazzo Fraggianni-La Marra è subordinata alla creazione di un museo civico nelle sale dello stesso, sulla cui realizzazione si è espresso il consiglio superiore delle antichità e belle arti che, però, ha ravvisato la necessità di effettuare un sopralluogo prima di dare un giudizio definitivo in merito ai criteri di sistemazione. Detto sopralluogo sarà quanto prima effettuato.

Si fa, per altro, presente che la soluzione dell'intera questione è condizionata al finanziamento delle relative spese da parte della Cassa per il mezzogiorno, alla quale è stata prospettata la questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

CATELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali indizi e conclusioni si è inteso escludere i laureati in chimica farmaceutica dalla ammissione agli esami di abilitazione per matematica, osservazioni scientifiche nella scuola media statale, apportando così un criterio di discriminazione tra i laureati dediti all'insegnamento. (20079)

RISPOSTA. — Premesso che la laurea in chimica farmaceutica non figura tra i titoli rilasciati dalle facoltà universitarie, si presume che l'interrogante intenda riferirsi alla laurea in farmacia.

Al riguardo si fa presente che nella predisposizione del decreto presidenziale concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media statale, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono state tenute presenti, in linea di principio, le esigenze e finalità educative di tale tipo di scuola, le quali richiedono da parte dei docenti una formazione pedagogico-didattica ed una preparazione culturale specificamente orientate. Correlativamente, per ciò che riguarda l'individuazione dei titoli di studio necessari per l'ammissione a tali esami, è stata seguita, per quanto possibile, la tendenza a riconoscere validi i titoli che dimostrassero un orientamento almeno principale verso l'insegnamento da parte di coloro che ne fossero in possesso.

Per quanto concerne la terza classe di esami di abilitazione (matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali) si è dovuto per altro tenere conto che attualmente nessun titolo di studio soddisfa pienamente le esigenze didattiche che essa comporta. Ed invero talune lauree si presentano manchevoli per quanto riguarda le conoscenze di matematica mentre altre appaiono tali per quanto attiene alle osservazioni ed elementi di scienze naturali. Sono stati pertanto riconosciuti validi per l'ammissione alla classe di esami di cui è parola i titoli risultanti di almeno parziale soddisfazione che offrono al contempo garanzia di preparazione culturale orientata verso l'insegnamento.

In relazione a tali criteri, si è ritenuto di non poter comprendere tra i titoli suddetti la laurea in farmacia dato che essa non ha finalità di preparazione all'insegnamento ed il piano di studio ad esso relativo non comprende alcun insegnamento che abbia attinenza con le discipline matematiche.

Si deve per altro tenere presente che ai sensi dell'articolo 6 del menzionato regolamento detta laurea è titolo valido, per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, purchè esso sia stato o venga conseguito entro i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore del regolamento in parola.

Tale norma transitoria ha lo scopo di salvaguardare le aspettative dei laureati in farmacia che si trovano ad essere già impegnati nell'insegnamento e che aspirano a conseguire l'abilitazione per continuare a prestare servizio a pieno titolo nella scuola.

Il Ministro: GUI.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — premesso che risulta all'interrogante che alcune ditte di autotrasporto usufruiscono di numerose concessioni per trasporti internazionali di merci (TIR) pur utilizzando i permessi stessi in parte o solo formalmente — con quali criteri vengano assegnati dai competenti uffici della motorizzazione civile i permessi in questione.

Si chiede, altresì al ministro se sia a conoscenza della compravendita dei permessi in parola nota a tutto il settore.

Infine l'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno disporre il riesame di tutti i permessi concessi dando vita, nel contempo, ad un albo nazionale di autotrasportatori che fruiscono dei permessi (TIR) al fine di riportare la necessaria serenità di lavoro in questo particolare e delicato settore della vita nazionale. (21256)

RISPOSTA. — Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada sono accordate, in concorso fra tutti i richiedenti, tenendo essenzialmente conto dei seguenti criteri preferenziali: consistenza del parco automobilistico, anzianità della ditta, priorità della domanda.

Le autorizzazioni che si rendono di volta in volta disponibili vengono anche parzialmente destinate al potenziamento dell'attività di imprese già abilitate al trasporto internazionale e che si dimostrano più meritevoli di un'ulteriore concessione; in tal caso la scelta viene operata in base all'intensità dei servizi prestati.

È comunque da tener presente che la grande maggioranza delle ditte è in possesso di una autorizzazione permanente (o dell'equivalente numero di permessi per viaggi singoli) e che sono rarissime le imprese dotate di più di due autorizzazioni.

Il compito di questo Ministero non si esaurisce per altro nel semplice rilascio dei documenti di abilitazione agli aventi titolo, nei limiti consentiti dagli appositi accordi internazionali; l'impiego di ogni autorizzazione è infatti accuratamente seguito mediante i controlli che si rendono materialmente possibili senza aggravare in misura eccessiva le incombenze amministrative e burocratiche a carico delle imprese.

Ne consegue non soltanto la sospensione od il fermo definitivo dell'attività delle ditte colpevoli di infrazione, ma anche il mancato rinnovo delle autorizzazioni che non vengono convenientemente utilizzate; per quest'ultimo accertamento si tiene conto delle notizie sui trasporti fornite dalle imprese stesse e convalidate dalle competenti autorità di frontiera, quando non si ha modo di provvedere (come accade, ad esempio, per le relazioni con la Germania) all'esame di un documento fiscale sulla cui attendibilità non può sorgere dubbio alcuno.

Non è quindi possibile che una ditta conservi autorizzazioni non sufficientemente utilizzate, a meno che l'eventuale provvedimento di rinnovo non tragga origine da irregolarità, non sempre riscontrabili, nelle documentazioni presentate.

Non è neppure possibile la compravendita dell'autorizzazione al trasporto internazionale, per lo meno nel significato legittimo del termine. Anche quando — come nel caso di traffici fra i paesi della CEE — il foglio di autorizzazione porti solo l'indicazione della ditta e non anche quella del veicolo, o dei veicoli, autorizzati, l'autorizzazione è valida esclusivamente per l'impresa intestataria e per un automezzo di proprietà dell'impresa medesima. E l'acquisto di un veicolo già autorizzato a nome di altra ditta non conferisce all'acquirente alcun titolo per ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a suo nome; quand'anche il venditore rinunci.

Si aggiunge che, a differenza di quanto consentito per i trasporti interni, l'autorizzazione al trasporto internazionale non si trasferisce neppure a seguito di cessione totale dell'azienda, salvo quando si tratti di cessione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

fra parenti in linea retta e fra coniugi o nel caso di trasformazione o fusione di società.

Quanto sopra, naturalmente, non esclude la possibilità che, sulla base di accordi privati, una ditta eserciti irregolarmente l'attività di trasporto con un'autorizzazione ed un veicolo intestato ad altri. Si tratta evidentemente di situazioni che non è facile conoscere, e soprattutto, accertare, per l'ovvio interesse delle parti a tenerle nascoste; comunque, questo Ministero non ha alcuna difficoltà ad adottare gli opportuni provvedimenti nei casi che gli vengono segnalati con la necessaria attendibilità o dei quali acquisti la cognizione diretta.

Non si vede infine l'esistenza di motivi validi per disporre una revisione totale delle autorizzazioni in atto, tenuto conto, come già si è accennato, che le autorizzazioni stesse sono soggette a controllo periodico e vengono ritirate non appena se ne accerti l'uso irregolare o insufficiente. Va anzi considerato che la notizia di un provvedimento del genere non contribuirebbe affatto alla serenità del settore, ma creerebbe invece un pericoloso stato di allarme proprio in una categoria di trasportatori che serve più delicate e complesse relazioni di traffico, spesso con impiego a lungo termine, e che deve pertanto poter fare affidamento su un minimo di sicurezza e di continuità di lavoro.

Ciò non significa che il sistema in vigore per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale sia da considerare perfetto e intangibile; e proprio nell'intento di avere sempre maggiori lumi nell'ininterrotta opera di miglioramento e aggiornamento, sta per essere insediata un'apposita commissione consultiva, composta da rappresentanti dei vettori in conto proprio e di terzi, la quale avrà il compito di fornire in merito tutti i consigli e suggerimenti che saranno dettati dall'esperienza diretta degli operatori.

Il Ministro: SCALFARO.

CETRULLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga opportuno far meglio chiarire l'applicazione della circolare del 6 febbraio 1967 n. 928 protocollo n. 470498 avente per oggetto la sospensione dell'indennità integrativa speciale mensile e ricupero delle somme finora pagate ai titolari di pensioni che prestino opera retribuita.

Con tale circolare si è preteso di interpretare lo spirito della legge 27 maggio 1959, n. 324 e si è finito, invece, col confondere la indennità integrativa mensile, liquidata dal-

lo Stato, con la indennità di contingenza, che dallo stesso non è riconosciuta per legge, dato che essa è riconosciuta ai lavoratori dell'industria in base al Concordato 25 maggio 1946 articolo 2 fra industria e sindacato.

D'altra parte è manifesta l'intenzione del legislatore di non retribuire due volte la stessa indennità e, con l'applicazione del settimo comma dell'articolo 2 della legge, cui la circolare si richiama, lo Stato si esime da tale evenienza; ma nel caso in esame il Tesoro corrisponde detta indennità una sola volta. Pertanto si desume che la interpretazione data alla legge, dalla circolare succitata, non sia consona allo spirito del legislatore e pertanto passibile di revoca, specialmente quanto è riferito a retribuzione da parte di privati e non di enti statali. (21245)

RISPOSTA. — Con circolare del 31 marzo 1967, n. 932, protocollo n. 471227, è stato chiarito alle dipendenti direzioni provinciali del Tesoro che le istruzioni impartite con la precedente circolare del 6 febbraio 1967 n. 928, richiamata dall'interrogante, devono intendersi applicabili soltanto nei confronti dei titolari di pensione ordinaria in servizio presso amministrazioni pubbliche o presso enti che non perseguano fini di lucro, di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1270, e non anche nei riguardi dei pensionati che prestino opera retribuita presso aziende, ditte ed enti privati.

Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.

COCCO MARIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere la esatta interpretazione della norma che concerne la elezione dei due vicepresidenti del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

L'articolo 15 della legge 9 dicembre 1966, n. 1533, modificato dalla legge 19 febbraio 1966, n. 27, dispone infatti che l'Assemblea nazionale, composta dai presidenti delle casse mutue provinciali elegge, con voto diretto a scrutinio segreto, ogni quattro anni i vice presidenti del consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del collegio sindacale centrale.

Per altro, l'articolo 11 della stessa legge determina una precisa condizione di eleggibilità soltanto per il presidente della cassa mutua provinciale, nel senso che debba essere eletto « uno dei nove rappresentanti degli artigiani, eletti dall'assemblea provinciale,

mentre nessuna condizione pone per la elezione dei vicepresidenti, nè una precisa condizione di eleggibilità è posta, per i membri del collegio sindacale della cassa mutua provinciale, dall'articolo 14.

Ciò premesso, poichè il citato articolo 15 riguarda insieme i vice presidenti del consiglio centrale ed i membri del Collegio sindacale centrale, si domanda se i vicepresidenti di detto consiglio, come i componenti del collegio sindacale, possano essere eletti dall'Assemblea nazionale, nella sua sovranità di scelta, anche al di fuori dei votanti nella assemblea stessa e, in via subordinata, fra gli altri componenti del consiglio centrale, del quale fanno parte un rappresentante del comitato centrale per l'artigianato il quale, in mancanza di una precisa limitazione, ha potuto eleggere al di fuori dei propri componenti il proprio rappresentante nel Consiglio centrale della Federazione, ai sensi del citato articolo 15 della legge n. 1538, ed il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524.

Inoltre, una diversa interpretazione della norma che riguarda la elezione dei due vicepresidenti della federazione porrebbe l'Assemblea nazionale dinanzi alla soluzione obbligata di eleggere normalmente a tale carica, per la sostituzione del presidente nella continuità della sua funzione, almeno uno dei due vicepresidenti nella persona del presidente della Cassa mutua della stessa provincia ove ha sede la federazione, e ciò per evidenti ragioni economiche, le quali interessano la Federazione, per evitare le spese di un vicepresidente residente fuori Roma, ove questi sia incaricato della sostituzione del presidente, e interessano l'artigiano che a tale carica sia preposto, in quanto per lo esercizio della funzione egli non potrà dedicare la continuità della propria presenza alla gestione della propria azienda (19138)

RISPOSTA. — Si premette che l'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, modificato dalla legge 9 febbraio 1966, n. 27, ha esteso anche al vice presidente della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani la condizione di eleggibilità, già prevista per il presidente, di essere uno dei dodici artigiani eletti dall'Assemblea provinciale.

Ciò nonostante, si esprime l'avviso che, in mancanza di disposizioni contrarie, l'Assem-

blea nazionale possa eleggere i due vice presidenti del consiglio centrale della Federazione nazionale scegliendoli al di fuori dei votanti nell'assemblea stessa — e cioè dei presidenti delle Casse mutue provinciali, membri di diritto dell'assemblea — purchè per titolari di impresa artigiana in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente invece che da un esame congiunto degli articoli 15 e 16 della citata legge n. 1533 emerge chiaramente come l'elezione dei vice presidenti non avvenga in seno al consiglio centrale ma sia antecedente alla costituzione del consiglio stesso, il che rende inattuabile l'ipotesi prospettata dall'interrogante di considerare eleggibili alla carica di vice presidente i membri del consiglio centrale ancora *in fieri*.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CODACCI PISANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali istruzioni siano state date ai rappresentanti italiani presso la Comunità economica europea perché nell'imminente regolamentazione della politica comune del tabacco venga data piena attuazione alle impegnative dichiarazioni pronunziate dal Sottosegretario di Stato alle finanze dinanzi alla Camera dei deputati a nome del Governo durante la seduta del 23 gennaio 1967 interamente dedicata a tale argomento e secondo le quali « è ferma volontà del Governo di mantenere il regime di monopolio fiscale, che va dalla direzione delle coltivazioni alla vendita dei prodotti »; mentre « la permanenza del regime di monopolio si concilia pienamente con gli impegni del trattato di Roma ». Non sembra che le autorità della Comunità economica europea abbiano ancora preso atto di tale rinnovato impegno del Governo italiano, mentre i rappresentanti italiani a Bruxelles rischiano di pregiudicare la situazione in esso ben diverso, aderendo a dichiarazioni di principio, dalle quali dopo qualche mese vengono tratte conseguenze in netto contrasto con le prese di posizione ufficiali del Governo italiano. Ciò accadrebbe, ad esempio, se fosse vera la notizia diramata dall'agenzia di stampa Europe-MEC-Euratom il 17 febbraio, secondo cui la commissione della CEE avrebbe dedicato in questa settimana un primo dibattito approfondito al problema della trasfor-

mazione dei monopoli di Stato del tabacco in Francia e in Italia e avrebbe constatato che tali monopoli sono sia di produzione, sia di commercializzazione. L'aspetto della produzione sarebbe stato tralasciato, mentre la commissione avrebbe già definito il proprio atteggiamento per il commercio all'ingrosso arrivando alla conclusione che prima della fine del periodo di transizione i monopoli dovrebbero avere rinunciato al diritto esclusivo di importazione. Una simile rinuncia sarebbe di grave pregiudizio alla realizzazione delle dichiarazioni predette, pronunziate a nome del Governo dinanzi alla Camera dei deputati, nella seduta del 23 gennaio 1967 e si resta perciò in attesa di una smentita, o di adeguati chiarimenti al riguardo. (20698)

RISPOSTA. — L'interrogante fa riferimento ad una notizia diramata dall'agenzia di stampa Europe-MEC-Euratom, secondo cui la commissione della CEE avrebbe dedicato un primo dibattito approfondito al problema della trasformazione dei monopoli di Stato del tabacco in Francia ed in Italia, riconoscendo l'aspetto della produzione, ma disattendendo quello del commercio all'ingrosso per il quale i monopoli dovrebbero rinunciare al diritto esclusivo di importazione prima della fine del periodo di transizione.

Ora, a parte che una tale presa di posizione della commissione, se deve ritenere esatta l'informazione dell'agenzia succitata, dovrà essere sottoposta all'esame degli Stati membri e si ha notizia ufficiosa di una prossima riunione multilaterale tra esperti degli Stati membri che la commissione avrebbe intenzione di indire quanto prima, sta di fatto che il problema non potrà essere avulso da quelli della progettata politica agricola comune del tabacco greggio e dell'armonizzazione dei regimi fiscali dei tabacchi lavorati, per i quali non vi è stata ancora una presa di posizione ufficiale da parte della Commissione CEE.

Si esprime pertanto l'avviso che soltanto da un esame approfondito da compiersi prima in sede di esperti dei Paesi membri dell'insieme dei problemi succitati si possa giungere a delle proposte accettabili che contemperino le necessità sia fiscali, sia sociali dei singoli Paesi. Ed è soltanto sulla base delle conclusioni che sarà possibile trarre da dette riunioni che, nella sede più elevata del consiglio dei ministri della Comunità, il Governo italiano potrà far valere l'impegno, cui si riferisce l'interrogante, di un completo man-

tenimento del regime di monopolio fiscale vigente in Italia che va dalla coltivazione alla vendita.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi, nonostante il diverso avviso degli anni precedenti e delle altre province d'Italia, il provveditorato agli studi di Roma ha escluso dalla graduatoria provinciale per l'insegnamento dell'elettronica generale negli Istituti tecnici industriali, di cui all'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze 1966-67, i laureati in fisica.

Per conoscere, infine, se sia possibile dare un indirizzo generale che eviti soprusi, discriminazioni e quindi esclusioni addirittura di laureati che per anni sono stati inclusi in dette graduatorie, così come seguita ad accadere per tutta Italia. Tra l'altro esiste una disciplina affine, cioè la radioelettronica, per la cui classe di concorso la laurea in fisica è primo titolo valido. (19421)

RISPOSTA. — In base alle vigenti norme, i titoli validi per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie sono determinati dalle ordinanze annuali sulla base delle classi di abilitazione relative ai vari insegnamenti.

Ai fini del conferimento delle supplenze per l'insegnamento di elettronica e per altri insegnamenti specializzati degli indirizzi di più recente istituzione degli istituti tecnici, le ordinanze ministeriali non hanno potuto prevedere, in applicazione del menzionato criterio, i titoli validi, dato che gli stessi insegnamenti non sono riferibili a classi di esami di abilitazione e di concorso vigenti.

D'altra parte, non si è ritenuto opportuno fissare ugualmente, sul piano generale, tali titoli, tenuto conto che sono in corso i lavori per stabilire con l'appropriato strumento giuridico (regolamento) le classi di abilitazione dei predetti insegnamenti; pertanto, con le ordinanze ministeriali si è rimessa la determinazione dei titoli di accesso agli stessi insegnamenti alle autonome valutazioni delle commissioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, considerate, tra l'altro, le garanzie che al riguardo derivano dalla struttura di tali organi collegiali e dal previsto intervento consultivo degli organi scolastici (presidi) più vicini alla esperienza dei nuovi indirizzi ed insegnamenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Per quanto riguarda il caso prospettato dall'interrogante, risulta che la commissione della provincia di Roma ha correttamente ed oculatamente assolto il compito ad essa assegnato secondo l'ordinanza ministeriale e che ha riconosciuto soltanto la laurea in ingegneria elettronica quale titolo valido per l'insegnamento di elettronica sulla base di considerazioni che strettamente attengono all'esigenza di affidare l'insegnamento medesimo a personale particolarmente qualificato.

Si precisa, infine, che la classe di esami d'abilitazione, alla quale l'interrogante ha inteso riferirsi come a classe relativa ad insegnamento affine all'elettronica, riguarda gli insegnamenti di elettrotecnica e radiotecnica e non quello di radioelettronica (classe XXX del regolamento 29 aprile 1957, n. 972).

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano il rinnovo della presidenza alla cassa di risparmio di Foligno (Perugia). (20124)

RISPOSTA. — La questione cui si riferisce l'interrogante sarà esaminata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in una delle prossime riunioni.

Il Ministro: COLOMBO.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Giovanni Epifani — posizione numero 1.311.726 — residente a Cannara (Perugia) via Conditto, 22. (21517)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra del signor Giovanni Epifani è stata definita negativamente con il decreto ministeriale del 16 maggio 1964, n. 2057001 adottato in conformità del giudizio espresso dalla commissione medica di Firenze nella visita collegiale del 27 settembre 1963 e confermato dalla commissione medica superiore nella seduta del 23 dicembre successivo.

Con detto provvedimento, infatti, all'interessato è stato negato, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento degli esiti di pregresso congelamento ai piedi per i quali aveva fruito, in precedenza, di indennità per una volta tanto pari ad una annualità della pensione di ottava categoria.

Poiché avverso il succitato decreto di diniego il signor Epifani ha proposto ricorso giurisdizionale n. 639265, il relativo fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ostano all'installazione del telefono nella frazione di Colle Sant'Angelo di Arrone (Terni). (21804)

RISPOSTA. — La richiesta avanzata nel 1962 dal comune di Arrone, intesa ad ottenere il collegamento telefonico della frazione di Colle Sant'Angelo con spesa a carico dello Stato, non poté essere accolta, in quanto gli abitanti della predetta località erano 104, numero cioè inferiore al minimo di 200 richiesto dalle disposizioni di legge.

Si soggiunge che non può procedersi ad un riesame della situazione, in quanto nessun'altra istanza è stata presentata per il collegamento di che trattasi dal comune interessato, nel termine stabilito dalla legge 20 maggio 1966, n. 368.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi che hanno portato la società Terni a rifiutare la vendita — prima assicurata — agli operai ex minatori che li occupavano da decenni, degli appartamenti siti in località Le Corone di Spoleto (Perugia).

Per sapere, inoltre, se su pressioni partitiche — dopo la nomina dell'attuale direttore del partito socialista — la cessione avverrebbe solo per gli iscritti a detto partito. (21805)

RISPOSTA. — Gli appartamenti della società Terni siti in località Le Corone di Spoleto sono tutti occupati da dipendenti o ex dipendenti della società stessa, i quali non sono soltanto ex minatori, ma lavoratori impiegati anche in altri settori dell'azienda.

Non è vero che l'azienda si rifiuti di vendere gli appartamenti agli attuali occupanti tant'è vero che sono in corso di esame le richieste di acquisto sinora pervenute, al fine

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

di procedere alle assegnazioni, previo accertamento del valore degli immobili.

Non ha alcun fondamento, infine, l'asserzione secondo la quale la cessione degli appartamenti avverrebbe solo per gli iscritti al partito socialista, in quanto le vendite si effettuerebbero esclusivamente a favore degli attuali locatari.

Il Ministro: Bo.

DE CAPUA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere notizie in merito ai 25 appartamenti costruiti dalla GESCAL, completati da oltre un anno in Modugno (Bari), e non ancora consegnati, nel rione San Giacomo.

Le 5 palazzine già da tempo dotate dei servizi di fogna, acqua e luce, dovrebbero accogliere 25 assegnatari che vivono, in buona parte, in abitazioni malsane.

L'interrogante è stato informato che nei giorni scorsi detti 25 assegnatari hanno sfilato lungo le strade del paese con cartelli di protesta e sono stati ricevuti in municipio dal sindaco che da tempo si va invano interessando presso la GESCAL per sbloccare la pratica. (19791)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati è risultato che la GESCAL non ha potuto autorizzare tempestivamente la consegna degli alloggi costruiti nel comune di Modugno, per la mancata realizzazione di talune opere di sistemazione esterna e dell'allacciamento ai pubblici servizi, lavori che solo parzialmente sono a carico della stessa GESCAL.

Oltre a ciò la consegna in parola è condizionata dalla preliminare compilazione dei contratti definitivi di assegnazione, sulla base della prescritta documentazione tecnico-catastrale (carature, planimetrie, ecc.) che il competente IACP di Bari, nella qualità di stazione appaltante, non ha ancora fatto pervenire alla gestione.

Quest'ultima, comunque, tenuto conto del particolare stato di disagio degli interessati, ha autorizzato in via eccezionale il predetto IACP a consegnare agli assegnatari gli alloggi in parola, ancora sprovvisti di energia elettrica, previa sottoscrizione di contratti provvisori.

La consegna degli alloggi è stata materialmente effettuata ai primi del mese di febbraio 1967.

Il Ministro: Bosco.

DE LEONARDIS E DE MEO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* —

Per sapere se sia al corrente che in varie zone del Gargano in provincia di Foggia gli utenti non captano le trasmissioni del secondo canale della televisione, e se, pertanto, ritenga necessario installare un ripetitore sulla esistente rampa del primo canale, già costruita sul monte Elio. (21636)

RISPOSTA. — Sul monte Elio è già in funzione, sin dal 28 dicembre 1966, un ripetitore per il secondo programma televisivo che serve i comuni di Carpino, Ischitella, Peschici e Rodi Garganico.

Per la diffusione del secondo programma nella zona del Gargano è, inoltre, prevista per la fine del 1968 l'attivazione del ripetitore di Sannicandro Garganico, destinato a servire il comune omonimo.

Resta così da provvedere per altre località del Gargano, come Cagnano Varano, Vico Gargano e Vieste dove la ricezione dei programmi della seconda rete televisiva è tuttora deficiente.

Il problema è per altro ben noto alla concessionaria RAI, la quale, pur non potendo anticipare notizie circa l'epoca in cui sarà possibile risolverlo, giacché i piani di costruzioni in corso di attuazione o di studio non prevedono altri lavori per la zona di che trattasi, ha assicurato che lo terrà nella migliore considerazione in vista dei futuri sviluppi della seconda rete.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga necessario valutare l'opportunità che il trasporto dei bovini acquistati nei paesi del MEC avvenga con automezzi appositamente attrezzati e non con vagoni ferroviari, diminuendo così notevolmente il tempo del trasporto ed eliminando conseguentemente gli enormi danni alle condizioni di salute del bestiame che un lungo e disagiato viaggio spesso determina. (19220)

RISPOSTA. — Gli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri paesi della CEE possono avvenire, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, oltre che per ferrovia anche con automezzi.

Pertanto nell'elenco dei posti di confine aperti al traffico internazionale, trasmesso alla Commissione della CEE, sono stati inclusi alcuni valichi stradali.

Tuttavia, poiché detti valichi sono sprovvisti delle necessarie attrezzature per operare il controllo sanitario degli animali, l'importazione

tazione è limitata ai prodotti ed avanzi di origine animale, ed avviene soltanto attraverso quei valichi ove ci sono gli uffici veterinari di confine.

Per altro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, che autorizza la spesa di 900 milioni per potenziare ed adeguare i servizi veterinari di confine alle moderne esigenze, questo Ministero, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ha allo studio l'elaborazione di un programma per la costruzione di installazioni sanitarie presso i più importanti posti di confine compresi quelli stradali.

Pertanto — una volta realizzate tali opere — gli animali vivi provenienti dalla CEE potranno liberamente transitare attraverso i predetti valichi.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DEMARCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come intendano rimediare all'assurda disparità di trattamento, determinata dalla legislazione pensionistica, fra gli operai che hanno interrotto la loro attività per servire la patria in guerra e quelli che hanno continuato a lavorare non essendo stati chiamati alle armi per qualsiasi motivo.

Infatti, allo scadere dei 35 anni dall'inizio del lavoro, i secondi si trovano svantaggiati sia per aver perso la paga durante il periodo militare sia per la mancanza delle assicurazioni naturalmente non versate in quel periodo. (21573)

RISPOSTA. — La pensione di anzianità istituita con legge 21 luglio 1965, n. 903, prescindendo dai limiti di età pensionabile del vigente ordinamento pensionistico generale, adempie unicamente allo scopo di agevolare, nel conseguimento delle prestazioni, chi ha contribuito in modo più consistente alla gestione assicurativa.

Atteso che l'istituzione della pensione di anzianità si traduce, in concreto, in un abbassamento dei normali limiti di età pensionabile, dall'ammontare dei contributi accreditati a ciascun lavoratore sono stati esclusi quelli figurativi il cui computo avrebbe, fra l'altro, determinato un ulteriore abbassamento del limite di età pensionabile, in contrasto con gli attuali indirizzi previdenziali in campo nazionale ed internazionale.

In sede di discussione in Parlamento della citata legge, il problema fu dibattuto e furono

presentati emendamenti intesi a considerare fra i contributi utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità anche quelli figurativi; per i motivi sopra esposti, tali emendamenti furono respinti.

Tuttavia il problema, oggetto di diverse proposte di legge, è attualmente all'esame della XIII Commissione (in sede referente) della Camera dei deputati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

DI GIANNANTONIO E BOSISIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi per i quali la commissione giudicatrice del concorso internazionale per un'opera lirica, bandito nel 1965 dalla fondazione « Rossini » e dal comune di Pesaro sotto l'egida del Ministero del turismo e dello spettacolo, ha deciso, dopo aver esaminato le diciotto opere concorrenti, di non assegnare i premi previsti dal bando.

Gli interroganti ritengono che decisioni così drasticamente negative in concorsi di risonanza internazionale, che vantano il patrocinio e il concorso finanziario dello Stato, oltre che poco convincenti sul piano di un presunto assoluto rigore critico (sembra improbabile che su diciotto concorrenti sia mancato uno meritevole di considerazione) sono anche controproducenti ai fini della cultura del turismo e del prestigio nazionale. Per i concorrenti, infine, che hanno dovuto affrontare ingenti spese per tassa e approntamento di copie costosissime (tanto della partitura generale, quanto degli spartiti per canto e pianoforte, e dei libretti) la mancata assegnazione di tutti e tre i premi in palio può costituire rischio come di una radicale squalifica personale facile a dilatarsi in una gratuita offesa per gli stessi cultori della musica.

Per dette ragioni gli interroganti ritengono che iniziative del genere, in mancanza di più serie garanzie, non vadano incoraggiate e non abbiano a beneficiare del patrocinio e del contributo del Ministero del turismo e dello spettacolo. (20225)

RISPOSTA. — Il concorso al quale si fa riferimento si è chiuso con esito negativo in quanto la commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, ha ritenuto che nessuna delle opere concorrenti fosse meritevole di premi.

Si ritiene che il giudizio negativo della commissione giudicatrice non debba considerarsi come elemento tale da sminuire il valore del concorso in parola.

In un concorso di composizione di carattere internazionale e fruente dell'apporto finanziario dello Stato, non si può, infatti, prescindere dalla esigenza che i premi vengano attribuiti non sulla base della semplice graduatoria, bensì partendo dalla preliminare verifica circa la presenza o meno nelle opere presentate di effettivi requisiti di valore, tali da giustificare il conseguimento di un premio, e non attribuendo, quindi, alcun premio, qualora nessuna delle opere presentate sia fornita di detti requisiti. Tanto più sembra, anzi, da giustificare detta rigorosa valutazione delle opere in concorso se si considera la notevole entità dei premi cui, secondo il bando, era da aggiungere l'esecuzione in Pesaro delle opere eventualmente premiate.

Per quanto riguarda le spese sostenute dai concorrenti per i materiali inviati al concorso e per la quota di iscrizione, esse erano chiaramente previste nel bando.

Per i concorrenti non premiati, il bando, tuttavia, prevedeva la restituzione dei materiali su richiesta ed a concorso ultimato così che i materiali stessi potranno nuovamente essere utilizzati dai rispettivi autori in occasione di altri concorsi.

Per quanto consta la quota di iscrizione è normalmente richiesta ai partecipanti in concorsi del genere, nei quali il contributo dello Stato concorre solo in parte a coprire le spese di organizzazione.

D'altra parte, avuto riguardo ai notevoli vantaggi morali e materiali riservati ai vincitori in simili competizioni, sembra giusto che i partecipanti contribuiscano, sia pure in misura limitata, alla organizzazione ed allo svolgimento delle gare stesse.

In relazione alle considerazioni sopra espresse sembra, quindi, potersi affermare che il concorso in parola — della cui commissione giudicatrice hanno fatto parte qualificati musicisti e direttori d'orchestra — si sia svolto con le dovute garanzie e che l'esito dello stesso non debba considerarsi motivo di degradazione professionale per i concorrenti, né tanto meno controproducente ai fini del prestigio nazionale e del significato artistico della manifestazione.

Il Ministro: CORONA.

DI LORENZO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare agli incresciosi contrattempi che si riscontrano per l'entrata in funzione del nuovo sistema di spedizione

e recapito dei bagagli a « piccola velocità » — segnatamente ad Augusta (Siracusa) — servizio espletato dall'Istituto nazionale trasporti, a seguito dell'accordo fra le ferrovie dello Stato e lo stesso Istituto nazionale trasporti, dato che un tale sistema, in verità a troppo « piccola velocità », danneggia seriamente chi deve ricevere o spedire pacchi e in particolar modo i commercianti. (21478)

RISPOSTA. — Soltanto nel 1966 è stato dato inizio ad una riforma del servizio delle spedizioni ordinarie in piccole partite, basata sulla collaborazione strada-rotaiia, e che contempla l'istituzione, nelle principali stazioni, di appositi centri di raccolta e di distribuzione del collettame, dai quali si irradiano localmente opportuni circuiti camionistici per la raccolta e consegna a domicilio delle merci, che vengono poi trasportate, tra centro e centro, a mezzo di carri completi.

Gli obiettivi di tale riforma sono quelli di ridurre i costi, di alleggerire la rete ferroviaria dalla circolazione di treni raccoglitori, e di offrire all'utenza un servizio migliore, confrontabile a quello oggi eseguito dai corrieri privati.

Nel quadro della nuova organizzazione è stata istituita ad Augusta un'agenzia dell'Istituto nazionale trasporti che funziona tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 e che dipende dal centro di raccolta e distribuzione di Siracusa, con la quale è collegata mediante circuiti camionistici che hanno frequenza giornaliera.

Effettivamente nella fase di avvio della nuova organizzazione si sono riscontrati ritardi nella resa dei trasporti, determinati da un'affluenza di spedizioni superiore alle previsioni.

In atto per altro, anche mercé la fattiva collaborazione prestata dalla direzione generale dell'INT, la situazione è sensibilmente mutata perchè sono state impartite opportune disposizioni al fine di eliminare gli inconvenienti inizialmente verificatisi.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

FERIOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno rivedere i criteri fissati per l'applicazione dell'articolo 85 del testo unico delle imposte dirette. Infatti, i criteri fissati per determinare la prevalenza del capitale sulla manodopera fanno sì che un gran numero di aziende commerciali gestite a carattere familiare, anziché

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

essere giustamente tassate per la ricchezza mobile in categoria C/2 vengono tassate in categoria B con conseguente ingiusto e pesante aggravio del carico fiscale. (21386)

RISPOSTA. In materia di classificazione dei redditi mobiliari, l'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 stabilisce, fra l'altro, che sono classificabili nella categoria C/1 i redditi prodotti nell'esercizio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia.

Consegue che per la classificazione del reddito di una impresa occorre tener conto unicamente della diversa concorrente nell'impresa stessa dei fattori capitale e lavoro. Trattasi, quindi, di un'indagine di fatto che va eseguita caso per caso, al fine di accertare quale dei due fattori abbia la prevalenza; accertamento che viene effettuato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette tenendo presenti le direttive di massima contenute nella circolare del Ministero delle finanze 18 dicembre 1959, n. 304250.

Non risulta che da parte degli uffici distrettuali venga sollevata alcuna pregiudiziale all'accoglimento delle richieste di classificazione in categoria C/1 del reddito delle piccole aziende commerciali ed industriali ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dall'articolo 85 anzidetto. Gli stessi uffici applicano tali norme e le direttive di cui alla citata circolare n. 304250 con la massima comprensione, prescindendo da qualsiasi considerazione che possa in qualche modo ostacolare la concessione del beneficio della minore classifica del reddito delle imprese organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari.

Allo stato delle cose non si ravvisa, quindi, la necessità di un riesame dei criteri vigenti in materia di classificazione dei redditi mobiliari delle piccole aziende commerciali, come cortesemente proposto dell'interrogante.

Il Ministro: PRETI.

FERRARIS E MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se ritengano necessario rinnovare una attiva propaganda anti-incendi, avvalendosi anche della RAI-TV, perchè la popolazione senza distinzione sia indotta a prendere opportune precauzioni allo scopo di prevenire incendi particolarmente nelle zone montane,

dove mozziconi di sigarette accesi hanno provocato ingenti danni distruggendo annosi patrimoni forestali e mettendo altresì in pericolo vite umane ed abitazioni, data la difficoltà di provvedere tempestivamente e con adeguati mezzi alle operazioni di spegnimento o di semplice isolamento. (21909)

RISPOSTA. — Il problema degli incendi boschivi è stato sempre tenuto presente da questo Ministero che annualmente, all'avvicinarsi della stagione estiva, non manca di attuare tutte quelle iniziative ritenute maggiormente idonee per prevenire ed arginare il fenomeno.

Tra le prime, figura anche la propaganda informativa rivolta al pubblico a mezzo di trasmissioni RAI-TV, che anche quest'anno, all'inizio della stagione estiva, sarà rinnovata.

Tra le seconde, si cita l'iniziativa di accordi presi con lo stato maggiore dell'esercito per assicurare il concorso del personale militare secondo speciali modalità concordate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per garantire anche agli incaricati di stazione e di passaggi a livello l'assistenza sanitaria, essendo costoro gli unici lavoratori che ne siano privi. (21783)

RISPOSTA. — In base all'articolo 11 della legge 6 gennaio 1963 n. 13, che regola la materia, gli incaricati acquistano diritto alla assistenza sanitaria allorché con essi sia stipulata una convenzione di durata non inferiore a 6 mesi e, durante tale periodo di tempo, la loro prestazione abbia luogo senza soluzione di continuità.

Ne consegue che rimangono esclusi dall'assistenza sanitaria gli incaricati che prestano la loro opera saltuariamente.

Si assicura che sarà posta allo studio la possibilità di prevedere l'estensione del diritto all'assistenza sanitaria anche in favore degli incaricati le cui prestazioni non abbiano luogo con quel carattere di continuità richiesto dalla legge in vigore.

Il Ministro: SCALFARO.

FIUMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno prevedere il passaggio allo Stato della scuola privata magistrale esistente ad Africo Nuovo (Reggio Calabria). (17598)

RISPOSTA. — La scuola magistrale Mariantonia Criaco di Africo Nuovo è stata autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 1965, a rilasciare il titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio.

Come è noto, in passato non si è proceduto alla istituzione di nuove scuole magistrali statali, essendone il relativo numero determinato per legge.

L'amministrazione sta ora provvedendo a raccogliere i dati necessari al fine di procedere, sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, alla elaborazione di un piano di istituzione di scuole magistrali statali.

Il Ministro: GUI.

FIUMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — di fronte all'astensione dalle lezioni degli studenti del liceo artistico di Reggio Calabria ed alla solidarietà data agli stessi da parte di tutti gli studenti degli altri istituti di istruzione secondaria della città, nella settimana decorsa — quali assicurazioni può dare agli studenti costretti a frequentare corsi in aule antigieniche ricavate in interrati di un albergo di piazza Indipendenza, sulla rapida effettiva messa a disposizione di locali idonei all'insegnamento. (20000)

RISPOSTA. — Per il liceo artistico di Reggio Calabria è prevista la sistemazione di un nuovo edificio da costruire appositamente con il contributo dello Stato, a cura dell'amministrazione comunale.

Alla predetta amministrazione — si precisa — sono stati concessi i seguenti contributi: su lire 55.000.000 nell'esercizio finanziario 1959-60, su lire 45.000.000 nell'esercizio finanziario 1961-62 e su lire 100.000.000 nell'esercizio finanziario 1964-65.

Si aggiunge che sono stati approvati il progetto generale per lire 33 milioni ed i progetti di primo stralcio e di secondo stralcio per lire 100 milioni ciascuno e che sono stati appaltati i lavori per l'importo di 200 milioni.

Il Ministro: GUI.

FIUMANO' E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza che, nella settimana decorsa e anche nella presente, gli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria hanno disertato le

lezioni allo scopo di richiamare la pubblica autorità su alcuni casi di epatite virale, verificatisi in quell'istituto e, inoltre, che molti altri casi si sono verificati in diverse località della provincia di Reggio Calabria;

2) l'entità del fenomeno della malattia e la sua pericolosità;

3) quali misure siano state adottate e si propongano di adottare in maniera efficace e se dette misure siano rapportate al noto grave stato sanitario in cui versa la provincia di Reggio Calabria. (20002)

RISPOSTA. — I casi di epatite virale verificatisi nella provincia di Reggio Calabria sono stati 29 di cui 20 nel comune capoluogo. Due casi, uno in dicembre e uno in gennaio, si sono verificati tra alunni del liceo scientifico Leonardo da Vinci e ciò ha causato lo sciopero di un giorno da parte degli allievi del predetto liceo.

Salvo il decesso di una religiosa dell'asilo infantile di Stilo, avvenuto il 18 gennaio scorso presso l'ospedale civile di Locri, la malattia, in tutti gli altri infermi, ha avuto decorso favorevole.

Questo Ministero ha provveduto a ripetute disinfezioni di tutte le scuole ed ha disposto il trattamento con gammaglobulina ai bambini delle collettività infantili (asili o scuole elementari) ove si sono manifestati casi di malattia. La profilassi con gammaglobulina è stata, inoltre, estesa ai familiari degli infermi.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

FIUMANO' E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere, di fronte all'enorme emozione provocata nell'opinione pubblica delle due province di Reggio Calabria e Messina:

1) come sia stato possibile il verificarsi della gravissima disgrazia, occorsa nella stazione turistica di Gambarie del comune di Santo Stefano d'Aspromonte in occasione di una gara sportiva di sci organizzata nella giornata di domenica 29 gennaio 1967, e a causa della quale hanno trovato la morte i giovanissimi Fausto Rosa e Valerio Moriconi e il signor Riccardo Virdia e, inoltre, hanno riportato ferite altri sportivi della neve;

2) se si era provveduto ad adottare le misure di sicurezza in uso per competizioni sportive del genere prima dell'inizio delle gare;

3) se, a parte il caso di competizioni sportive, la pista nevosa di monte Scirocco

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

nella stazione di Gambarie è fornita di attrezzature protettive, di fronte, soprattutto, ai pericoli rappresentati dal circostante bosco;

4) quali provvedimenti siano stati presi o si proponga di prendere per dare sicurezza agli amanti degli *sports* invernali e rendere agibile la pista di monte Scirocco;

5) quali opere siano previste da parte degli enti preposti per rendere sempre più attrezzata ed efficiente la località Gambarie, che corrisponde alle caratteristiche e ai requisiti di una stazione turistica invernale ed estiva, molto frequentata dalle popolazioni della provincia di Reggio Calabria e della città di Messina. (20130)

RISPOSTA. — In base agli elementi pervenuti dal Ministero dell'interno risulta che il 29 gennaio 1967, in Gambarie d'Aspromonte, si sarebbe dovuta disputare, a cura dello Sci CAI di Reggio Calabria, una gara di sci a carattere sociale-propagandistico, denominata trofeo Plasmon, riservata ai soci dello stesso sodalizio. Per detta gara, che non è stata poi disputata, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica erano assicurati dalla locale stazione dell'arma, che conta tra i suoi effettivi tre militari sciatori.

La giornata festiva e le favorevoli condizioni atmosferiche avevano richiamato in Gambarie una notevole massa di persone, calcolabili in alcune migliaia (4 mila circa).

Gli incidenti si sono verificati verso le ore 10 del mattino, ora in cui entrava in funzione la seggiovia e numerose persone, tra le quali alcune munite di sci, ne usufruivano per raggiungere la stazione a monte.

Fra dette persone erano i signori Valerio Marchesani, Fausto Rosa e Domenica Curro, non partecipanti alla gara in programma, né iscritti al CAI, i quali, raggiunta la sommità del monte, si lanciavano giù per il pendio ma dopo breve discesa andavano ad urtare contro dei grossi faggi situati lungo il pendio stesso, finendo quindi nel burrone sottostante.

Propagatasi la notizia dell'incidente, il comandante della stazione dell'arma ed i carabinieri che si trovavano sul luogo dove avrebbe dovuto svolgersi la gara, si recavano immediatamente alla stazione a monte, dopo aver sospeso l'ulteriore funzionamento della seggiovia per evitare che altre persone potessero confluire nella zona dell'incidente.

Seguiva i carabinieri anche il dottor Riccardo Virdia, consigliere dello Sci CAI e rappresentante della società Plasmon.

I militari, resisi conto della pericolosità della pista, hanno tentato di impedire che il dottor Virdia si lanciasse per il pendio, fino al punto di trattenerlo per le braccia, ma questi, incurante del pericolo, si lanciava ugualmente, nel generoso tentativo di portare soccorso alle vittime dell'incidente, rimanendo così egli stesso vittima di un mortale infortunio.

Nonostante gli inviti rivolti a voce alta dai carabinieri a tutte le persone presenti affinché si astenessero dall'effettuare la discesa, alcune di esse si lanciavano ugualmente lungo il percorso uscendo anche esse dalla pista e riportando lesioni varie.

A questo punto i militari dell'arma iniziavano le operazioni di soccorso, provvedendo con il canotto AKIA in dotazione al reparto, al trasporto delle salme dei giovani Fausto Rosa e Valerio Marchesani, nonché al soccorso dei feriti.

Venivano organizzati immediati soccorsi ed i feriti, a mezzo di autoambulanze fatte pervenire dai locali Ospedali riuniti e dalla CRI, venivano avviati in ospedale. Qui decideva anche il dottor Virdia.

Occorre a tal punto precisare che gli incidenti si sono verificati non « nel corso di una manifestazione sportiva » bensì in occasione dello svolgimento di una gara sociale, che poi non ha avuto luogo, e per il fatto che alcuni elementi del folto pubblico radunatisi sul posto si sono avventurati su un percorso non vigilato, e diverso da quello previsto per lo svolgimento della competizione.

Gli incidenti stessi, quindi, non possono considerarsi collegati alla manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo lo stesso giorno in Gambarie, e sono, perciò, rispetto ad essa completamente estranei.

Si precisa, inoltre, che in Gambarie d'Aspromonte, al momento dell'incidente, esisteva un servizio di pronto soccorso istituito dal comune di Santo Stefano d'Aspromonte, costituito da un medico e da un infermiere. Il pronto soccorso, come ha assicurato lo stesso sindaco, è fornito non solo di tutti gli strumenti tecnici necessari per sopperire alle normali esigenze, ma anche di sufficiente materiale sanitario.

Oltre a quanto sopra riferito si rende noto che la giunta municipale di Santo Stefano d'Aspromonte, come è stato posto in evidenza anche dalla stampa locale, ha espresso il proprio ringraziamento ai militi dell'arma per essersi prodigati nell'opera di soccorso in tali dolorose circostanze.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Per quanto riguarda la parte dell'interrogazione intesa a conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per migliorare l'agibilità della pista, si rende noto che, in data 1° febbraio 1967, è stata tenuta una riunione indetta dal prefetto di Reggio Calabria, alla quale sono intervenuti i rappresentanti dell'amministrazione provinciale, il sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte, il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, il presidente del Club alpino italiano, un consigliere e il direttore dell'ente provinciale per il turismo, il questore e il comandante del gruppo carabinieri.

Nella predetta riunione è stato convenuto di adottare alcune misure per rendere più sicura la pista, come la recinzione della parte pericolosa della stessa, la predisposizione di idonea segnaletica e la nomina di un tecnico della pista.

In relazione alle decisioni prese in detta riunione, il sindaco di Santo Stefano ha assicurato che si sta approntando tutta la segnaletica necessaria al fine di disciplinare l'esercizio della pista per garantire l'incolumità degli sportivi e dei ragazzi, per l'esercitazione dei quali è stata destinata una pista idonea che non sarà usata dagli adulti. Tutte le domeniche e nei giorni in cui si svolgeranno gare, a cura del comune, sarà a Gamberie una autoambulanza ed al servizio di pronto soccorso già esistente nella località, e costituito da un medico e da un infermiere verrà assegnato un altro infermiere.

Lo stesso sindaco ha assicurato che con ordinanza in data 2 febbraio 1967, è stato disposto che l'addetto alla seggiovia non consenta l'accesso ai ragazzi forniti di slittini. Inoltre, da domenica 12 febbraio ultimo scorso, un esperto indicato dallo Sci CAI ha assunto le funzioni di vigilanza tecnica sullo stato della neve. Detta vigilanza durerà ininterrottamente per tutta la stagione sciistica.

Un piano organico di interventi verrà inoltre approntato in vista delle future stagioni invernali per garantire la incolumità degli sciatori e dei turisti e nel contempo incrementare l'attività turistica di Gamberie.

A tali fini, in relazione alle opere da eseguirsi nella predetta località, il Ministero del turismo e dello spettacolo è intervenuto con una contribuzione straordinaria, nella misura di lire 1.500.000, a favore dell'EPT di Reggio Calabria.

Si informa, infine, che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha ordinato una inchiesta per accertare eventuali responsabilità in ordine agli incidenti in parola.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nell'esprimere la propria solidarietà alle famiglie delle vittime, non può che auspicare che le misure intraprese evitino, per il futuro, il ripetersi di tragici incidenti.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano opportuno e giusto disporre che si proceda, in ogni caso, all'immediato ritiro della patente di guida a carico di quegli automobilisti che provocano incidenti gravi e di quelli che non compiono l'umano dovere di soccorrere la persona investita. Ciò ad evitare che si verifichi, per il futuro, quanto si sta purtroppo constatando in questi giorni in seguito al recente doloroso investimento di un noto giornalista direttore di un settimanale, il cui investitore continua liberamente a circolare alla guida di autovetture, pur non avendo prestato alcun soccorso all'investito, che giace in una clinica traumatologica per le gravi conseguenze dell'investimento. (21276)

RISPOSTA. — L'articolo 91 - quinto comma - del codice della strada, prevede la sospensione della patente di guida per un periodo massimo di due anni, da parte del prefetto, nei confronti di quei conducenti che abbiano provocato incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime o mortali oppure non abbiano ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

In base a tale norma, durante l'anno 1966, sono state sospese 12.861 patenti. Inoltre, dall'estate scorsa, è stata adottata, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, una procedura d'urgenza per cui, nei casi più gravi previsti dalla citata disposizione, viene disposta immediatamente la sospensione della patente.

In ordine poi all'incidente stradale occorso l'11 marzo 1967 a Roma al signor Bianco che, alla guida di una Fiat 500, veniva a collisione con una Ferrari mentre effettuava una conversione in senso vietato per immergersi in un viale, si fa presente che, appena verificatosi il sinistro il conducente della Ferrari, signor Gasparri Daniele, scese dall'autovettura e, unitamente ad altre persone, provvide a raddrizzare la macchina del signor Bianco e a soccorrere il ferito che, con altra auto di passaggio, fu portato al-

l'ospedale. Quindi, si presentò subito al commissariato di Villa Glori.

Nella stessa giornata dell'11 marzo il comando della polizia stradale, esaminate le modalità dell'incidente, segnalava il fatto all'ispettorato della motorizzazione civile di Roma per l'eventuale provvedimento, non potendosi disporre la sospensione della patente di guida, in quanto la prognosi delle lesioni subite dal giornalista non superava i 40 giorni.

Dato, però, che il signor Gasparri, in precedenza, si era reso responsabile di altro incidente automobilistico, da cui erano derivate alla persona investita lesioni gravi giudicate guaribili in giorni 30, la prefettura di Roma, sentito il locale ispettorato della motorizzazione civile, con ordinanza del 31 marzo 1967 disponeva la sospensione della validità della patente di guida del Gasparri per la durata di nove mesi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti saranno adottati per assicurare alla popolazione del comune di Buonvicino (Cosenza) la ricezione dei due canali di trasmissioni televisive. Si fa presente che — al momento — i numerosi abbonati della zona non riescono a captare in maniera almeno discreta nemmeno i programmi del primo canale, per evidente carenza nella rete dei ripetitori. (21616)

RISPOSTA. — La concessionaria RAI ha fatto presente di aver già iniziato lo studio per la sistemazione di un impianto che consentirà la ricezione del programma nazionale televisivo alla zona del comune di Buonvicino.

La concessionaria stessa, nel soggiungere che l'ultimazione dei lavori occorrenti per la messa in funzione di detto impianto è prevista per la fine del 1968, ha tenuto ad assicurare che sarà fatto tutto il possibile per anticiparla.

Per quanto concerne, invece, il secondo programma, la RAI ha comunicato che non sono previsti immediati provvedimenti per la zona in questione e che, comunque, l'esigenza segnalata sarà tenuta nella massima evidenza.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se

e quali provvedimenti intenda adottare per un razionale ammodernamento ed opportuno potenziamento del deposito locomotive delle ferrovie dello Stato di Catanzaro lido, tenuto conto del grave stato di deterioramento degli impianti e dei fabbricati.

Chiede altresì di conoscere se si ritenga di provvedere alla costruzione di alloggi per il personale presso la stessa stazione ferroviaria. (21898)

RISPOSTA. — Per il riclassamento e potenziamento del deposito locomotive di Catanzaro lido sono stati eseguiti, negli ultimi anni, lavori per complessivi 41 milioni di lire. Ulteriori interventi di potenziamento, per un importo di 40 milioni, sono in programma e potranno essere realizzati compatibilmente con l'entità dei finanziamenti straordinari che saranno accordati all'azienda ferroviaria per la realizzazione della seconda fase quinquennale del piano decennale di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Per quanto concerne la costruzione di alloggi per il personale ferroviario, si fa presente che presso la stazione di Catanzaro lido sono in via di ultimazione 34 alloggi finanziati a carico di fondi all'uopo accordati per l'attuazione della prima fase del piano suddetto ed è stata di recente iniziata la costruzione di 12 alloggi GESCAL.

Al momento non è prevista la realizzazione nella località di altri alloggi aziendali.

Il Ministro: SCALFARO.

FRANCHI E ABELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che dopo un promettente inizio che ha consentito ad alcune imprese individuali e sociali dei settori dell'industria, del commercio, del turismo dell'artigianato e dello spettacolo colpite dall'evento calamitoso del 4 novembre 1966 che ha, per la seconda volta, portato la desolazione a Latisana (Udine), di beneficiare, grazie anche alla solerzia della camera di commercio di Udine, del contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500 mila previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da ormai lungo tempo i pagamenti sono stati sospesi e la prefettura di Udine non è in grado di fornire assicurazioni di sorta a coloro che ancora attendono il citato modesto contributo

Per conoscere se, in considerazione dell'urgenza con la quale il provvedimento fu preso e che è stata ribadita dalla lettera ed

è nello spirito della legge, ritengano necessario disporre che sia provveduto con urgenza a fornire alla prefettura di Udine i fondi necessari. (21770)

RISPOSTA. — La sospensione del pagamento del contributo di cui all'articolo 27 della legge n. 1142, lamentata dagli interroganti è stata determinata dall'esaurimento dei fondi posti a disposizione per i settori di competenza di questo Ministero, rivelatisi insufficienti per poter soddisfare le richieste di tutte le imprese danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1966.

La situazione può, per altro, ritenersi superata, in quanto come noto, con decreto legge 8 maggio 1967, n. 246, è stata autorizzata la spesa di ulteriori 6 miliardi di lire per la concessione del contributo previsto dal citato articolo 27.

Quanto prima pertanto, potrà procedersi all'accreditamento di ulteriori fondi al prefetto di Udine per l'erogazione del contributo in parola.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

FRANZO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere come intenda eliminare il *dumping* effettuato dalla *American Viscosa Corporation* per quanto attiene all'esportazione di *cellophan* in Italia, *dumping* che danneggia sensibilmente la produzione nazionale e che è fonte di preoccupazioni per il mantenimento della occupazione della mano d'opera italiana.

Risultando agli interroganti che i produttori italiani di *cellophan* hanno presentato al riguardo, sin dall'ottobre del 1963, un dettagliato rapporto alla Commissione *anti-dumping* presso il Ministero del commercio con l'estero, chiedono di conoscere quali iniziative siano state adottate — o si intendano adottare — per ovviare al grave inconveniente lamentato. (21915)

RISPOSTA. — Devesi anzitutto rilevare che l'esistenza del *dumping*, denunciato dai produttori italiani di *cellophan*, non è stato finora accertato sia in sede istruttoria della relativa denuncia e sia in sede del suo esame da parte della Commissione *antidumping* prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, articolo 7, che allo scopo si è riunita il 14 ottobre del 1964 ed il 6 marzo 1965.

È risultato in modo ineccepibile che trattasi di sottoscelte di *cellophan*, vendute in Ita-

lia dall'*American Viscose Corporation*, tramite una propria rappresentanza europea residente in Svizzera, a rilavoratori che le ritagliano in nuove bobine escludendone i difetti e usano il *cellophan* così ottenuto in impieghi di vario tipo. Va rilevato che la lavorazione di recupero ha un costo che viene ad attenuare la differenza tra il prezzo del prodotto di prima scelta e quello delle sottoscelte.

Tale procedimento di recupero della merce difettosa è applicato anche dalle stesse società che lamentano il *dumping*, come è esplicitamente riconosciuto nel dettagliato rapporto presentato alla Commissione *anti-dumping* di cui si fa cenno nell'interrogazione.

Giova osservare che le industrie di recupero italiane sono le uniche in Europa ed hanno assunto una importanza notevolissima dal punto di vista economico-commerciale (riforniscono i *supermarkets* e società come l'Alemagna, Bovolone, Pandoro, ecc. oltre ad aver avviato una notevole corrente di esportazione).

Eventuali limitazioni pertanto nelle importazioni delle sottoscelte potrebbero essere di pregiudizio sia alle citate industrie di rilavorazione e sia agli utilizzatori che hanno bisogno di disporre del *cellophan* ai migliori prezzi possibili per ovvie ragioni di concorrenza dei prodotti nei quali è impiegato.

Tuttavia questa amministrazione sollecita degli interessi di tutto il settore del *cellophan* (industriali e rilavoratori) ha cercato in ogni modo di venire incontro alle esigenze del prodotto italiano facendosi promotrice di un accordo tra gli industriali italiani del *cellophan* stesso e i rappresentanti europei della *American Viscose Corporation*.

Tale accordo tendente ad un equilibrio delle opposte esigenze, venne raggiunto il 2 maggio 1966 per un periodo sperimentale di sei mesi e alla scadenza le parti riconvocate riconobbero che l'accordo stesso aveva funzionato egregiamente, salvo qualche caso di vendite marginali, per cui esse decisero di rinnovarlo per altri sei mesi.

Proprio in questi giorni è venuto a scadere il detto accordo e gli interessati sono stati convocati nuovamente presso questa amministrazione per riferire sull'andamento del mercato del *cellophan* e far conoscere le eventuali nuove esigenze.

Il problema, pertanto, viene seguito attentamente e non si mancherà di prendere

nella dovuta considerazione le proposte di eventuali provvedimenti che la commissione ritenesse di avanzare per la sua soluzione.

Il Ministro: TOLLOY.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere, anche in relazione alle clamorose denunce fatte da alcuni cantanti lirici negli scorsi giorni, quali iniziative — in attesa della nuova legge che riforma gli enti lirici — abbia assunto od intenda assumere, per porre fine alla scandalosa situazione nel settore del collocamento degli artisti che, a quanto dichiarato, per ben il 75 per cento avverrebbe attraverso uffici ed agenzie alle cui taglie occorrerebbe sottoporsi per poter esercitare la propria professione.

L'interrogante fa presente la gravità del fatto denunciato sia sotto il profilo sociale sia economico, specie ove si considerino i notevoli contributi concessi dallo Stato per i teatri lirici in Italia. (14220)

RISPOSTA. — La questione relativa all'attività di mediazione svolta da agenzie teatrali nel settore del collocamento degli artisti lirici ha formato oggetto di attento esame da parte del ministro del turismo e dello spettacolo, il quale, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, ha nominato nel 1966 apposita commissione di indagine.

Tale indagine effettuata nei principali centri musicali italiani, ha messo in luce la sussistenza di inconvenienti che spesso si determinano, nel predetto settore, in connessione con le lacune della vigente situazione legislativa sul collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Si intende fare riferimento, in particolare, alle perplessità che sono sorte sull'applicabilità o meno della legge 29 aprile 1949, n. 264 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, nei confronti delle categorie degli artisti dei ruoli primari e comprimari.

La materia riguardante il collocamento del personale artistico ha comunque trovato, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, organica previsione legislativa, anche per gli aspetti inerenti alle sanzioni connesse alla inosservanza delle singole disposizioni, nell'apposito titolo IV del disegno di legge (n. 2071) d'iniziativa governativa, sul nuovo ordinamento degli enti autonomi lirici e delle attività musicali. Essa

è ora rimessa alle valutazioni e determinazioni del Parlamento.

Per la definizione delle questioni concernenti nel complesso la situazione degli enti lirici e delle attività musicali, in relazione anche ai consistenti interventi dello Stato, cui è cenno nella interrogazione, è auspicabile che il provvedimento attualmente all'esame, in sede deliberante, della I Commissione permanente del Senato, abbia un sollecito, conclusivo iter parlamentare.

Il Ministro: CORONA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali interventi intenda disporre con tutta urgenza per assicurare la conservazione ed il restauro delle migliaia d'opere d'arte mobili custodite nella città di Venezia.

L'interrogante fa presente che tavole, dipinti, marmi, tessuti, dorsali ecc. si trovano, in numerosi casi, specie dopo le recenti alluvioni, in condizioni di grave abbandono.

Si invocano adeguati mezzi finanziari, maggior numero di tecnici, nonché un attrezzato gabinetto di restauro indispensabile premessa per la conservazione di così inestimabile patrimonio artistico. (20188)

RISPOSTA. — Le esigenze di restauro delle opere d'arte mobili di Venezia sono ben presenti all'amministrazione.

Come è stato fatto presente all'interrogante in sede di risposta orale n. 5789, si è ravvisata l'opportunità d'istituire in Venezia un laboratorio di restauro nella chiesa di San Gregorio e nel piccolo edificio adiacente, concesso in uso dal comune di Venezia. Il Ministero ha già stanziato 130 milioni per il restauro degli edifici e le necessarie installazioni.

Per le attrezzature tecniche, a fianco dello Stato italiano, interverranno due associazioni internazionali: la CRIA americana (*Committee to Rescue Italian Art*) e l'*Italian Art & Archives Rescue Fund* inglese.

I mezzi finanziari per gli interventi di restauro delle opere d'arte che verranno compiuti nel suddetto laboratorio, sono stati preventivati dalla sovrintendenza alle gallerie di Venezia in lire 500 milioni. Di questi, anche in relazione ai danni provocati dalla alta marea del 4 novembre, il Ministero stanzierà nel corrente anno lire 70 milioni.

Si sta anche studiando la possibilità di integrare con altri elementi il personale della sovrintendenza alle gallerie di Venezia.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in quale modo intenda venire incontro alla grave situazione in cui versano numerosi fornitori di libri scolastici i quali non hanno, a distanza di sei mesi, ancora ottenuto dai patronati scolastici la liquidazione delle relative fatture.

I provveditori agli studi, infatti, mancano dei relativi fondi che non sono stati ancora ad essi accreditati. (21262)

RISPOSTA. — In conseguenza della mancata approvazione prima dell'inizio dell'anno scolastico della legge di finanziamento del piano quinquennale di sviluppo della scuola, non è stata possibile, in sede di prima attuazione della legge, l'assegnazione dei buoni-libro, dalla stessa previsti.

Pertanto, al fine di mettere gli studenti bisognosi in condizioni di venire tempestivamente in possesso dei libri di testo, sono state impartite disposizioni telegrafiche affinché i patronati scolastici procedessero all'acquisto dei libri mediante anticipazioni di fondi propri, salvo il successivo rimborso almeno parziale, da parte del Ministero, appena fossero divenuti erogabili i fondi previsti dal piano per i buoni-libro.

È, perciò, da ritenere che la maggior parte dei patronati abbiano già provveduto al pagamento delle fatture dei librai, i quali erano, per altro, stati edotti dalle rispettive associazioni del possibile ritardo del pagamento in parola.

È da notare che, anche divenuta operante la legge di finanziamento, non potevano essere emessi accreditamenti di fondi fino a quando il Ministero del tesoro non avesse istituiti i nuovi relativi capitoli di bilancio.

Comunque, sono già stati predisposti i necessari accreditamenti a tutti i provveditori agli studi, sicché la questione sollevata dall'interrogante può considerarsi definita.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se intenda intervenire sui competenti organismi sportivi al fine di farsi portavoce del risentimento e della protesta degli enti e delle associazioni della marca trevigiana i quali, nonostante le numerose assicurazioni ricevute, hanno saputo essere stato eliminato il circuito del Montello quale sede dei campionati mondiali di ciclismo per il 1968.

Tanto più strana appare la decisione, che è augurabile venga rivista dagli organi com-

petenti anche su sollecitazione del CONI e del Ministero del turismo e dello spettacolo, ove si consideri da un lato il fatto che solo cinque giorni prima il suddetto percorso era stato ritenuto perfettamente idoneo, dall'altro che la scelta del circuito del Montello sarebbe apparsa come giusta celebrazione sportiva a ricordo del 50° anniversario della vittoriosa guerra 1915-1918. (21713)

RISPOSTA. — Il CONI, all'uopo interessato, ha fatto sapere che in occasione della visita a Casale Monferrato (Alessandria) ed a Treviso effettuata dalla competente commissione istituita nell'ambito della Federazione ciclistica italiana, fu convenuta la data del 10 maggio per il definitivo inoltro delle garanzie finanziarie richieste dalla predetta Federazione per l'assegnazione dei campionati del mondo su strada.

La giunta d'urgenza della Federazione ciclistica italiana — riunitasi a Bologna in data 11 aprile 1967 esaminate le relazioni sui sopralluoghi effettuati dalla commissione sopra richiamata e date per accettate le condizioni finanziarie poste, in quanto tutti i rappresentanti delle diverse località visitate non avevano sollevato alcuna eccezione a tale proposito, ha proceduto all'esame valutativo delle risultanze tecniche dei sopralluoghi, salvo a perfezionare la parte finanziaria ad assegnazione avvenuta.

La scelta della località di Imola è stata dettata da motivi esclusivamente tecnici, potendo tale città disporre di attrezzature fisse particolarmente adatte per l'installazione necessaria a consentire un sicuro successo organizzativo della manifestazione.

La stessa Federazione ha sottolineato che la scelta della città di Imola è stata determinata anche dalla considerazione che la stessa città è facilmente raggiungibile da qualsiasi località italiana ed europea grazie alla rete auto-stradale che fa capo a Bologna.

Il Ministro: CORONA.

GIOMO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere quale utile preveda di ottenere lo Stato a seguito della nuova interpretazione legislativa sulle patenti di guida, in base alla quale nelle patenti medesime devono figurare i cambiamenti di residenza anche se avvenuti nell'ambito dello stesso comune.

Infatti a seguito di tali nuove disposizioni migliaia di cittadini saranno costretti, senza alcuna loro colpa, a perdite di tempo (nelle grandi città esiste già il caos negli uf-

fici addetti) e di denaro, poiché per la procedura occorre fare una domanda in carta da bollo e presentare un certificato di residenza pure in carta da bollo.

L'interrogante chiede pertanto se i suddetti ministri ritengano almeno di dover immediatamente intervenire affinché le pratiche siano facilitate e le istanze alla prefettura con il documento da allegare, siano almeno esenti di bollo. (21308)

RISPOSTA. — Si assicura che sono già intervenuti accordi fra le amministrazioni competenti al fine di adottare procedure semplici e rapide per gli utenti interessati.

Al riguardo è stato convenuto che le prefetture accetteranno, ai sensi dell'articolo 80, comma ottavo, del codice della strada, le comunicazioni dell'avvenuto cambiamento di abitazione anche se redatte su carta libera, con l'esibizione da parte del richiedente, per dimostrare l'avvenuto trasferimento, di un documento di idoneità aggiornato (carta di identità, tessera postale, ecc.) o di un qualsiasi certificato anagrafico, anche su carta semplice (certificato di residenza, stato di famiglia, certificato di cittadinanza ecc.) da cui risultati l'avvenuta modifica dell'indirizzo.

Le prefetture sono state invitate ad effettuare a vista, per quanto possibile, la suddetta variazione con immediata restituzione del documento.

Comunque gli organi di vigilanza hanno avuto disposizioni affinché il titolare della patente possa circolare anche per il breve periodo in cui il documento sia stato eventualmente trattenuto in prefettura per tale operazione.

Per quanto concerne l'annotazione del trasferimento di abitazione nell'ambito dello stesso comune sulla carta di circolazione e sul foglio complementare, le competenze dovute al pubblico registro automobilistico, in base a quanto dispone il decreto del Ministero delle finanze in data 8 settembre 1966 (*Gazzetta ufficiale* del 24 settembre 1966, n. 328), sono state stabilite in lire 340 comprensive di ogni spesa. Gli interessati potranno dimostrare l'avvenuto cambiamento dell'indirizzo sia mediante l'esibizione dei documenti sopraindicati sia anche servendosi della stessa patente qualora su questa sia già stato registrato il nuovo indirizzo.

Le disposizioni suddette sono state impartite ai competenti uffici in data 18 aprile 1967.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'annunciato licenziamento di 25 impiegati e 220 operai da parte dell'IVSA di Cadoneghe (Padova) - Industria veneta serramenti avvolgibili - motivato da « esuberanza di personale ».

L'interrogante nel far presente la gravità del minacciato provvedimento nel momento in cui si annuncia la ripresa economica e produttiva del paese e non si riscontra particolarmente per detta industria alcun segno di crisi o recessione, chiede al ministro quali iniziative intenda prendere per evitare l'esecuzione di tale provvedimento, essendo possibile ricercare soluzioni diverse da quelle minacciate, che consentano la salvaguardia del posto di lavoro alle maestranze. (20728)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che l'IVSA si è trovata in critica situazione debitoria, particolarmente nei confronti di istituti bancari, in conseguenza della quale è stata costretta a chiudere la succursale di Villanova di Camposampiero ed a cedere lo stabilimento di Cadoneghe.

La nuova gestione aziendale, al fine di evitare la totale e definitiva cessazione dell'attività, ha deciso di ridurre la maestranza in rapporto alle possibilità produttive dell'azienda ed ha quindi disposto il licenziamento di 245 elementi su 361 occupati.

La vertenza, della quale si sono anche interessati attivamente il prefetto e l'ufficio del lavoro di Padova, è stata risolta con la riduzione del numero dei lavoratori licenziandi a 186 (172 operai e 14 impiegati) e con la corresponsione ai licenziati di indennità integrative per un totale complessivo di 14 milioni.

Dopo detto accordo lo stabilimento di Cadoneghe ha ripreso l'attività.

Il Ministro: BOSCO.

GORRERI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se intendano intervenire presso l'ENEL per esaminare la possibilità di una revisione degli oneri accollati all'utente quale contributo alle spese di allacciamento per illuminazione *ex novo*; oneri che si evidenziano particolarmente gravosi soprattutto per le utenze ad uso promiscuo, definito comunemente « quota rame », poiché in tal caso già esiste un allacciamento per l'uso di illuminazione.

Si tratta di oneri che investono particolarmente le famiglie residenti in località extra urbane spesso distanti dal centro abitato, composto prevalentemente da lavoratori della terra, operai e piccoli artigiani. Proprio queste categorie hanno portato l'interrogante a conoscenza del problema, in riferimento alla situazione della provincia di Parma.

L'interrogante chiede altresì l'esame delle aliquote di contribuzione richieste agli utenti che rivolgono istanza all'ENEL per l'incorporamento di linee elettriche private a bassa tensione allestite in particolari circostanze durante la guerra, dotate essenzialmente di materiale di emergenza, raccogliaccio e di fortuna, e quindi in condizione di utilizzazione estremamente precaria con pesanti spese di manutenzione per gli stessi utenti privati.

Le funzioni di aperta socialità cui si richiama l'ENEL non dovrebbero consentire tali forme di fiscalismo che esprimono una tipica peculiarità della conduzione privata basata sul profitto.

Tutti i cittadini hanno indubbiamente diritto alla prestazione del prezioso servizio pubblico dell'energia elettrica per i vari, molteplici usi, senza essere condizionati o preclusi da oneri che non tengano conto delle loro esigenze, condizioni di vita e di lavoro. (20610)

RISPOSTA. — La segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi ha assunto le opportune informazioni tramite il competente Comitato provinciale prezzi di Parma, il quale ha espresso l'avviso che da parte dell'ENEL siano correttamente applicati i provvedimenti CIP in materia.

La predetta segreteria generale, nel rilevare che nelle linee generali l'azione dell'ENEL appare conforme alle disposizioni vigenti, ha fatto presente, tuttavia, che una più circostanziata indagine sulla congruità degli oneri posti a carico dell'utenza presuppone necessariamente la segnalazione di casi specifici — di cui non è traccia nell'interrogazione e che consentirebbero al comitato provinciale prezzi una valutazione degli elementi di fatto circa i criteri seguiti concretamente dall'ENEL nell'applicazione dei provvedimenti CIP.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

JACAZZI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali inter-

venti siano stati operati nel territorio del comune di Cesa (Caserta) per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, le quali preoccupano vivamente centinaia di famiglie come chiaramente espresso nelle petizioni inviate nel luglio 1966 alle autorità ed agli uffici competenti e per sapere se intendano eliminare le cause che costituiscono gravi pericoli di epidemie. (20526)

RISPOSTA. — Nel luglio 1966 fu segnalato con esposto diretto al medico provinciale, al sindaco e alla prefettura di Caserta che decine di proprietari del comune di Cesa immettevano nella fognatura comunale, senza autorizzazione, le acque nere. Fu segnalato inoltre, che nello stesso comune, si sarebbero verificati casi di epidemie.

Interessato dal medico provinciale, l'ufficiale sanitario del comune dichiarò fondata la notizia di epidemia, mentre per quanto concerneva gli scarichi abusivi e le condizioni igieniche dell'abitato, in data 4 agosto 1966 il sindaco confermò l'esistenza di scarichi abusivi, e, pur precisando che gli stessi erano una ventina e risalenti a molto tempo addietro, assicurò che il comune provvedeva periodicamente all'espurgo ed alla disinfezione con calce e creolina delle pozette della fognatura.

Precisava ancora il sindaco che maggiori e migliori provvedimenti non poteva adottare in quanto il comune, con popolazione prevalentemente agricola, era provvisto solo per una piccola parte di fognatura, insufficiente completamente ai bisogni dell'intero abitato, tanto che sin dal 1960 l'amministrazione comunale aveva inoltrato istanza al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il finanziamento occorrente per l'ampliamento della rete idrica e fognante, unica opera questa che avrebbe potuto eliminare gli inconvenienti lamentati.

Sono stati inviati sul posto vigili sanitari provinciali, i quali riscontrarono che le caditoie stradali erano intasate e maleodoranti e che il tratto di fognatura esistente, d'altra parte, era stato a suo tempo costruito per le sole acque bianche.

Il sindaco e l'ufficiale sanitario furono pertanto invitati a vigilare affinché non venissero effettuati altri scarichi e con l'obbligo da parte dei privati a ricorrere, finché non fosse stata costruita la fognatura, a pozzi neri a tenuta.

Le autorità locali sono state invitate altresì, a provvedere con urgenza agli ulteriori

adempimenti necessari per eliminare gli inconvenienti lamentati.

Quest'amministrazione sanitaria ha recentemente interessato il ministro dei lavori pubblici perché esamini la richiesta del comune di Cesa per un favorevole accoglimento della domanda di finanziamento delle opere relative all'ampiamiento della rete idrica e fognante.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LAFORGIA, URSO E DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in relazione ai voli più volte espressi dalla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, ritenga necessario ed urgente disporre per il sollecito esame ed approvazione del regolamento relativo al nuovo trattamento previdenziale di invalidità e vecchiaia a favore degli agenti e rappresentanti di commercio, già da tempo deliberato dall'ENASARCO, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613. (20265)

RISPOSTA. — Questo Ministero, nell'esame preliminare dello schema di regolamento del nuovo trattamento previdenziale di invalidità e vecchiaia degli agenti e rappresentanti di commercio — deliberato dall'ENASARCO, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613 — ha rilevato una sostanziale modifica del sistema tecnico di finanziamento del relativo fondo consistente nel passaggio dal sistema di capitalizzazione a quello di ripartizione. Tale modifica — la quale comporterebbe tra l'altro, notevoli aumenti del contributo a carico delle categorie interessate — si discosta dalle norme fondamentali degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958 e successive modificazioni, accordi che formarono oggetto dei decreti presidenziali emanati in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Il Ministero ha pertanto restituito lo schema di provvedimento in questione all'ENASARCO per una diversa formulazione che tenga conto delle norme e dei principi dei citati accordi economici.

Il Ministro: BOSCO.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia ammissibile e consentito che un esattore dell'ENEL, non avendo tempestivamente reperito un utente per

la riscossione della bolletta di pagamento per fornitura di energia elettrica in quanto l'indirizzo indicato nella bolletta medesima risultava errato, applichi e pretenda poi il pagamento di una soprattassa in conseguenza della notificazione successivamente effettuata ad un domicilio diverso da quello che erroneamente risultava nella originaria bolletta di pagamento.

Poiché quanto sopra è in realtà avvenuto nella città di Pesaro che il competente ufficio abbia saputo fornire valide spiegazioni, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga ingiustificato l'onere che è stato chiesto ad un cittadino per un errore commesso dall'ufficio e se ritenga altresì opportuno di impartire precise disposizioni perché analoghi casi non abbiano più a ripetersi. (21120)

RISPOSTA. — L'ENEL, in difetto delle segnalazioni che gli utenti sono tenuti a fornire, a norma di contratto, circa le variazioni di carattere anagrafico e toponomastico che interessano le loro utenze provvede attraverso la propria organizzazione a rilevare detti elementi e ad aggiornare, in conseguenza, i documenti di fatturazione per le successive incombenze amministrative riguardanti l'utenza stessa.

Per quanto attiene al caso della città di Pesaro, si fa presente che la fornitura di che trattasi riguarda, attualmente, l'illuminazione scale di uno stabile che, come numerazione civica, non coincide con quella indicata a suo tempo dalla titolare del contratto.

Nel passato, l'appaltatore incaricato del locale servizio di esazione provvedeva a consegnare le bollette, per l'incasso, a persona diversa dall'intestatataria della bolletta, in quanto quest'ultima era da tempo deceduta.

Il nuovo incaricato della esazione, recentemente nominato dall'ENEL a seguito della riorganizzazione dei propri servizi, non essendo a conoscenza delle intese intercorse fra il precedente esattore e il condominio che effettuava il pagamento delle bollette, ricercato invano per il pagamento la titolare del contratto, ha passato la bolletta all'ufficio competente che, dopo gli opportuni accertamenti, ha provveduto allo stacco, per morosità, della utenza alla sua effettiva ubicazione.

La fornitura è stata riattivata nello stesso giorno del distacco avendo l'interessato pagato la bolletta in questione più il modesto importo di lire 300 per spese di distacco e riallaccio.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

L'utente ha pure provveduto, come d'obbligo, a stipulare il contratto di fornitura a suo nome, regolarizzando così la sua posizione nei confronti dell'ENEL.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per ripristinare i pontili minerari delle zone di Rio Marina e Punta Calamita (Livorno), di proprietà demaniale ed in uso alla società Italsider, completamente danneggiate dalla recente mareggiata.

Il ripristino è tanto più urgente in quanto si tratta di non aggravare anche con le difficoltà dei trasporti, la già pesante situazione mineraria dell'isola. (20681)

RISPOSTA. — La mareggiata del 17 febbraio 1967 ha prodotti gravi danni ai pontili di caricamento denominati Vigneria e Cala Seregola nel comune di Rio Marina e Vallone nel comune di Capoliveri.

Di conseguenza, è stato temporaneamente utilizzato un pontile in cemento armato a Cavo, evitando che i lavoratori della parte nord dell'isola d'Elba perdessero giornate lavorative.

Sono stati subito iniziati i lavori di riparazione dei tre pontili in avaria, che si prevede potranno essere completati entro il corrente mese.

Il Ministero delle partecipazioni statali aggiunge che i lavoratori della parte sud dell'isola sono stati nel contempo posti in Cassa integrazione guadagni a 35 ore settimanali.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno di impartire disposizioni agli uffici del registro dipendenti affinché nell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 408 tengano conto delle limitazioni imposte dal Ministero della pubblica istruzione.

È accaduto, infatti, in provincia di Livorno, che l'ufficio del registro pretenda dai costruttori di case, in base alla predetta legge, una somma « dovuta per eccedenza non costruita ». In realtà, però, la non realizzazione completa dei prodotti presentati è stata dovuta soltanto ai limiti stabiliti della competente sovrintendenza.

È il caso del signor Dei Giulio, ed altri. (21900)

RISPOSTA. — Poiché dal testo dell'interrogazione non emergono elementi sufficienti ad individuare il tipo di atto in concreto stipulato dal signor Di Giulio ed i motivi della lamentata revoca dei benefici tributari, si prega l'interrogante di voler cortesemente precisare, per i seguiti del caso da parte della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze:

a) presso quale ufficio del registro della provincia di Livorno sia sorta la controversia;

b) se la vertenza in corso si riferisca come sembra, alla tassazione con aliquota normale della porzione di area eccedente il doppio di quella coperta dalla costruzione (articolo 14, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408).

Il Ministro: PRETI.

LUCIFREDI, TOZZI CONDIVI E GHIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* —

Al fine di conoscere se ritenga opportuno che per il conteggio degli anni di navigazione, ai fini del conferimento della medaglia di lunga navigazione, gli anni di imbarco fatti su navi battenti bandiera estera siano computati alla stessa stregua di quelli fatti su navi di bandiera italiana.

L'aspirazione dei marittimi interessati trova particolare giustificazione nel fatto che negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra molti marinai furono costretti ad imbarcarsi a lungo su navi straniere, data la situazione in cui era rimasta, alla fine della guerra, la flotta mercantile italiana. (20039)

RISPOSTA. — La materia è disciplinata dal decreto legge 1° marzo 1945, n. 127 e dai decreti presidenziali 20 marzo 1954, n. 586 e 14 settembre 1957, n. 1110.

In base a tale normativa la concessione della medaglia d'onore di lunga navigazione è subordinata, fra l'altro, al requisito che la navigazione utile ai fini dell'onorificenza, sia stata compiuta su navi mercantili nazionali e, per i marittimi provenienti dalla marina militare e la guardia di finanza, su navi della marina militare o su navi armate, iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Tale disciplina tende pertanto a conferire un titolo di preferenza all'armamento italiano per l'imbarco dei marittimi italiani escludendo dal computo del periodo di navigazione quella effettuata su navi battenti bandiera estera.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Stante la *ratio* di tale normativa non sembra opportuno procedere ad una sua modifica per non privare la marina mercantile nazionale di un notevole motivo di prestigio.

Il Ministro: NATALI.

MARZOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di un anno dal completamento dei lavori della manifattura tabacchi di Adria (Rovigo), la stessa è tuttora inspiegabilmente chiusa.

E ciò contrariamente alle affermazioni contenute nella risposta fornita il 15 gennaio 1966 ad analoga interrogazione dell'interrogante dall'allora ministro delle finanze il quale assicurava che la Manifattura sarebbe entrata in funzione entro il primo semestre del 1966.

L'interrogante, nel ricordare che l'iniziativa fu presa dallo Stato nel 1956 per mitigare le disastrose conseguenze dell'alluvione del 1951, chiede al ministro se ritenga compatibile con i criteri di buona amministrazione della finanza pubblica più volte proclamata dai membri della maggioranza, lasciare infruttifero un così rilevante investimento già da tempo gravato da notevoli spese. (21993)

RISPOSTA. — Malgrado l'impossibilità di fissare *a priori* la data di alcuni tempi tecnici necessari al completamento delle attrezzature in corso di installazione, si ritiene che la apertura della Manifattura di Adria potrà avvenire entro il secondo semestre di quest'anno.

Il Ministro: PRETI.

MASSARI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere — premesso che il recente provvedimento legislativo che ha stabilito il pagamento a tariffa della imposta comunale di consumo sul pollame, ha determinato problemi oltremodo preoccupanti sotto il profilo igienico-sanitario e serie difficoltà agli operatori commerciali. Per valutare le dimensioni del problema, occorre avere presente che ne sono interessati tutti i comuni italiani fatta eccezione dei pochissimi provvisti di cintura daziaria. I servizi per l'esazione delle imposte di consumo (appaltati a società o direttamente eseguiti dai comuni) poiché provvisti di cintura daziaria hanno disposto la bollatura del pollame adottando altresì identica disciplina per il larghissimo mercato del pollo sezionato (petti e cosce). Per quanto sia evidente l'assurdità

di tale procedura, per quanto appaia sconveniente ed intollerabile la bollatura a fuoco o da inchiostro del pollo e delle sue parti, tuttavia il metodo viene quasi generalmente seguito. Sotto il profilo igienico e sanitario non è irrilevante il fatto che un alimento tanto delicato sia manipolato da persone non munite di libretto sanitario; è poi grave il fatto che ciò avvenga dopo molte ore dalla macellazione, così come occorre subito valutare quali saranno le conseguenze (non solo estetiche) per queste delicate carni con l'approssimarsi delle stagioni più calde. Non si deve dimenticare infatti che le suddette carni vengono prelevate da celle frigorifere e che soltanto dopo parecchie ore arriveranno agli uffici comunali per la manipolazione di bollatura. È necessario altresì considerare che non tutti i comuni hanno un agente per l'imposta di consumo e che sovente un agente cura più comuni. In parecchi comuni — infine — il servizio avviene soltanto due o tre giorni la settimana, con la conseguenza di esporre la delicatissima carne (ed ancora più lo è la carne dei polli di allevamento) al deterioramento come conseguenza di lunghe attese in carri sprovvisti di frigo e scarrozzate da comune a comune, alla ricerca dell'agente munito di bollo — quali provvedimenti urgenti intendano adottare a tutela della salute dei cittadini ed in particolare:

1) se ritengano di emanare con urgenza precise istruzioni al fine di evitare la bollatura a fuoco o da inchiostro direttamente sul genere alimentare;

2) se ritengano urgente richiamare gli uffici delle imposte all'osservanza della nota 3-B-1956 del 12 aprile 1958 — Direzione generale per la finanza locale — che richiamando le norme di cui agli articoli 151-152 del regolamento 3 aprile 1936 ribadiva che tali operazioni non dovevano in alcun modo danneggiare i generi e che quindi l'applicazione di bolli o contrassegni non deve essere effettuata sui singoli generi « bensì sugli oggetti che li contengono intendendosi per oggetti le casse, le scatole, i cesti, i sacchi, le stuoie, nonché per logica, ogni altro tipo d'involucro o confezione esterna in uso »;

3) quali provvedimenti intendano adottare per garantire efficacia alla surrichiamata nota oggi più che mai indispensabile, considerato il largo mercato del pollo selezionato ed assolutamente indilazionabile in previsione della imminenza di stagioni più calde;

4) se ritengano di riesaminare il problema in questione, risolvendolo con mezzi che meglio tengano conto della esigenza del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

più scrupoloso ossequio alle norme igienico-sanitarie e per non scoraggiare nel frattempo un settore tanto importante per l'economia nazionale. (21043)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria è già intervenuta presso le prefetture nelle cui circoscrizioni si sono verificati gli inconvenienti cortesemente segnalati anche dall'interrogante, affinché richiamassero gli uffici impositori alla osservanza della risoluzione ministeriale n. 3-B-356 del 12 aprile 1958.

Con tale risoluzione, nel chiarire che l'applicazione di marchi, bolli e contrassegni alle carni e ad altri generi trova espressi limiti di carattere oggettivo negli articoli 151 e 152 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, è stato inequivocabilmente precisato che le operazioni di bollatura non debbono essere effettuate sui singoli generi, ma sugli oggetti che li contengono, intendendosi per oggetti, le casse, le scatole, i sacchi, le stuoie e simili. A seguito di tale intervento si sono avute assicurazioni di esatto adempimento alle cennate disposizioni ministeriali da parte dei comuni.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MASSARI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere — premesso che il provvedimento legislativo che ha stabilito il pagamento a tariffa dell'imposta comunale di consumo sul pollame, ha determinato problemi gravi di carattere igienico-sanitario e notevoli difficoltà agli operatori del settore; che con una precedente interrogazione si è chiesto l'intervento e provvedimenti urgenti da parte dei ministeri interessati; che il Ministero delle finanze ha intanto provveduto a richiamare l'attenzione delle prefetture del Veneto e della prefettura di Bergamo sulla circolare della direzione generale per la finanza locale — 3-B-1956 del 12 aprile 1958;

1) se ritengano indispensabile interessare con procedura d'urgenza tutte le prefetture, poiché il problema non ha soltanto un carattere locale;

2) quali iniziative siano state prese per risolvere in maniera concreta e definitiva il problema tempestivamente denunciato dall'interrogante nella precedente interrogazione, apparsa sul Resoconto sommario n. 638 della Camera dei deputati. (21382)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, con recente circolare numero 7 del 18 aprile

1967, ha richiamato l'attenzione di tutti gli uffici delle imposte di consumo sulla necessità di usare la massima cautela nelle operazioni di bollatura dei generi assoggettabili alle imposte stesse e di evitare in modo assoluto di provocare la rottura degli involucri protettivi.

Pertanto, è da ritenere che al problema che ne occupa sia stata data soluzione definitiva nei sensi auspicati dall'interrogante.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MASSARI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza che nella provincia di Milano ed in alcuni centri lombardi — nonostante l'evidente illegittimità della procedura — gli uffici preposti all'esazione dell'imposta di consumo sul pollame persistono nell'incredibile sistema della bollatura del pollame a mezzo di timbri a fuoco e ad inchiostro.

L'interrogante — richiamandosi per altro alle due precedenti interrogazioni sull'argomento — sottolinea ancora una volta l'esigenza indifferibile di un nuovo intervento dei ministri al fine di richiamare alla corretta interpretazione della legge, oltre che per non provocare indebiti intralci e disturbi agli operatori economici, anche a tutela della salute pubblica trattandosi di carni che con la stagione calda sono più soggette a guastarsi; per conoscere quali provvedimenti intendono prendere, e con carattere di immediatezza, per richiamare gli uffici addetti all'esazione dell'imposta di consumo alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme legislative che regolano la materia. (21857)

RISPOSTA. — Il problema della bollatura, agli effetti delle imposte comunali di consumo, delle carni fresche, del pollame, ecc., si deve ritenere risolto con l'emanazione della circolare n. 7 in data 18 aprile 1967 da parte del Ministero delle finanze.

Con tale circolare, infatti, è stata richiamata l'attenzione di tutti gli uffici delle imposte di consumo sulla necessità di usare la massima cautela nelle operazioni di bollatura dei generi in parola e di evitare in modo assoluto di provocare la rottura degli involucri protettivi.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MATARRESE E SCIONTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e*

ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità. — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui versano i cittadini di Gravina di Puglia (Bari) a causa della assoluta insufficienza dell'acqua a loro disposizione per gli usi alimentari e igienici.

Nella suddetta città di oltre 30 mila cittadini la maggior parte degli abitanti dispone di poca acqua erogata solo per 4 ore su 24, mentre una minoranza, abitante la parte alta e più moderna della città, non dispone affatto del prezioso elemento.

In questa situazione, causa di grave disagio per la cittadinanza, sempre più seria è la minaccia per l'igiene pubblica a causa dell'insufficiente lavaggio della rete delle fogne nere, mentre in atti ufficiali e sulla stampa locale le responsabilità vengono palleggiate fra organi del Governo e l'amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Gli interroganti, sicuri interpreti della giusta protesta della cittadinanza, chiedono di conoscere quali provvedimenti concreti si intendano adottare per ovviare alla situazione sempre più grave dell'approvvigionamento idrico a Gravina in Puglia e in quali tempi definiti i provvedimenti stessi saranno adottati e saranno funzionanti. (18536)

RISPOSTA. — Per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico di Gravina di Puglia l'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ha proposto la trivellazione di un pozzo presso il serbatoio di Gravina. I relativi lavori, approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno nella seduta del 1° febbraio 1967, potranno migliorare sensibilmente, a scadenza di pochi mesi, la situazione idrica della città di Gravina.

Si è tuttavia dell'avviso che la soluzione integrale del problema, in ordine ai fabbisogni futuri valutati in complessivi 85 litri al secondo, potrà conseguirsi con l'esecuzione di un raddoppio della diramazione Altamura-Gravina, il cui progetto, inviato dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, è pervenuto di recente alla Cassa.

Tale progetto, la cui effettiva realizzazione è da mettere in relazione alla disponibilità globale di acqua dell'acquedotto pugliese — che peraltro dovrà essere incrementata dalle nuove fonti del Pertusillo e del Fortore — potrà essere istruito e sottoposto alle prescritte approvazioni solo dopo l'acquisizione dei risultati conseguenti alla perforazione del pozzo dianzi citato.

In tal caso, considerato che il finanziamento dell'opera non è previsto nel primo programma esecutivo della Cassa per il periodo 1966-1967, la realizzazione del predetto raddoppio della diramazione Altamura-Gravina resterà subordinata all'eventuale reperimento dei necessari fondi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

MENCHINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il progetto per il prolungamento del molo foraneo di ponente del porto di Carrara proseguirà in asse con le opere murarie esistenti, oppure se il prolungamento stesso avverrà con una inclinazione verso terra, come insistenti voci lascerebbero supporre, con conseguente danno per il porto di che trattasi, in quanto si obbligherebbero i natanti a ridurre la potenza propulsiva dei loro apparati al momento dell'entrata nel bacino portuale, esponendoli in caso di mareggiata a difficoltà e pericolose manovre.

L'interrogante fa altresì presente che un eventuale restringimento della imboccatura avrebbe anche, come conseguenza, di consentire l'accesso alle sole navi di limitato tonnellaggio donde un imprevedibile scadimento dell'importanza commerciale di detto porto. (19063)

RISPOSTA. — Si fa seguito alla risposta data il 26 aprile 1967 alla interrogazione suindicata per precisare che si è incorsi in un disguido.

Infatti, in tale risposta non erano state tenute presenti le conclusioni alle quali si è pervenuti nella riunione che ha avuto luogo nel marzo 1967 presso questo Ministero, concernente l'esame dei problemi connessi al ripascimento del litorale di marina di Massa, alla quale ha partecipato anche l'interrogante.

In tale riunione si è deciso di prendere in considerazione la richiesta dell'amministrazione comunale, relativa al prolungamento del molo sopraflutto e che tale prolungamento sarà effettuato escludendo qualsiasi inclinazione verso terra.

Si è altresì convenuto che venga preso in considerazione il finanziamento della spesa necessaria per tale ulteriore prolungamento.

Il Ministro: MANCINI.

MICELI, POERIO, FIUMANÒ, GULLO, MESSINETTI, PICCIOTTO E TERRANOVA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, in merito alla situazione di progressiva involuzione e degradazione del deposito locomotive di Catanzaro lido, quali siano le effettive intenzioni dell'amministrazione ferroviaria in proposito. Gli interroganti, tenuto conto delle puntuali e motivate contestazioni, unitariamente formulate nell'assemblea dal personale ferroviario di Catanzaro lido, l'11 aprile 1967, al fine di definire in modo convincente e soddisfacente un problema che impegna, oltre alla categoria interessata, le popolazioni della zona e lo sviluppo dei trasporti nel Mezzogiorno, chiedono altresì se il ministro accettando la proposta formalmente avanzata dall'assemblea citata, ritenga urgente provvedere alla nomina di una commissione di indagine della quale facciano parte anche i rappresentanti del personale e la quale abbia il compito di esaminare, sul posto, l'effettiva situazione degli impianti e proporre le misure necessarie per il potenziamento e l'ammodernamento del deposito attraverso la creazione di quel centro di mezzi leggeri che risponda alle esigenze logistiche ed economiche della zona. (21882)

RISPOSTA. — I timori manifestati dal personale del deposito locomotive di Catanzaro lido nel corso dell'assemblea tenuta l'11 aprile 1967, circa presunti intendimenti delle ferrovie dello Stato di smobilitare l'impianto, non hanno reale fondamento.

Tale smobilitazione non rientra nei programmi aziendali e ne è riprova il fatto che negli ultimi anni sono stati eseguiti nell'impianto medesimo lavori di riclassamento e potenziamento per complessivi 41 milioni di lire; ulteriori interventi di potenziamento per un importo di 40 milioni sono in programma e potranno essere realizzati compatibilmente con l'entità dei finanziamenti straordinari che saranno accordati all'Azienda delle ferrovie dello Stato per la realizzazione della seconda fase quinquennale del noto piano decennale di cui alla legge n. 211 del 1962.

Per quanto concerne la sostituzione con automotrici *A/n* 772 delle vetuste *A/n* 556 in detenzione al deposito locomotive in questione, si precisa che essa si inquadra nella decisione, già da tempo adottata di radiare dal parco del materiale rotabile delle ferrovie dello Stato le unità di quest'ultimo gruppo, ormai inadatte alle attuali esigenze dell'esercizio.

Per tale sostituzione sono state prescelte le automotrici *A/n* 772 non già nell'inesistente intendimento di svalORIZZARE il deposito di Catanzaro, bensì semplicemente perché le unità di detto tipo sono già in forza ai vicini impianti di Reggio Calabria, Taranto e Bari, ciò che consente una indubbia maggior facilità di gestione.

D'altra parte le automotrici *A/n* 772, la cui consistenza globale è attualmente di 261 unità, destinate a rimanere in servizio ancora per lungo tempo, costituiscono indiscutibilmente una soluzione idonea, sotto il profilo tecnico e del conforto del viaggio, in ordine alla sostituzione delle *A/n* 556.

Essendo già ben note le condizioni dell'impianto e le sue esigenze di ammodernamento, nel quadro delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito del compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, non viene ravvisata la necessità né la opportunità di nominare all'uopo apposita commissione d'indagine.

Il Ministro: SCALFARO.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Se e come intenda garantire a quanti partecipano ai concorsi magistrali in via di espletamento che la selezione dei vincitori avverrà solo sul piano dei titoli e della preparazione, assicurando che sarà impedito che la politica clientelare possa operare anche nella scuola.

Difatti si ha consapevolezza che gli incarichi di membro delle commissioni sono stati distribuiti tra i partiti di maggioranza governativa, per cui vi è tutto un lavoro nelle segreterie provinciali di quei partiti per la elencazione dei propri preferiti. Della commissione di Reggio Calabria fa parte un elemento, dirigente di un determinato sindacato, che a scopo di lucro ha tenuto un affollato corso di preparazione al predetto concorso.

(21127)

RISPOSTA. — La nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali compete ai provveditori agli studi.

Al riguardo si precisa che, ai sensi delle vigenti disposizioni, la scelta dei commissari d'esame viene effettuata esclusivamente sulla base di una obiettiva e serena valutazione della capacità professionale e della idoneità alle funzioni al di fuori, quindi, di ogni inammissibile discriminazione fondata su moti che — quali quelli indicati dall'interrogante — siano estranei all'interesse della scuola.

Per quanto attiene, in particolare, alla commissione giudicatrice del concorso di Reggio Calabria, il Ministero si è interessato ai rilievi mossi dall'interrogante anche in connessione con i più circostanziati riferimenti contenuti nella interrogazione a risposta orale n. 5220. In quest'ultima interrogazione, si indicavano, infatti, i nomi di due maestri elementari, Chinè Attilio Nicola e Punturi Giuseppe, e si censurava, per il primo, la circostanza ch'egli fosse segretario del SINASCEL e, per il secondo, la circostanza ch'egli fosse presidente dell'ANSI e in tale sua qualità avesse organizzato corsi di preparazione al concorso magistrale.

Al riguardo, si precisa, in via di principio, che le ipotesi d'incompatibilità a far parte delle commissioni esaminatrici sono tassativamente determinate dalle vigenti disposizioni. In concreto, non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi, parenti o affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado né coloro che, abbiano preparato alcuno dei concorrenti alle prove d'esame. Non possono neanche far parte della stessa commissione coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado.

Al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, non è consentito all'amministrazione stabilire altri casi d'incompatibilità né, d'altronde, sarebbe possibile una discriminazione fondata sull'appartenenza a sindacati di categoria senza violare il diritto alla associazione degli insegnanti.

Si deve, per altro, far presente che l'insegnante Punturi si è dimesso dalla carica di presidente dell'ANSI sin dall'inizio del decorso mese di gennaio.

Inoltre, sia l'insegnante Punturi sia l'insegnante Chinè, prima dell'inizio dei lavori del concorso, hanno rilasciato dichiarazione scritta di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incompatibilità che sono state sopra indicate.

A seguito delle interrogazioni parlamentari, sia l'uno sia l'altro insegnante hanno rilasciato una nuova dichiarazione del seguente tenore:

« Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, di non aver preso parte, in qualità di docente, a corsi di preparazione al concorso magistrale, né presso la scuola De Amicis o altre scuole del capoluogo, né presso altri plessi della provincia di Reggio Calabria, organizzati da enti o da privati.

Pronunzia inoltre specifica e speciale dichiarazione d'insussistenza di motivi impedienti, e, cioè, di non trovarmi, in nessun caso, nelle condizioni d'incompatibilità di cui all'articolo 10 delle norme relative al concorso magistrale, ed in altre situazioni atte a diminuire il prestigio e la dignità d'insegnante e di componente della commissione di concorso ».

La presenza di tali dichiarazioni e in relazione agli accertamenti effettuati da ispettori centrali del Ministero sul regolare svolgimento delle operazioni concorsuali, l'amministrazione non ritiene di dover adottare ulteriori provvedimenti salvo che non siano acquisiti nuovi e probanti elementi.

Si ritiene superfluo ricordare, infine, che in tutti i vari momenti del procedimento degli esami di concorso le commissioni operano collegialmente e che i competenti organi dell'amministrazione centrale e periferica non mancano di attuare ogni più opportuna vigilanza per la piena osservanza delle norme che presiedono al regolare svolgimento degli esami.

Il Ministro: GUI.

NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che la considerazione attribuita alle rivendite generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, di svolgere un servizio di carattere pubblico, anche in ordine alla funzione finanziaria dello Stato, autorevolmente riconosciuta nella risposta ministeriale del 31 dicembre 1966 alla interrogazione n. 19151, pone i problemi della categoria in un ambito di maggiore comprensione e responsabilità, anche ai fini di un trattamento adeguato alle funzioni che presta, chiede: a) di conoscere se ritenga siano sufficienti le seguenti ragioni per accedere alla proposta di rendere obbligatorio il riposo festivo delle rivendite:

1) le esigenze d'ordine sociale ed umano, nello spirito della Costituzione e nell'azione di un Governo di centro-sinistra, che dovrebbero assicurare a tutti i cittadini il diritto del riposo festivo;

2) la possibilità dei consumatori, dati i fitti punti di vendita a loro disposizione e gli oneri praticati dalle tabaccherie, di rifornirsi del fabbisogno di generi il giorno precedente a quello in cui ricorre il riposo festivo, stabilendo l'obbligo di non vendere, in tale giorno, i tabacchi, nei confronti di tutti i punti di vendita, patentini compresi;

3) il senso di responsabilità del pubblico la cui coscienza deve orientarsi anche nei confronti dei pericoli che possono derivare dall'acquisto di prodotti di provenienza clandestina;

4) la coscienza sociale della categoria sufficiente a considerare che esistono problemi di natura morale per cui la prospettiva del riposo festivo, che accentua nei cittadini il senso della famiglia e del tempo libero è superiore ad ogni confronto di carattere economico;

5) la possibilità degli esercizi pubblici, con servizio di rivendita, di sospendere nel giorno prescritto l'attività di quest'ultimo settore, con l'auspicio che il riposo festivo possa costituire similmente ad altre categorie — come quella dei panificatori — una sosta doverosa e necessaria al proprio lavoro;

6) la possibilità, laddove particolari esigenze lo richiedano, come nei piccoli centri agricoli, o durante periodi di eccezionali attività turistiche, di stabilire, a richiesta della categoria, la ricorrenza del riposo in altro giorno della settimana;

b) di conoscere le iniziative che intenda prendere il Governo per quanto riguarda la inibizione della vendita delle sigarette sciolte. (L'interrogante sostiene come la mentalità del pubblico consumatore, nonché le diverse condizioni degli ambienti, rendano ormai possibile tale inibizione, per ragioni igieniche non soltanto, ma anche per evitare il pericolo di più facili acquisti da parte dei minori). (21166)

RISPOSTA. — 1) In ordine alla prima questione rappresentata dalla interrogante l'amministrazione competente, come già ha fatto presente in altre sedi, è dell'avviso che nei giorni festivi siano stabiliti, dal capo dell'ispettorato dei monopoli di Stato sentita l'associazione di categoria, turni di apertura delle rivendite, per sopperire alle esigenze di pubblico interesse.

Ciò ovviamente, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

I patentini, invece, dovrebbero osservare il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati. Qualora tali esercizi non osservino il turno di riposo settimanale, i patentini verrebbero a seguire lo stesso turno delle rivendite ordinarie alle quali sono aggregati.

2) La proposta di vietare la vendita delle sigarette sfuse presso le rivendite di generi

di monopolio ha già formato oggetto di studio da parte di apposita commissione paritetica fra funzionari dell'amministrazione dei monopoli e rappresentanti della Federazione italiana dei tabaccai.

Per avere concreti elementi di valutazione sullo specifico problema sono stati compiuti dei sondaggi presso sette ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, aventi giurisdizione su 31 province, al fine di rilevare lo stato di gradimento da parte dei consumatori del proposto nuovo sistema di vendita. I dati all'uopo acquisiti hanno posto in risalto un orientamento in linea di massima contrario al nuovo regime soprattutto per i piccoli centri e le zone periferiche della città.

L'amministrazione tuttavia sta estendendo l'esperimento alle rimanenti province, per completare la raccolta dei dati.

Il problema infatti presenta due aspetti: uno di natura finanziaria e l'altro di carattere sociale.

Dalla vendita dei tabacchi, sui quali grava una elevata imposta di consumo, l'erario ritrae, com'è noto, un largo cospicuo di entrate, per cui è evidente che qualsiasi restrizione allo smercio di detti generi non può non spiegare una influenza negativa sul gettito dell'imposta.

Non meno significativo appare l'altro aspetto etico della questione, ove si ponga mente che il nuovo regime di vendita, mentre lascerebbe indifferenti le categorie abbienti, cui non mancherebbero di certo i mezzi finanziari per l'acquisto delle sigarette a pacchetti interi, verrebbe di fatto a colpire le classi a basso reddito, data la loro ridotta potenzialità economica.

Pur non potendosi disconoscere che il tenore di vita della popolazione italiana sia notevolmente migliorato, soprattutto negli ultimi tempi, e che in correlazione all'accresciuto benessere anche i consumi abbiano avuto una accentuata espansione dato il permanere, tuttavia, di vaste aree depresse, non sembra che un provvedimento che sancisca il divieto di vendita delle sigarette sciolte possa ritenersi ancora maturo.

Un simile divieto, infatti, trovando di fatto esplicazione solo nei confronti delle categorie meno abbienti, non mancherebbe di generare sfavorevoli effetti psicologici in dette categorie, tenuto conto del largo e generale consumo del tabacco.

Al fine di conciliare le suddette esigenze con quelle richiamate nell'interrogazione cui si risponde, l'amministrazione dei monopoli

di Stato ha da tempo limitato la vendita sfusa, consentendola soltanto per le sigarette di più basso prezzo e di più largo consumo.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

NICOLAZZI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione determinatasi nelle gestioni stradali AGIP in occasione delle rivendicazioni salariali del 21 aprile 1967.

Risulta infatti all'interrogante che alcune ditte appaltatrici ed in particolare l'agenzia Delle Piane e Bonaiuto di Novara, abbiano minacciato di disdetta i gestori che avessero adito allo sciopero nazionale proclamato dalla categoria.

L'interrogante desidera altresì essere informato dal Ministero dei criteri che hanno indotto l'azienda di Stato a non gestire in proprio gli impianti stradali, come invece è prassi costante delle aziende private del settore affidandosi ad appaltatori privati. (21860)

RISPOSTA. — Non risulta rispondente a verità che i signori Delle Piane e Bonaiuto, titolari di agenzie di vendita della società AGIP, del gruppo ENI, abbiano minacciato di disdetta i gestori di impianti stradali che avessero aderito alla serrata proclamata dalla categoria.

Risulta, altresì, destituita di fondamento l'affermazione secondo cui le società petrolifere private gestirebbero in proprio gli impianti stradali. E' noto, infatti, che tutte le grandi società petrolifere affidano a terzi, mediante contratto di comodato, le gestioni degli impianti di distribuzione.

In merito, poi, ai criteri che hanno indotto l'azienda di Stato a non gestire in proprio gli impianti stradali, si fa presente che il ricorso ad agenti e concessionari per la vendita dei prodotti è stato determinato dalla necessità di ricercare soluzioni di maggiore e più efficiente capacità organizzativa nel settore suddetto.

Il Ministro: Bo.

PAGLIARANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali siano gli orientamenti del Ministero in ordine alle richieste di nuove concessioni, o di rinnovo di quelle scadute, di arenili e spiagge per quanto attiene alla durata delle concessioni stesse, e se ritenga che — per una maggiore garanzia di continuità lavorativa a tutti gli operatori economici e per un adeguamento funzionale delle attrezzature ed impianti di

spiaggia alle nuove esigenze — si debba tendere a stabilire, come criterio di massima, che la durata stessa delle concessioni sia, comunque, non inferiore ai nove anni. (20187)

RISPOSTA. — In relazione agli orientamenti seguiti dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene alla durata delle concessioni di arenile, sia in occasione di nuove richieste, sia di rinnovo di concessioni scadute, si desidera informare l'interrogante che essi s'inquadrano nell'ambito delle direttive impartite ai competenti organi dell'amministrazione marittima a seguito del notevolissimo incremento verificatosi nel campo della utilizzazione del demanio marittimo per scopi turistico-balneari e nell'osservanza delle vigenti disposizioni dettate in materia dal codice della navigazione.

Come è noto a norma dell'articolo 36 del predetto codice le aree marittime possono essere assentite per la realizzazione di opere di facile o di difficile rimozione.

Per le concessioni della prima specie questa amministrazione segue da lungo tempo la prassi di assentirle mediante licenze che, sempre a norma delle predette disposizioni, possono avere una durata non superiore ai quattro anni.

Alla loro scadenza le concessioni vengono poi rinnovate, tranne casi eccezionali dovuti a richieste concorrenti per scopi di maggiore interesse pubblico od a motivi inerenti ai pubblici usi del mare, ai precedenti concessionari (articolo 37, terzo comma, del codice navale), di modo che è garantita una continuità lavorativa agli operatori economici.

Per le concessioni comportanti opere di difficile rimozione, la durata viene stabilita caso per caso, sentito anche il parere dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, tenendo conto del periodo di tempo necessario all'ammortamento del costo degli impianti.

Anche dette concessioni, salvi i casi eccezionali soprammenzionati, vengono rinnovate, alla loro scadenza, ai precedenti concessionari, dopo l'incameramento allo Stato delle opere erette.

Pertanto, anche in questi casi, gli operatori economici possono contare sulla continuità delle loro aziende, pur tenendo conto che, in conseguenza dell'acquisizione allo Stato delle opere costruite, il canone di concessione subirà un aumento, in quanto dovrà avere per corrispettivo l'uso non soltanto dell'area ma anche degli immobili ormai divenuti demaniali.

Ciò posto, sembra potersi rilevare che anche secondo gli orientamenti attualmente seguiti da questa amministrazione nel campo delle concessioni demaniali a scopo turistico-balneare vi è sufficiente possibilità sia per garantire agli operatori economici del settore una continuità lavorativa sia per assicurare alle attrezzature balneari installate dagli stessi una funzionalità rispondente alle nuove esigenze, così come auspicato dall'interrogante.

Va rilevato, altresì, in modo più particolare che il concessionario che intende installare opere di facile rimozione ed al quale, quindi, secondo la prassi finora seguita, sia stata assentita una concessione con licenza, potrà asportare le opere stesse senza possibilità di incameramento da parte dello Stato. Ma allo stato della legislazione le concessioni assentite con licenza non possono superare la durata di quattro anni: il codice della navigazione, anzi, prima della modifica apportata con il decreto del Presidente 13 luglio 1954, n. 747, prevedeva una durata di due anni.

D'altra parte bisogna tenere in conto che in tema di utilizzazione delle aree demaniali marittime si appalesa l'opportunità di non vincolare per un eccessivo periodo di tempo le aree stesse rendendole indisponibili per la realizzazione di altre eventuali iniziative di più rilevante interesse pubblico o per il conseguimento di fini connessi ai pubblici usi del mare.

Sotto questo profilo, pertanto, mentre si assicura l'interrogante che nell'azione amministrativa rivolta a regolare l'uso del demanio marittimo a scopi turistico-balneari saranno tenute presenti anche le difficoltà che eventualmente dovessero scaturire, nell'attuale situazione, a carico degli operatori economici del settore, si desidera altresì precisare che, a giudizio dell'amministrazione marittima, gli orientamenti attualmente seguiti in tema di durata delle concessioni debbono ritenersi rispondenti — nei limiti consentiti dalle disposizioni del codice della navigazione e compatibilmente con la necessità che i beni concessi siano sempre disponibili per ogni rilevante finalità connessa ai pubblici usi del mare — alle esigenze di assicurare continuità lavorativa agli operatori economici e funzionalità alle attrezzature balneari.

Il Ministro: NATALI.

PELLICANI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ed ai Ministri dei*

lavori pubblici e della sanità. — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione idrica del comune di Gravina di Puglia (Bari) dove incombe il rischio imminente di epidemie e di altri gravi turbamenti e centinaia di alloggi popolari, già da tempo ultimati, non possono essere assegnati agli aventi diritto, perché privi di approvvigionamento idrico.

Se, inoltre, sappiamo che tale incivile situazione potrebbe essere agevolmente rimessa solo che si metta in opera il progetto già approntato, ma privo di finanziamento, per una nuova condotta tra Gravina e Altamura, idonea, per la ricchezza delle sorgenti, a soddisfare il fabbisogno dell'importante centro di Gravina. L'interrogante desidera sapere quali misure, a tale riguardo, saranno adottate. (18389)

RISPOSTA. — Per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico di Gravina di Puglia, l'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ha proposto la trivellazione di un pozzo presso il serbatoio di Gravina. I relativi lavori, approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno nella seduta del 1° febbraio 1967, potranno migliorare sensibilmente, a scadenza di pochi mesi, la situazione idrica della città di Gravina.

Si è tuttavia dell'avviso che la soluzione integrale del problema, in ordine ai fabbisogni futuri valutati in complessivi 85 litri al secondo, potrà conseguirsi con l'esecuzione di un raddoppio della diramazione Altamura-Gravina, il cui progetto, inviato dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, è pervenuto di recente alla cassa.

Tale progetto, la cui effettiva realizzazione è da mettere in relazione alla disponibilità globale di acqua dell'acquedotto pugliese — che per altro dovrà essere incrementata dalle nuove fonti del Pertusillo e del Fortore — potrà essere istruito e sottoposto alle prescritte approvazioni solo dopo l'acquisizione dei risultati conseguenti alla perforazione del pozzo dianzi citato.

In tal caso, considerato che il finanziamento dell'opera non è previsto nel primo programma esecutivo della Cassa per il periodo 1966-1967, la realizzazione del predetto raddoppio della diramazione Altamura-Gravina resterà subordinata all'eventuale reperimento dei necessari fondi.

Per quanto riguarda l'assegnazione di alloggi popolari agli aventi diritto, il Ministero della sanità comunica che ciò non è avvenuto

giacchè, per motivi di ordine tecnico, non è stato finora possibile effettuare nei predetti alloggi l'allacciamento alla rete idrica e fognante.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

PELLICANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ed al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — In merito agli adempimenti previsti nell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dove è stabilito l'obbligo governativo di emanare il regolamento di esecuzione della legge medesima ed altri atti di competenza al fine, oltre tutto, di rendere operante il principio della riserva di forniture e lavorazioni in favore delle imprese industriali e artigiane del mezzogiorno.

L'interrogante rileva come la mancata emanazione del predetto regolamento e la lunga moratoria dell'attività della Cassa per il mezzogiorno hanno aggravato le già precarie condizioni economiche delle regioni meridionali, hanno altresì accresciuto il divario di sviluppo e minacciano di pregiudicare irrimediabilmente le iniziative intraprese nonchè le tendenze evolutive in atto.

L'interrogante desidera conoscere quali difficoltà si siano frapposte fin qui alla completa attuazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, e quando si preveda di eseguire il disposto di cui all'articolo 16 predetto.

(21396)

RISPOSTA. — In data 16 marzo 1967, il consiglio dei ministri ha esaminato ed approvato lo schema di regolamento di esecuzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativo alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni e degli enti pubblici in favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali.

Il provvedimento è stato già firmato dal Capo dello Stato ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti; successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* a cura del ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

PICCINELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano opportuno ed urgente svolgere ogni possibile intervento sulle organizzazioni sindacali datoriali per sollecitare la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro nel settore minerario e superare le difficoltà che si frappongono alla conclusione del contratto stesso.

Ciò anche in considerazione del fatto che le trattative in parola durano da oltre un anno e del crescente stato di tensione dei lavoratori e delle popolazioni delle zone minerarie. (20664)

RISPOSTA. — Ai sensi della vigente disciplina legislativa e contrattuale, i minatori che lavorano all'interno delle miniere osservano un orario di lavoro di 40 ore settimanali ripartito su cinque giorni e riposano, di norma, il sabato oltre che la domenica, mentre quelli che lavorano all'esterno osservano un orario di lavoro di 44 ore settimanali ed usufruiscono di un giorno di riposo (di norma il sabato) ogni due settimane. Il vigente contratto collettivo, precisa che « qualora le aziende ritengano di dover adottare, per esigenze tecniche produttive, turni di riposo avvicendati, l'adozione di questo regime dovrà essere concordata aziendalmente ».

Le vertenze attualmente in atto tra le aziende a partecipazione statale ed i dipendenti del settore in parola, trae origine dalla richiesta — da parte delle aziende stesse — di concordare detti turni di riposo avvicendati.

Le aziende a partecipazione statale hanno al riguardo proposto che le 48 ore continuative di riposo siano usufruite da metà delle maestranze nei giorni di sabato e domenica e dall'altra la domenica ed il lunedì, in considerazione del fatto che una prolungata sospensione dell'attività comporta diminuzione della produzione ed intralci al funzionamento degli impianti.

Questo Ministero, che ha già svolto ripetuti interventi, segue lo sviluppo della controversia per agevolarne una soddisfacente soluzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se sia vero che la magistratura stia indagando gravi irregolarità riscontrate nella iscrizione alla coltivatori diretti sulla base di

attestati falsi in numerosi comuni della provincia di Cosenza;

b) quale azione abbia svolto l'ufficio provinciale dei contributi unificati per evitare quanto sopra;

c) a quale titolo sia presidente della mutua coltivatori diretti di Cosenza un impresario edile; se lo stesso abbia l'attestato di coltivatore diretto e da chi in caso affermativo gli sia stato rilasciato;

d) se ritenga opportuno disporre un'inchiesta ai fini di accertare quanto denunciato. (18985)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo disposti è risultato che, effettivamente, in provincia di Cosenza, è in corso, da parte della competente autorità giudiziaria, una indagine diretta ad accertare eventuali iscrizioni abusive negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti soggetti agli obblighi dell'assicurazione a malattia e dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Quanto all'azione svolta dall'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati di Cosenza per l'accertamento degli assicurati, si ritiene opportuno ricordare che, in base alle leggi istitutive delle due forme previdenziali sopraindicate (leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 26 ottobre 1957, n. 1047), il predetto ufficio sottopose a controllo le dichiarazioni aziendali degli interessati, avvalendosi delle attestazioni rilasciate dai sindaci in base alle risultanze dei registri anagrafici, delle informazioni assunte presso le casse mutue comunali e provinciali (enti di diritto pubblico) nonché di dati ed elementi in possesso di altri uffici (catasto, ecc.).

Dopo tale controllo preventivo, che portò alla rettifica ed al rigetto di numerose dichiarazioni aziendali, l'ufficio dei contributi agricoli unificati di Cosenza procedette alla compilazione degli elenchi nominativi, che inviò quindi alle commissioni comunali le quali in base alla citata legge n. 1136 avevano la potestà di esprimere al riguardo pareri vincolanti nei confronti del predetto ufficio.

Gli elenchi, così perfezionati, sono stati regolarmente pubblicati presso l'ufficio accertatore e negli albi pretori dei singoli comuni, con possibilità di ricorso — per qualunque interessato — avverso le loro risultanze.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1963, n. 9, la quale ha provveduto a meglio definire i requisiti necessari per il

riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, l'ufficio per i contributi agricoli di Cosenza ha esperito nuovi accertamenti a conclusione dei quali ha proceduto alla cancellazione di numerosi nuclei familiari, che dal numero originario di 28 mila sono scesi a quello attuale di 24 mila circa.

Tenuto conto del gran numero dei nuclei familiari per i quali è necessario operare le dovute verifiche alla stregua dei nuovi criteri fissati dalla citata legge n. 9, l'attività di controllo si presenta ancora laboriosa in relazione a possibili situazioni irregolari riferibili — più che ad interi nuclei — a singoli componenti dei medesimi, i quali avendo nel frattempo intrapreso una diversa attività non si sono preoccupati di operare la modificazione della qualifica anagrafica nè di presentare la dovuta denuncia di variazione all'ufficio.

Il caso segnalato al punto c) dell'interrogazione si riferisce ad una analoga situazione di iscrizione negli elenchi nominativi, in qualità di unità attiva, di un nucleo familiare diretto-coltivatore facente capo al padre. Tale iscrizione è avvenuta sulla base di una dichiarazione da parte integrata da attestazioni probatorie, che ad una successiva verifica si sono rilevate inesatte.

L'intero nucleo familiare di che trattasi è stato, pertanto, cancellato dagli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, con effetto dal 1° gennaio 1963, avendo l'ufficio accertato che da quella data il nucleo aveva perduto i requisiti per la iscrizione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

PICCIOTTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere in che modo intendano intervenire per richiamare la RAI alla piena osservanza delle leggi circa l'assunzione degli invalidi del lavoro.

In data 10 dicembre 1966 la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi del lavoro inviò alla RAI - Radiotelevisione - Roma l'invalido Vissini Antonio per l'assunzione nella sede di Cosenza. In data 29 dicembre 1966 la suddetta RAI rispose che l'assunzione non era possibile, poichè si era già ottenuto dal Ministero del lavoro di « stornare » al centro di produzione di Milano l'assunzione dell'unità invalida del lavoro prevista per Cosenza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

Per sapere se sia vero che il Ministero del lavoro concesse di « stornare » l'assunzione da Cosenza a Milano e, in tal caso, in base a quali disposizioni abbia potuto concedere quanto sopra.

Per sapere se non convengano che una siffatta prassi permetterebbe ad enti e grosse aziende con più sedi di violare sistematicamente la legge.

Per sapere pertanto se intendano intervenire subito per il rispetto della legge e per l'immediata assunzione del Vissini nella sede di Cosenza, nella quale appunto deve essere assunta una unità invalida del lavoro.

(20085)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che l'invalido Vissini Antonio è stato assunto dalla RAI-TV presso la sede di Cosenza - a decorrere dal 21 marzo 1967 - con la qualifica di addetto ai servizi vari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

PIETROBONO. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere se ritenga di invitare il prefetto di Frosinone a promuovere indagini sull'operato del sindaco e della giunta comunale di Pescosolido i quali nel procedere alla sdemanializzazione di terreni ed aree comunali, sembra abbiano commesso alcune irregolarità.

(21673)

RISPOSTA. — Circa la irregolarità che sarebbero state commesse nella sdemanializzazione di terreni appartenenti al comune di Pescosolido, si comunica, anzitutto, che talune deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, adottate nel corso del 1966, per la cessione a privati di aree di proprietà comunale, non sono state ancora rese esecutive dai competenti organi di controllo, che hanno chiesto chiarimenti in ordine alla natura demaniale o patrimoniale delle aree stesse, ovvero ne hanno subordinato la cessione all'autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni della legge 1° aprile 1915, n. 476 e del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, vigenti per le zone terremotate.

Poichè su alcune delle aree in questione sono state eseguite costruzioni abusive, al riguardo sono in corso indagini disposte dalla procura della Repubblica. Da parte sua il prefetto, pur non potendo adottare provvedimenti, in attesa delle determinazioni dell'autorità

giudiziaria, sta approfondendo se nella specie siano da ravvisare eventuali responsabilità, diverse da quelle penali, a carico degli amministratori comunali.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

PIRASTU. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in attesa che venga definita la riforma fiscale, ritenga giusto che l'attuale « quota esente » per i familiari a carico che, agli effetti dell'imposta complementare, è attualmente limitata a 50 mila lire annue venga elevata ad un importo che si avvicini al reale costo del mantenimento di un familiare.

(21413)

RISPOSTA. — La quota esente di lire 50 mila per ogni persona a carico ammessa in detrazione dal reddito complessivo netto d'imposta complementare ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, non è da considerare rapportata all'onere sostenuto dal contribuente per il mantenimento delle persone a suo carico ma è semplicemente intesa, nella finalità della legge, a discriminare, in qualche modo ed entro i limiti consentiti dalle esigenze di bilancio, la capacità contributiva dei soggetti che hanno carichi di famiglia da quella di coloro che tali carichi non hanno. D'altra parte è da tener presente che i capi di famiglia numerosi, nei cui riguardi più viva è l'esigenza di una moderazione di imposta, godono, in virtù dell'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, di rilevanti quote di esenzione (lire 2.500.000 per l'esenzione ridotta e lire 5.000.000 per l'esenzione intera) cumulabili con l'anzidetta quota di lire 50 mila per ogni persona a carico.

Tanto premesso, va considerato che la proposta di elevare l'importo della quota esente per ciascun componente della famiglia a carico del contribuente, darebbe luogo, se accolta, a una notevole perdita di gettito, che si ritiene inconciliabile con le attuali esigenze di bilancio.

Il problema, piuttosto, più che in termini di aumento delle quote esenti, si ritiene debba porsi in termini di contenimento e di riqualificazione delle aliquote, in primissimo luogo per riportare le tassazioni su basi di aderenza al reddito effettivamente prodotto da ciascun soggetto.

In questa direzione dovrà operare la riforma tributaria con soluzioni che da un lato assicurino un volume di entrate adeguato e dall'altro corrispondano ad esigenze di sem-

plicità e chiarezza che sono la ragione fondamentale della riforma stessa. Cardine della riforma è l'istituzione di un'imposta personale sul reddito globale destinato a gravare su tutto il reddito delle persone fisiche cumulandosi i redditi del coniuge e dei figli minori.

In tale quadro si dovrà adeguare il tributo alla situazione familiare del soggetto mediante un opportuno sistema di deduzioni che dovrebbe operare sul carico di imposta e non sul reddito e con equa considerazione, nella disciplina delle deduzioni, del numero delle persone a carico. Operando sull'imposta e non sull'imponibile si tende ad assicurare una migliore giustizia nel regime di queste detrazioni, in quanto le detrazioni commisurate all'imponibile concedono, a parità di situazioni familiari, un vantaggio più sensibile in favore dei redditi maggiori e ciò in ragione della progressività delle aliquote.

Il Ministro: PRETI.

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle finanze.* — Per sapere se ritengano opportuno provvedere affinché sia ridotta di due dodicesimi la tassa di circolazione e di altrettanto la polizza di assicurazione per i proprietari di automezzi pesanti, ai quali è fatto divieto di circolare la domenica e nei giorni di festività infrasettimanali che, in un anno, sono oltre settanta.

Poiché la tassa di circolazione degli automezzi pesanti e la polizza di assicurazione viene corrisposta per 365 giorni, sembrerebbe logica la richiesta riduzione a tutela e nell'interesse della benemerita categoria di autotrasportatori che sta attraversando un periodo di serie difficoltà finanziarie. (20850)

RISPOSTA. — Com'è noto, attualmente, la materia delle tasse automobilistiche è disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni.

L'articolo 1 del predetto testo unico, che tratta dell'oggetto della tassa, conferma il principio adottato fin dalla sua istituzione (1923). In base a tale principio è soggetta a tributo la circolazione degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, sulle strade ed aree pubbliche di tutto il territorio nazionale.

L'articolo 13 dello stesso testo unico stabilisce, però, che il tributo è ugualmente dovuto per i veicoli che stazionano sulle strade ed aree pubbliche, esclusi quelli che non siano in stato di efficienza.

Si precisa che il tributo di che trattasi non è ragguagliato o graduato secondo la effettiva e concreta circolazione, perchè ove si volessero considerare altri elementi (volume, peso, sagoma, caratteristiche di carrozzeria, ecc.) la sua applicazione diventerebbe difficilissima, se non impossibile.

Sono da considerare, ad esempio, i veicoli appartenenti a utenti delle isole, specie di quelle con minima estensione e pochi chilometri di strada; i veicoli appositamente carrozzati per speciali trasporti che possono effettuare solo determinati viaggi; i veicoli appartenenti ad utenti residenti in zone montane che in taluni periodi dell'anno non possono circolare per le condizioni meteorologiche, per lo stato delle strade, ecc..

Da quanto precede appare evidente che le tasse automobilistiche, pur colpendo la circolazione dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche, debbono necessariamente applicarsi con criteri che prescindono dalle circostanze di fatto o di diritto che possono influire sulla circolazione stessa.

Poiché le suesposte ragioni sono tuttora valide, si esprime l'avviso che non sia opportuno modificare la vigente legislazione ai fini di una riduzione del tributo, anche se, come cortesemente segnala l'interrogante, nel corso dell'anno gli autoveicoli pesanti non possono circolare, computando i giorni di divieto, per quasi un bimestre.

Per quanto attiene alla proposta di ridurre di due dodicesimi i premi di assicurazione per gli automezzi pesanti, stante il divieto di circolazione anzidetto, il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fa presenti alcune circostanze che pongono la questione sotto diversi aspetti:

a) la percorrenza chilometrica annuale di ciascun automezzo, sia addetto al trasporto per conto terzi sia al trasporto per conto proprio, non sembra abbia subito, in media, una sensibile diminuzione per effetto del ricordato divieto, perchè in pratica le ore di forzata sosta verrebbero recuperate con un maggior numero di ore di circolazione negli altri giorni. Ne consegue che il rischio sotto questo profilo non si sarebbe attenuato;

b) l'attuale tariffa ANIA per l'assicurazione RCA è del gennaio 1965, quando, cioè, da tempo era in vigore il divieto di circolazione festiva che, salvo errore, risale al 1963 (anzi al 1961 se si tiene conto della precedente fase sperimentale). Ciò significa che il rischio, nella compilazione della tariffa, è sta-

to già valutato con i condizionamenti ancora in atto;

c) a seguito del migliorato andamento del rischio, come da statistiche del 1955 (i dati relativi al 1966 sono ancora in corso di elaborazione), da alcuni mesi le imprese di assicurazione hanno iniziato, con il rinnovo dei contratti, ad applicare dei corrispettivi previsti nella misura del 10 per cento per gli autocarri superiori a 20 quintali e in misura diversa secondo le province (ma nella media nazionale intorno a tale misura) per tutti gli altri autocarri;

d) fino a quando non sia possibile attraverso l'indagine statistica accertare un ulteriore calo dei sinistri, l'amministrazione competente non ritiene possano essere accolte richieste di maggiori riduzioni tariffarie, non chiaramente giustificate sul piano tecnico e che potrebbero arrecare serio pregiudizio all'equilibrio economico della gestione del ramo, come già avvenuto in passato.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

RAFFAELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere se siano informati del vivo malcontento e della protesta diffusi nei cittadini dei comuni di Pomarance, Castelnuovo Val Cecina, Volterra (Pisa) in ordine alle assunzioni effettuate dall'ENI negli stabilimenti chimici di Larderello e di Saline di Volterra e per sapere:

1) quante domande siano state presentate;

2) con quali criteri siano state fatte le assunzioni tenuto conto che sono stati assunti anche lavoratori già occupati altrove, invece di disoccupati del posto;

3) perchè non sia stato assunto alcun giovane che non abbia adempiuto il servizio militare;

4) perchè non siano stati assunti a parità di condizioni giovani che hanno conseguito una qualifica professionale nella ex scuola aziendale o in scuole di Stato, facendo sorgere il fondato sospetto che le assunzioni siano state una operazione di clientelismo e di sottogoverno;

5) per sapere quali prospettive immediate vi siano per lo sviluppo della attività elettrica e chimica e il conseguente aumento dell'occupazione in una zona fra le più depresse della provincia di Pisa;

6) per sapere se ritengano necessario garantire che in avvenire le assunzioni si

svolgano per concorso pubblico e nel rispetto delle leggi sul collocamento. (21489)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti si fa presente quanto segue, sulla base di notizie fornite dall'ENI.

1) Agli uffici della società chimica Larderello sono pervenute 1341 domande di assunzione.

2) Nel disporre le necessarie assunzioni, la società chimica Larderello si è rivolta con criterio di assoluta priorità ai candidati residenti nei comuni nei quali sorgono gli stabilimenti o nei comuni vicini. Fra i candidati si è data la preferenza, a parità di titoli, ai disoccupati e ai sottoccupati. Si è fatto ricorso a candidati già occupati in altre aziende, in possesso di specifiche esperienze professionali, limitatamente alle posizioni nelle quali le esigenze tecnico-produttive e di sicurezza degli impianti non consentivano l'impiego di personale generico.

Tenuto conto di quanto sopra, la società chimica Larderello, al fine di assicurare la continuità della gestione degli impianti, ha adottato i seguenti provvedimenti:

— trasferimento da società consociate di 7 impiegati aventi precedenti esperienze specifiche;

— assunzione di un lavoratore, già appartenente alla gestione chimica ENEL, che aveva richiesto di passare alle dipendenze della società chimica Larderello, in virtù della facoltà di opzione riconosciutagli da accordi a suo tempo sottoscritti dall'ENEL e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

— qualificazione o riqualificazione professionale di un rilevante numero di candidati attraverso corsi di addestramento organizzati dall'ENI.

Attualmente frequentano i corsi ENI 29 allievi, mentre risultano assunti e regolarmente in servizio 179 lavoratori, dei quali:

— 1 proveniente dalla gestione chimica ENEL;

— 7 trasferiti da altre società del gruppo (3 dei quali originari di comuni toscani);

— 111 qualificati all'esercizio di impianti chimici attraverso i corsi ENI;

— 60 assunti direttamente.

Dei 60 assunti direttamente: 13 sono inviti a fronte delle quote obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge, 16 sono meccanici ed 8 elettricisti, 14 sono in possesso di diploma di Stato di scuola media supe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

riore, 9 sono in possesso di altre specifiche qualifiche professionali.

La provenienza geografica del personale è la seguente:

— Comune di Volterra	56
— Comune di Montecatini	13
— Comune di Pomarance	54
— Comune di Castelnuovo	16
— Comune di Monteverdi	7
— Altri comuni della provincia di Pisa	12
— Altri comuni della provincia di Grosseto	4
— Altri comuni della provincia di Livorno	8
— Da altre province	2
— Trasferiti da consociate	7

La provenienza geografica degli allievi che attualmente frequentano i corsi ENI è la seguente:

— Volterra	4
— Montecatini	5
— Pomarance	12
— Castelnuovo	5
— Monteverdi	3

3) Per quanto riguarda la posizione militare dei 208 lavoratori e allievi dei corsi ENI, risulta che 19 di essi hanno regolarmente prestato servizio militare.

4) Tutti gli impiegati, tecnici e amministrativi, assunti presso la società chimica Larderello sono in possesso del corrispondente diploma di Stato di scuola media superiore (ad eccezione del lavoratore proveniente dalla gestione chimica dell'ENEL).

Per quanto riguarda il restante personale, si fa presente che nella zona non vi sono istituti tecnici o professionali di Stato per l'industria, ad eccezione della sezione dell'istituto per chimici di Pomarance, che finora non ha rilasciato diplomi.

Inoltre, si sottolinea che la scuola aziendale di Larderello è dell'ENEL e soddisfa esigenze di personale per tale ente; per altro 14 degli assunti dalla società chimica Larderello avevano a suo tempo frequentato corsi presso tale scuola.

5) Per quanto attiene l'eventuale sviluppo dell'attività chimica, si fa presente che, allo stato attuale, l'attività della società chimica Larderello è rivolta in via esclusiva al consolidamento della gestione degli impianti attualmente in essere.

6) Ogni assunzione è stata disposta nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in

materia di collocamento. In particolare la ammissione ai corsi di addestramento è stata disposta esclusivamente a favore di giovani che si trovavano nella comprovata condizione di disoccupati. Per altro dei 60 assunti direttamente solo 5 sono stati assunti con passaggio diretto fra aziende; gli altri 55, all'atto dell'assunzione, risultavano iscritti nelle liste di collocamento fra i disoccupati e per essi è stato richiesto il prescritto nulla osta ai competenti uffici, in conformità alle disposizioni di legge.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ROBERTI, GRILLI E GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente prendere provvedimenti in ordine alla valorizzazione della laurea in lingue straniere assegnando valore preferenziale assoluto alla laurea medesima in sede di conferimento d'incarichi e di supplenze e per conoscere quali decisioni intenda prendere al fine di evitare l'attuazione, già verificatasi in molti istituti universitari linguistici, del numero chiuso col pretesto della insufficienza dei locali e della limitatezza degli organici degli assistenti e dei lettori, con rischio di creare già carenza di docenti specializzati nell'immediato futuro quando l'aumento della popolazione scolastica, in seguito anche alla istituzione di scuole medie nei comuni con più di tremila abitanti, sarà diventato notevole.

(20648)

RISPOSTA. — A norma delle leggi 19 marzo 1955, n. 160 e 30 dicembre 1960, n. 1728, i titoli validi per il conferimento degli incarichi e delle supplenze sono quelli previsti dalle norme regolamentari sugli esami di abilitazione all'insegnamento.

Per l'insegnamento nella scuola media, nuove norme regolamentari sugli esami di abilitazione, in relazione all'ordinamento previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966. Con l'accesso agli insegnamenti linguistici al personale dotato di adeguata preparazione specifica, sono stati esclusi dai titoli validi per l'abilitazione all'insegnamento delle lingue nella scuola media alcuni titoli già contemplati dal regolamento 29 aprile 1957, n. 972, e, per alcuni altri, la relativa validità è stata prevista a condizione che la lingua, al cui insegnamento i laureati aspirino, sia stata studiata per un biennio nel corso degli studi uni-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

versitari. Lo stesso decreto, per altro, ha stabilito, in via transitoria, la validità dei titoli già elencati dal citato regolamento n. 972.

Analoga revisione delle norme sugli esami di abilitazione è prevista per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ciò precisato, si fa presente che un opportuno temperamento alle norme, che attualmente consentono parimenti ai laureati in lingue e letterature straniere e ad altri laureati l'accesso agli insegnamenti linguistici, è stato apportato dalle ordinanze ministeriali sugli incarichi e le supplenze, ultima quella del 20 febbraio 1967 relativa all'anno scolastico 1967-1968. Come è stato precisato nella risposta all'interrogazione n. 14971, le predette ordinanze hanno, infatti, previsto, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti non abilitati, l'attribuzione ai laureati in lingue e letterature straniere di uno speciale punteggio: 60 e 30 punti a seconda che l'insegnamento richiesto si riferisca alla lingua studiata per un quadriennio o ad altra lingua pure studiata nel corso degli studi universitari.

Per quanto riguarda la situazione attuale degli accessi agli studi universitari di lingue e letterature straniere e le esigenze del settore linguistico attinenti al fabbisogno di personale insegnante e agli ordinamenti universitari, si richiamano le precisazioni e le notizie fornite in data 30 novembre 1966 nella risposta alla citata interrogazione n. 14971 (allegato al resoconto della seduta del 5 dicembre 1966).

Il Ministro: GUI.

ROBERTI, MICHELINI, CRUCIANI E SPONZIELLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali iniziative a carattere industriale sono in prospettiva di esame per l'impianto di stabilimenti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli nella vasta piana dell'agro di Fondi (Latina), con particolare riferimento alla notevole produzione agrumaria che non è assorbita dai mercati locali.

(21448)

RISPOSTA. — La produzione agrumaria dell'agro di Fondi, suscettibile di utilizzazione industriale, è attualmente in declino per le ripetute crisi di prezzo che hanno colpito il prodotto da alcuni anni a questa parte.

Trattasi, infatti, di un prodotto avente qualità scarsamente redditizie, sia pure come materia prima per l'industria di estrazione del

succo, data la competitività sui mercati europei dei succhi provenienti dal Sud Africa e dal Nord America; competitività a stento fronteggiata dalle migliori produzioni nazionali del settore (Reggio Calabria e Catania), le quali pure attraversano un momento delicato.

Stante tale situazione si è ritenuto di dover rimeditare sulla soluzione intravista — or sono tre anni — che considerava l'opportunità di costruire uno stabilimento cooperativo per la estrazione dei succhi.

Va, infine, precisato che le iniziative cui gli interroganti si riferiscono debbono in ogni caso essere sollecitate dagli operatori economici interessati, agricoltori o industriali, ammesso che gli stessi, nell'attuale situazione del mercato dei derivati agrumari, possano ancora dimostrare la convenienza ad addossarsi i mutui occorrenti per la parte di investimenti non coperta dai contributi a fondo perduto.

Il Ministro: PASTORE.

ROBERTI, GALDO E GUARRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della denuncia presentata alla procura della Repubblica contro il sindaco di Pompei (Napoli) Raffaele Mancini ed il costruttore edile Mario Borrelli, componente la locale commissione per l'edilizia, responsabili, il Borrelli, dei reati di abuso, violazione delle norme del piano regolatore vigente, omissione di richiesta di autorizzazione alla soprintendenza ai monumenti e violazione della legge sanitaria; e il sindaco, di mancata denuncia del Borrelli all'autorità giudiziaria pure essendo, egli, a conoscenza dei fatti; di avere favorito la illecita attività del costruttore di che trattasi e di non aver ordinato la demolizione delle costruzioni abusive.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere in ordine alla situazione verificatasi e nei confronti del sindaco e dell'amministrazione comunale di Pompei.

(21836)

RISPOSTA. — Con esposto del 2 gennaio 1967, diretto fra gli altri al prefetto di Napoli, il delegato pontificio del santuario di Pompei faceva presente che, in quel comune, di fronte all'istituto del Sacro Cuore di proprietà del santuario, stava sorgendo un edificio costruito in aperta difformità al regolamento edilizio ed alle prescrizioni della soprintendenza ai monumenti.

Veniva, pertanto, disposta un'ispezione a mezzo di un funzionario della prefettura il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

quale, dopo aver accertato che la costruzione era effettivamente difforme alle prescrizioni, estendeva le indagini a tutta la materia delle licenze edilizie nel comune di Pompei.

Dagli accertamenti risultavano molteplici irregolarità, alcune delle quali aventi riflessi di carattere penale, per cui la prefettura ha inviato gli atti al procuratore della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

Il magistrato, con lettera del 20 marzo 1967, comunicava di procedere a carico del citato sindaco con rito sommario e ordine di comparizione per i reati di cui agli articoli 361, 324, 323 e 328 del codice penale.

Poiché, a tutt'oggi, non risulta adottata dall'autorità giudiziaria sentenza di rinvio a giudizio a carico del predetto sindaco, non sussistono, al momento, i presupposti per la relativa sospensione dalla carica.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se in relazione ai procedimenti penali pendenti a carico dall'attuale sindaco di Palestrina (Roma) signor Di Nunzio e di altri amministratori dello stesso comune, per atti riguardanti l'attività delle giunte via via succedutesi alla direzione dell'amministrazione comunale dal 1950 fino ad oggi, ritenga utile e urgente intervenire, promuovendo una ampia e severa inchiesta amministrativa su tutto quanto è accaduto e sta accadendo in quell'importante comune. (20667)

RISPOSTA. — Nel novembre 1966, il prefetto di Roma dispose una ispezione al comune di Palestrina al fine di accertare eventuali irregolarità negli atti relativi alla costruzione di quel campo sportivo.

La relazione ispettiva fu trasmessa, per quanto di competenza, alla procura della Repubblica. Questa, in data 28 aprile 1967, ha fatto conoscere che pende, tuttora, in fase istruttoria, procedimento penale nei confronti del signor Luigi Di Nunzio, il quale, per altro, a seguito di sue dimissioni regolarmente accettate, è cessato dalle cariche di sindaco e di consigliere del predetto comune.

Frattanto il prefetto ha ordinato un'ispezione di carattere generale ai servizi del comune.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ROMUALDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* —

Per sapere in base a quali disposizioni di legge possa essere consentito a padiglioni o a stand improvvisati in centri cittadini, come accade a Imola (Bologna) in questi giorni, la vendita dei libri, senza rispetto di alcun orario, senza le debite autorizzazioni, con evidente grave danno dei librai del posto, costretti, oltretutto al pagamento di regolari ma pesantissime tasse, anche al rispetto dei prescritti orari. (21595)

RISPOSTA. — In occasione della fiera del libro svoltasi nel comune di Imola dal 1° al 22 aprile 1967, la prefettura di Bologna ha autorizzato, per il detto periodo, la vendita ininterrotta fino alle ore 21, comprese le domeniche, da parte dei commercianti ambulanti che hanno partecipato alla manifestazione fieristica. Ciò, al fine di favorire una iniziativa volta a promuovere una più larga diffusione del libro. Il predetto limite di orario è stato pienamente rispettato.

Si soggiunge, per altro, che la prefettura non avrebbe avuto nulla in contrario ad autorizzare, per lo stesso periodo, anche la protrazione dell'orario di chiusura delle librerie, ove fosse stata avanzata richiesta in tal senso da parte della categoria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare perché vengano sboccati i saldi a conguaglio degli assegni familiari che gli artigiani non riscuotono fin dal maggio 1966.

L'interrogante fa presente al ministro che interessate sono aziende che dispongono di modesti capitali che non possono anticipare le forti somme occorrenti per versare gli assegni familiari ai dipendenti. (20745)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20277, del deputato Cariota Ferrara, pubblicata a pag. 9773).

SAMMARTINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se, in presenza di vive attese della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, stiano per emanare finalmente il regolamento relativo al nuovo trattamento previdenziale di invalidità e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

vecchiaia, previsto dall'articolo 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in favore di tale categoria. (20273)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20265, del deputato Laforgia, pubblicata a pag. 9793).

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno con proprio atto amministrativo procedere alla assimilazione degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle amministrazioni provinciali con quelli che dipendono dallo Stato.

Sarà a conoscenza del ministro che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, dettando le norme per lo stato giuridico degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dallo Stato e non facendo alcuna menzione di quelli dipendenti dalle amministrazioni provinciali, ha finito per determinare una situazione di inferiorità di quest'ultimo personale che pure svolge mansioni del tutto identiche a quello della categoria dipendente dall'amministrazione centrale.

L'interrogante deve d'altra parte far rilevare al ministro che il concorso sostenuto dagli insegnanti tecnico-pratici presso le amministrazioni provinciali parla esplicitamente di insegnanti e non di assistenti così come vengono invece classificati da parte dei presidi degli istituti presso cui insegnano. (19512)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente l'ordinamento della istruzione tecnica, lo stato giuridico degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dallo Stato e quello degli stessi insegnanti dipendenti dalle amministrazioni provinciali, nei casi in cui queste sono obbligate per legge a sostenere le spese anche per tale personale, sono regolati da distinte norme.

Per gli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dallo Stato vigono le norme sullo stato giuridico contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; le norme sullo stato giuridico degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle amministrazioni provinciali sono quelle stabilite dalle amministrazioni medesime nell'esercizio del potere regolamentare previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale) con riguardo a tutto il personale da esse dipendenti.

Il provvedimento amministrativo prospettato dall'interrogante sarebbe, pertanto, in contrasto con le leggi vigenti.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere i loro intendimenti circa il più volte richiesto miglioramento del trattamento normativo ed economico dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'interrogante ritiene l'attuale situazione indecorosa sia per la pubblica amministrazione sia per i professionisti chiamati a funzione di tanta responsabilità. La loro nomina resta infatti annuale anche se si protrae per periodi lunghissimi di tempo; non hanno ferie e tredicesima mensilità e devono garantire il servizio anche nei periodi di assenza per malattia, contro un compenso annuo che si traduce in cifre per prestazioni unitarie corrispondenti ad una percentuale trascurabile delle tariffe in vigore.

L'interrogante ritiene, ancora, che un punto di riferimento per una sistemazione più dignitosa ed adeguata nell'interesse della stessa amministrazione degli interni possa trovarsi sulla base dei rapporti stabiliti fra gli stabilimenti carcerari ed i loro medici. (21264)

RISPOSTA. — Il problema dell'adeguamento del compenso spettante ai medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è oggetto di attento esame e studio da parte di questo Ministero, d'intesa con quello del tesoro, per la ricerca di un'equa soluzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

SERVELLO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se la restituzione dell'IGE all'esportazione per il pollame sarà — e quando — effettuata, dopo che le istanze degli interessati vennero favorevolmente accolte e concretate, dal Consiglio dei ministri, in un apposito disegno di legge, già dal novembre 1965.

Poiché all'interrogante risulta che il provvedimento venne anche sottoposto al parere della Commissione CEE, a Bruxelles, e che questa lo ha restituito con la sua approvazione, fa presente:

1) che la « restituzione » richiesta riveste per l'agricoltura italiana una importanza

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

economica e di sviluppo di primaria importanza, in quanto il settore è periodicamente colpito da crisi di mercato che provocano pesanti ripercussioni in tutta la produzione e, per la sua parte, nell'economia del paese;

2) che il provvedimento darebbe all'agricoltura la possibilità di inserirsi sui mercati esteri — oggi interdetti — alla nostra produzione a causa del prezzo elevato e attenuerebbe, in parte, la pressione fiscale cui gli agricoltori sono sottoposti;

3) che, infine, lo sviluppo produttivo settoriale contribuirebbe in maniera determinante alla soluzione della crisi avicola nel mercato interno, con la valvola di sicurezza delle esportazioni del *surplus*.

L'interrogante ritiene che la grave questione del provvedimento approvato, ma non ancora reso esecutivo, richieda una sollecita decisione e, pertanto, invita i ministri interrogati a chiarire il proprio pensiero, tranquillizzando, in pari tempo, gli operatori avicoli circa la volontà di andare sollecitamente incontro alle loro legittime aspettative. (20832)

RISPOSTA. — È già stato da tempo predisposto lo schema del provvedimento relativo alla restituzione dell'IGE all'esportazione per i prodotti avicoli.

Manca al provvedimento soltanto l'adesione di alcuni dicasteri, avendone richiesto il Ministero del tesoro un più approfondito, concorde esame da parte delle amministrazioni interessate.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SERVELLO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — In merito allo stato delle trattative attualmente in corso, interessanti l'alienazione del castello sforzesco di Vigevano (Pavia) da parte del Ministero della difesa, a favore dell'amministrazione comunale di quella città.

Richiamandosi al contenuto della lettera del 2 marzo 1967, n. 6960, indirizzata dal sindaco di Vigevano ai ministri interrogati (per informarli che il ministro della difesa gli aveva comunicato che « la cessione rimane esclusivamente subordinata alle decisioni che vorrà prendere l'amministrazione finanziaria unica competente al riguardo ») l'interrogante — anche perché onorato di far parte del consiglio comunale della città — rivolge loro urgente appello perché la richiesta del sindaco, che è appassionatamente sostenuta dall'intera cittadinanza, venga rapidamente esaminata e positivamente accolta.

Come è a conoscenza dei ministri interrogati, il comune di Vigevano non è in grado di sostenere gli oneri d'acquisto del castello, soprattutto perché le spese che il bilancio comunale dovrebbe sostenere per le copiose e profonde opere di restauro cui abbisogna e, successivamente, per la sua manutenzione, sono già state calcolate ingenti.

La stessa sovrintendenza delle belle arti della Lombardia potrà affermare — come il sindaco ha posto in rilievo — che lo storico monumento è completamente abbandonato a se stesso, con aggravato pericolo di ulteriore decadimento delle sue già compromesse strutture architettoniche.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede ai ministri interrogati se ritengano utile ed opportuno — anche ai fini della conservazione di un monumento, che è patrimonio storico di tutta la nazione — provvedere urgentemente alla cessione « quanto meno in uso perpetuo » del castello sforzesco della città di Vigevano. (21176)

RISPOSTA. — Circa la richiesta di retrocessione del castello sforzesco dallo Stato al comune di Vigevano, non risultano possibilità di asseccamento della richiesta stessa, dato che l'immobile risulta incontrovertibilmente di proprietà dello Stato.

Per quanto concerne, invece, la concessione in uso perpetuo, si rileva che tale proposta contrasta i principi generali di diritto (articoli 1573 e 979 codice civile), secondo i quali il godimento dei beni da parte di terzi non deve superare la durata di trenta anni.

In relazione a quanto precede si ritiene che, per venire incontro alle aspirazioni del comune, non resti che procedere alla vendita o alla permuta dell'immobile a favore di questo, verso pagamento del giusto prezzo e previa autorizzazione legislativa dato che nel caso in esame il valore del compendio (attualmente in corso di stima) supererà prevedibilmente il limite di 100 milioni, entro il quale, com'è noto, è consentito all'amministrazione di vendere direttamente a enti di diritto pubblico.

In linea subordinata, in corrispondenza anche in parte ai voti formulati, potrebbe essere esaminata la possibilità di una cessione temporanea, sia pur di lunga durata (19 anni) beninteso in base al pagamento del canone di merito, e con l'osservanza delle clausole e condizioni di rito.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli interni.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire in soccorso della popolazione di Licata (Agrigento), che attualmente trovasi in gravi condizioni economiche e sociali.

Fa presente che la situazione finanziaria del comune di Licata è fallimentare e preoccupa moltissimo gli amministratori.

Il bilancio è consunto e pertanto non permette alcuna spesa perché non si ha la possibilità di disporre neanche di una lira.

Recentemente il sindaco del comune ha precisato che il disavanzo dell'esercizio 1965 è notevole e che il comune non dispone di alcun fondo anche minimo.

L'amministrazione non ha mezzi per sopprimere alle più urgenti necessità quali l'approvvigionamento idrico, l'igiene, la nettezza urbana, la scuola, l'illuminazione pubblica.

Né esiste alcun provvedimento pubblico concreto per permettere la soluzione dei problemi urgenti della viabilità interna e rurale, del risanamento dei quartieri popolari, dell'ampliamento del porto.

L'interrogante chiede pertanto al Presidente del Consiglio di voler interporre i suoi uffici presso i ministeri competenti ed intervenire perché le aspirazioni di 40 mila anime vengano soddisfatte, accelerando le pratiche di finanziamento delle opere già progettate.

(13093)

RISPOSTA. — La situazione economico-finanziaria del comune di Licata è effettivamente molto grave: il bilancio del 1965 presenta un *deficit* di lire 389.354.462 e, per pareggiare il bilancio dell'esercizio precedente, il comune ha dovuto contrarre un mutuo di lire 420.400.000.

A determinare tale critico stato di cose hanno contribuito le passate amministrazioni, le quali hanno omesso di applicare e riscuotere — come dovuto — le tasse comunali ed hanno, altresì, irregolarmente assunto, o mantenuto in servizio, numeroso personale non di ruolo. Per tali motivi, la commissione provinciale di controllo di Agrigento ha proposto al consiglio di prefettura che venga dichiarata la responsabilità solidale di numerosi amministratori comunali di Licata, per il debito complessivo, nei confronti del comune, di oltre lire 271 milioni.

Il relativo procedimento è tuttora in corso.

Per quanto concerne la situazione delle varie opere pubbliche, si fa presente che sono stati già appaltati i lavori relativi al completamento della rete idrica interna, progettati per un importo di lire 68 milioni.

Sono stati, altresì, appaltati i lavori relativi alla costruzione del quinto e sesto lotto della fognatura, per l'importo, rispettivamente, di lire 100 milioni e di lire 50 milioni, nonché quelli relativi alla costruzione degli edifici della scuola media unificata, delle scuole medie superiori e delle scuole elementari per l'importo rispettivo di lire 115 milioni, 100 milioni e 40 milioni. Sono in corso d'esame, da parte degli organi tecnici competenti, i progetti di secondo stralcio dei lavori degli edifici della scuola media unificata e delle scuole medie superiori, per l'importo rispettivo di lire 45 milioni e di lire 50 milioni.

L'amministrazione comunale non è stata finora in grado di ampliare e potenziare la rete di pubblica illuminazione, in quanto l'ENEL, prima di dar corso alle opere relative, esige il pagamento di oltre lire 4.500.000, per forniture di energia elettrica arretrata.

Circa l'ampliamento del porto peschereccio di Licata, risulta che la perizia di variante e suppletiva al progetto stralcio di lire 210 milioni, a suo tempo redatta dall'ufficio del genio civile delle opere marittime di Palermo, è stata già approvata dall'assessorato regionale per i lavori pubblici — che finanzia l'opera — con decreto n. 531 dell'11 maggio scorso.

La perizia di lire 30 milioni per i lavori di consolidamento della scogliera di levante del porto, è stata recentemente approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Per la sistemazione delle strade interne ed esterne, infine, il comune ha già avviato le pratiche necessarie al fine di ottenere, da parte dello stesso Ministero, i contributi previsti dalla legislazione vigente in materia, su una spesa complessiva di lire 600 milioni.

Per la realizzazione di tale ingente mole di opere, il comune di Licata ha già fruito, a più riprese, di cospicui contributi statali.

Altre sovvenzioni potranno essere accordate, in avvenire, dal competente Ministero dei lavori pubblici, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con la necessità di soddisfare esigenze altrettanto urgenti di altre amministrazioni comunali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

SPADOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere lo stato della pratica — varie volte sollecitata — per la cessione in vendita da parte del demanio dell'area dell'ex Batteria Mangialupi in Messina per essere utilizzata per la costruzione di un piccolo Cottolengo destinato alla assistenza ed accoglienza di minorati, invalidi e cronici, opera tuttora inesistente nell'Italia meridionale ed in Sicilia in particolare.

Per conoscere altresì, se intenda disporre celermente gli eventuali atti relativi alla richiesta di vendita all'ente attualmente concessionario, ad un prezzo che tenga conto degli alti fini sociali cui l'immobile verrebbe destinato. (21388)

RISPOSTA. — L'amministrazione demaniale, in base alle vigenti disposizioni, deve di regola procedere alla vendita dei beni patrimoniali disponibili con il sistema dei pubblici incanti; può procedere con il sistema della licitazione o della trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando il valore di stima del bene non superi le lire 6 milioni;

b) quando il valore di stima del bene non superi le lire 15 milioni e concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da far risultare nel decreto di approvazione del negozio;

c) quando il valore del bene non superi le lire 100 milioni per le vendite (lire 50 milioni per le permutate) e l'alienazione debba aver luogo nei confronti di comuni, province o altri enti di diritto pubblico.

Poiché il valore del compendio ex Batteria Mangialupi in Messina è superiore in ogni caso ai limiti anzidetti (l'ufficio tecnico erariale di Messina ha attribuito al compendio in data 30 giugno 1965 il valore venale di lire 130 milioni), ne consegue che non risulta assecondabile nelle vie amministrative la richiesta di acquisto avanzata dalla Casa di ospitalità Collereale per indigenti invalidi di Messina.

Per l'eventuale vendita del compendio a detto ente con il sistema della trattativa privata dovrà, pertanto, essere promossa apposita autorizzazione legislativa.

Prima di procedere in tal senso sarà, ovviamente, richiesto all'ente interessato se sia disposto a corrispondere il prezzo che sarà determinato dall'amministrazione sulla base del valore che a data corrente sarà stimato dall'organo tecnico.

Disposizioni in tal senso verranno impartite all'intendenza di finanza, non appena questa avrà comunicato il nuovo valore di stima.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, si ritiene opportuno precisare che in ogni caso, sia che la vendita segua ad apposita autorizzazione legislativa, sia che abbia luogo secondo i sistemi consentiti nelle vie amministrative, il prezzo dovrà essere determinato dall'amministrazione sulla base del valore stimato a data corrente dall'ufficio tecnico erariale, prescindendo dal considerare qualsiasi circostanza di carattere soggettivo, quali le finalità perseguite, ovvero la natura dell'ente acquirente.

Il Ministro: PRETI.

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno accedere alle richieste dei numerosi proprietari di fabbricati (generalmente modeste case di lavoratori) prospicienti alle aree dell'alveo dell'ex torrente Rifiuto di Piacenza e intese ad acquistare queste porzioni di aree di cui è proprietario il demanio dello Stato. (21922)

RISPOSTA. — A seguito di accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, risultò che numerose persone avevano abusivamente occupato porzioni del colatore Rifiuto, situato nel comune di Piacenza, costruendovi civili abitazioni.

Il suddetto colatore fa tuttora parte del demanio pubblico dello Stato.

Poiché alcune fra queste persone avevano chiesto di regolarizzare l'abusiva occupazione a mezzo di concessione, l'intendenza di finanza provvede a notificare loro il canone determinato dall'amministrazione su proposta dell'organo tecnico.

Senonché gli abusivi occupatori non soltanto rifiutarono di accettare il canone richiesto, ma minacciarono di chiamare in giudizio l'amministrazione.

L'intendenza di finanza sottopose allora la questione all'avvocatura distrettuale di Bologna, la quale, con consultazione 20 ottobre 1966, espresse l'avviso che le eccezioni mosse dagli interessati non avevano il minimo fondamento e che fosse opportuno adire le vie legali nei loro confronti, come pure degli altri occupatori abusivi, per ottenere la demolizione (se possibile) ovvero l'acquisto della proprietà dell'edificio a norma dell'articolo 936, ultimo comma, del codice civile.

Sulla base dell'orientamento espresso dall'organo legale, il Ministero delle finanze, a tutela degli interessi erariali, ha impartito all'intendenza di finanza, in data 16 novembre 1966, le conseguenti istruzioni di competenza.

Ciò premesso, si fa presente che l'amministrazione finanziaria non può aderire alla proposta di sclassifica del terreno di che trattasi, fin tanto che gli interessati non avranno provveduto a regolarizzare l'occupazione abusiva, in conformità anche al parere espresso dalla Avvocatura generale dello Stato in casi analoghi. E ciò, in particolare modo, per evitare che col passaggio del bene del demanio al patrimonio, venendo meno la possibilità di fare ricorso all'autotutela amministrativa, abbiano ad instaurarsi vertenze giudiziarie di dubbio esito per l'amministrazione.

Si può comunque fornire assicurazione che, dopo la regolarizzazione delle abusive occupazioni, non si mancherà di esaminare la possibilità di sclassificare il compendio di che trattasi ai fini della eventuale alienazione a favore degli interessati.

Il Ministro: PRETI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi dell'eccessivo ritardo (luglio 1966) relativo al rimborso dei conguagli degli assegni familiari in favore dei dipendenti delle aziende di cui i titolari ne hanno anticipato il pagamento.

Tale ritardo, in particolare, colpisce il settore artigiano dei barbieri e parrucchieri, date le difficoltà economiche aziendali in cui versa la categoria che rende impossibile le anticipazioni suddette. (20215)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 20277, del deputato Cariota Ferrara, pubblicata a pag. 9773).

TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, BENOCCHI, BARDINI E BECCASTRINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento e della indignazione dei minatori che da oltre un anno — con oltre 30 giorni di sciopero — sono in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro a seguito dell'atteggiamento intransigente dei datori di lavoro i quali pretenderebbero di cancellare la conquista al riposo settimanale nella giornata di sabato.

Per sapere se intendano intervenire, per far recedere da tale assurda posizione, le aziende di Stato che operano nel settore, in modo da facilitare la conclusione positiva della vertenza. (20592)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20664 del deputato Piccinelli, pubblicata a pag. 9803).

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del commercio con l'estero.* — Per conoscere perché nel contrasto tra le gravi deficienze lamentate dagli armatori dei motopescherecci sanbenedettesi e le ampie assicurazioni date dai ministri interrogati, non si sia ritenuto opportuno inviare funzionari a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per esaminare, in contraddittorio, la reale situazione della pesca e particolarmente della pesca atlantica.

I pericoli, ampiamente purtroppo documentati, che minacciano la pesca atlantica, e San Benedetto del Tronto che ne è il principale porto, sono di importanza nazionale e chiedono un pronto, lineare ed illuminato intervento non potendo sacrificarsi gli interessi di valorosi operatori economici e di una marineria eroica, a quella di pochi pregiudicati importatori. (19600)

RISPOSTA. — Il Governo segue con particolare interesse il settore della pesca oceanica: in particolare esso è stato presente anche al convegno degli armatori italiani di pesca oceanica che si è tenuto a San Benedetto del Tronto l'8 gennaio 1967, per l'esame della situazione in cui versa l'industria della pesca, al quale ha partecipato un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Per quanto riguarda il problema prospettato nella seconda parte dell'interrogazione e, particolarmente, la questione dell'aumento verificatosi nella importazione dall'estero di prodotti della pesca, specialmente molluschi, si può assicurare che il Ministero della marina mercantile non ha mancato di studiare attentamente la situazione sulla base di opportune analisi economiche di detti dati appositamente rilevati e, conseguentemente, non non si è mancato di promuovere opportune intese con i ministri interessati, in vista dell'adozione di misure atte a determinare un riassetto del mercato. In effetti, a partire dal terzo quadrimestre dell'anno 1966 la licenza di importazione di prodotti della pesca sono state sensibilmente ridotte e contenute da

tutte le provenienze per i prodotti non liberalizzati.

Inoltre, in una apposita riunione tenutasi presso il Ministero del commercio con l'estero il 16 gennaio 1967 è stato convenuto di dare corso all'applicazione del sistema dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati (polipi, seppie e calamari); il relativo provvedimento è stato già predisposto e sta, ora, raccogliendo le adesioni dei Ministeri interessati. Tale misura di salvaguardia, prevista dall'articolo 44 del trattato della CEE, costituirà un utile incentivo al risanamento del mercato mediante un riequilibrio tra i prezzi di ricavo e di costi di produzione che la nostra flotta atlantica affronta con efficienti attrezzature e con ammirevole spirito di competitività.

Il Ministro della marina mercantile: NATALI.

TROMBETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se di fronte alla sfacciata e violenta ripresa di contrabbando del caffè, che dilaga nuovamente su tutto il territorio nazionale, malgrado la legge 26 maggio 1966, n. 344, ritenga di rompere gli indugi sin qui infrapposti e, ben considerate le reali possibilità repressive della citata legge, dimostratesi del tutto inadeguate ad onta della macchinosa e costosa disciplina instaurata, ridurre congruamente l'attuale fortissimo e sproporzionato gravame fiscale della imposta consumo sul caffè o quantomeno spostarne in tutto o in parte l'esazione della fase dell'importazione a quella del consumo, così da stroncare finalmente l'illecita e vergognosa attività contrabbandiera, a tutela morale e materiale dell'erario e degli operatori onesti.

Si osserva infatti che:

1) la citata legge n. 344, tanto complessa ed estremamente gravosa per gli operatori economici del settore e per gli stessi organi doganali, mentre rincorre i chili controllando sino alla esasperazione il movimento svolto dagli operatori onesti, quelli nei confronti dei quali il controllo è inutile e lascia allo Stato solo l'onere del suo costo, consente in pratica al caffè torrefatto di passare impunemente attraverso le maglie del previsto controllo, alimentando in modo massiccio il commercio illegale del prodotto.

La progressiva sensibile diminuzione delle importazioni di caffè e del relativo gettito fiscale, che si sarebbe verificata dal gennaio

scorso ad oggi, sembra costituire la prova sicura della massiccia ripresa del contrabbando;

2) da questa situazione deriva un profondo disagio morale ed economico per tutti gli operatori, importatori e grossisti di caffè crudo e torrefatto, che, pagando i diritti doganali e fiscali dovuti (lire 700 circa per chilo crudo, che diventano, per effetto del calo di torrefazione, circa lire 850 per chilo sul cotto) vengono a subire, impotenti, la concorrenza del prodotto di contrabbando.

Se si considera che il caffè crudo importato vale oggi mediamente un po' meno di lire 480 a chilo e che pertanto il complesso attuale dei diritti doganali e fiscali costituisce circa il 150 per cento del valore intrinseco della merce, si può ben comprendere quale enorme ed irrefrenabile stimolo tale smodata tassazione costituisca per il contrabbando e quale scarsa probabilità di combatterlo efficacemente possa avere qualsiasi controllo, anche il più ferreo, dato e non concesso che sia possibile e sostanzialmente utile attuarlo;

3) secondo le voci che corrono, importanti carichi di caffè tostato, sia sfuso sia già confezionato secondo le prescrizioni della legge n. 344, avrebbero ricominciato ad entrare nel nostro paese attraverso il confine svizzero, si dice anche a mezzo di autobotti, per essere evidentemente appoggiati ad organizzazioni clandestine di distribuzione che sfuggono alla tanto complessa, ma sostanzialmente inefficace maglia dei controlli, anche perchè questi non possono materialmente essere coordinati e scattare sul piano interprovinciale ed interregionale con la necessaria, immediata contemporaneità;

4) una congrua riduzione, anche di sole 200 lire a chilo, della attuale imposta di consumo di lire 500, verrebbe certamente a togliere a questa sfacciata attività del contrabbando di caffè ogni ragione d'essere, mentre l'erario dello Stato potrebbe trovare ampia e doverosa giustificazione etica al suddetto sacrificio di lire 200 per chilo nella necessaria moralizzazione del settore e nella altrettanto necessaria e doverosa urgenza di tutelare gli operatori onesti di fronte alla concorrenza di quelli disonesti; a parte il fatto che un cospicuo recupero del sacrificio verrebbe all'erario dalla legalizzazione di tanto caffè normalmente contrabbandato, che rientrerebbe nell'alveo della legalità;

5) se, in una concezione miope o malata dei doveri dello Stato, la suddetta contropar-

tita morale non dovesse essere considerata sufficiente a giustificare il proposto sacrificio dell'erario, si potrebbe comunque suggerire che il ribasso dell'imposta di consumo percepita all'atto della importazione, fosse compensato dalla parallela istituzione di un dazio comunale di consumo, pagabile in abbonamento, uguale alla riduzione operata all'atto dell'importazione. Il gettito di tale nuovo dazio comunale potrebbe essere imputato alle amministrazioni locali, in conto dei loro crediti verso lo Stato;

6) sta di fatto che non sembra politicamente, nè moralmente, nè economicamente possibile lasciare le cose come stanno e non intervenire a correggerle come vanno corrette;

7) sarebbe estremamente ingenuo ed equivarrebbe a fare proprio il gioco del contrabbando, pensare, come sembra si pensi e si proponga da taluno, di integrare i controlli previsti dalla legge n. 344 adottando anche per il caffè la cosiddetta « fascetta fiscale » come si fa per gli alcoli. È chiaro che un tale provvedimento, che, per le sue complicazioni tecniche comporterebbe comunque un lungo studio preventivo ed una lunga elaborazione legislativa, potrebbe, nella migliore delle ipotesi, adottarsi solo nella prossima legislatura, lasciando quindi ampio campo ai contrabbandieri di fare intanto, tranquillamente, il proprio gioco. (21300)

RISPOSTA. — La legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la disciplina del caffè nazionalizzato, è attualmente oggetto di attento studio presso il Ministero delle finanze, per approntare gli strumenti atti ad eventualmente intensificarne l'efficacia repressiva nei riguardi del fenomeno del contrabbando di caffè, lamentato nella interrogazione.

Ogni eventuale decisione in merito ad un diverso indirizzo nel perseguimento degli accennati fini, così come adombrato nella interrogazione, va pertanto rinviata ad un momento successivo, a conclusione, cioè, degli studi in corso.

Il Ministro: PRETI.

USVARDI. — *Al Ministro della sanità* — Per conoscere le ragioni che ritardano l'approvazione del regolamento organico del personale impiegatizio dell'ONMI che, predisposto dal consiglio centrale dell'Opera sin dal novembre 1965 e successivamente rielaborato alla luce delle osservazioni mosse dal

Ministero del tesoro e dallo stesso Ministero della sanità, sembra attendere la firma del ministro.

Per sapere se ritenga opportuno provvedere alla sua immediata approvazione che consentirebbe di superare lo stato di grave disagio e preoccupazioni in cui versano i direttori sanitari provinciali dell'ONMI. (20763)

RISPOSTA. — Il regolamento organico del personale impiegatizio dell'ONMI è stato, da tempo, approvato con decreto interministeriale e questo dicastero ha provveduto a trasmetterlo, debitamente controfirmato, all'ente interessato in data 5 aprile 1967.

Il Ministro: MARIOTTI.

VENTURINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se siano chiare le cause del decesso dell'analista chimico, Onorati Carlo, il quale, ricoverato all'ospedale San Camillo (reparto Marchiafava) di Roma, il giorno 25 marzo 1966 per « epatopatia acuta con sindrome emorragica trombopenica-adenopatia ilare sinistra », vi decedeva il giorno dopo.

Il tecnico Onorati Carlo, infatti, lavorava al CNEN-Centro nucleare della Casaccia, reparto analisi per attivazione, eseguendo analisi radiochimiche su campioni di ossido di uranio. Si chiede se la direzione dell'ospedale fosse o meno a conoscenza della natura del lavoro dell'Onorati, professionalmente esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti e, se lo era, perché da parte dello stesso ospedale non fu chiesto il curriculum sanitario del ricoverato alla competente sezione sanitaria del CNEN-Casaccia;

2) perché non si sia ritenuto opportuno sottoporre alla perizia necroscopica la salma dell'Onorati, così come è stata eseguita, analogamente, per quella dell'ingegner Cesare Giorgetti del centro nucleare di Ispra, deceduto, dopo non diagnosticabili sofferenze, il 16 ottobre 1966, al policlinico di Milano;

3) per sapere se il ministro dell'industria intenda intervenire con urgenza, per diradare dubbi e sospetti, diffusi negli ambienti dei lavoratori nucleari e ripresi con evidenza dalla stampa nazionale.

4) per sapere quanti e quali siano i casi, ufficialmente noti, di lavoratori nucleari morti per contaminazione radioattiva e quanti quelli di lavoratori dello stesso settore licenziati o trasferiti per accertamenti sanitari ef-

fettuati dall'apposita sezione nucleare della Casaccia;

5) quale sia l'entità assicurativa e previdenziale per i familiari del defunto durante il servizio prestato al CNEN e quale sia la posizione economica del licenziato perché ritenuto non idoneo in base agli accertamenti sanitari della Casaccia;

6) per sapere se il ministro sia a conoscenza delle numerose lagnanze e dei legittimi timori diffusi negli ambienti dei centri nucleari per gli scarsi e non idonei sistemi di protezione per le radiazioni ionizzanti, onde intervenire in maniera inequivocabile per evitare, in avvenire, le contaminazioni tremende a cui sono esposti, professionalmente, questi lavoratori. (18989)

RISPOSTA. — In ordine al decesso dell'analista chimico Onorati Carlo, dipendente del centro studi nucleari del CNEN della Casaccia, l'ispettorato medico del lavoro ha svolto immediatamente opportune indagini dirette ad accertare se il decesso fosse da porre in relazione all'attività del defunto presso il predetto centro.

Nel corso di tali indagini è stato accertato che l'Onorati svolgeva un lavoro che comportava l'impiego di soluzioni *standard* di radionuclidi (con attività dell'ordine di microcurie), e che egli, per ragioni di lavoro, accedeva occasionalmente al reattore TRIGA; per questi motivi veniva periodicamente sottoposto a controllo fisico e medico, i cui risultati sono stati registrati regolarmente sulla scheda sanitaria personale.

Le risultanze di tale scheda non hanno però permesso di stabilire un rapporto di causalità, sia pure indiretto, fra il rischio lavorativo e l'affezione morbosa causa di decesso. Tuttavia, l'incertezza diagnostica sulla malattia stessa, connessa alla brevità del periodo di osservazione clinica del soggetto in ospedale, la mancanza nella documentazione ospedaliera di un giudizio epicritico (non essendosi provveduto a riscontro autoptico anche per l'opposizione dei familiari), la variabilità dei fenomeni biologici, considerata anche in relazione alle incertezze derivanti dalle origini relativamente recenti della radiopatologia, non consentono di escludere tale causalità, sia pure sotto l'aspetto del caso limite.

Ciò nonostante è comunque da escludere che, nel caso in questione, possa chiamarsi in causa una inadeguatezza di misure prote-

zionistiche, l'efficienza delle quali ha anzi limitato l'esposizione alle radiazioni da parte dell'Onorati, entro limiti di larga cautela, con dosi di irradiazione inferiori a quelle consentite per i lavoratori professionalmente esposti.

La situazione generale del centro, infatti, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, può essere considerata soddisfacente. Ne sono garanzia il constatato rispetto delle norme legislative in materia, la rilevanza delle attrezzature protezionistiche predisposte e attuate con criteri diretti ad assicurare un elevato margine di sicurezza, la rigorosità delle procedure operative e dei controlli (fissati entrambi in regolamenti scritti) adottati a scopo protezionistico, la preparazione tecnica e la competenza del personale preposto agli impianti ed in particolare a quei servizi diretti alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Per quanto riguarda il punto 4) dell'interrogazione, non risulta che presso il centro della Casaccia, dall'epoca della sua istituzione (1959), si siano verificati casi mortali da irradiazione o da contaminazione radioattiva.

I lavoratori che a seguito degli accertamenti sanitari periodici sono risultati non idonei al lavoro — nel periodo dal 1° gennaio 1961 a tutto il 1966 — sono stati complessivamente 20; di essi, solo quattro sono risultati professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti e comunque la loro inidoneità non è risultata connessa al rischio inerente all'attività svolta. Il giudizio di non idoneità non ha peraltro comportato licenziamenti ma solo mutamento nelle mansioni ed allontanamento dal rischio stesso.

Per quanto riguarda il trattamento assicurativo e previdenziale dei dipendenti del CNEN, essi, oltre al trattamento corrisposto nelle varie evenienze dall'ENPDED, dall'INPS, dall'INAIL, beneficiano anche di prestazioni integrative connesse ad una polizza individuale di assicurazione presso l'INA, con un premio a carico del CNEN, pari al 20 per cento della retribuzione annua. In relazione a ciò, si segnala che agli eredi dell'Onorati sono state liquidate lire 3.883.130 per trattamento di previdenza e lire 1.621.862 per trattamento di quiescenza, oltre allo stipendio fino alla data del decesso.

Per quanto concerne, infine, i casi di licenziamento per non idoneità fisica al lavoro ed il relativo trattamento economico, si pre-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

cisa che tale evenienza non risulta essersi sino ad ora mai verificata, in quanto, come già detto, i lavoratori non idonei fisicamente ad una determinata attività lavorativa vengono trasferiti ad altre più confacenti con il loro stato di salute. Comunque in caso di licenziamento, a qualsiasi causa dovuto, spetta al dipendente del CNEN il trattamento previdenziale derivante dalla particolare forma assicurativa di carattere privato, che il CNEN, come dianzi detto, sottoscrive per tutti i propri dipendenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere su quale base legale poggia la circolare n. 0072/41-SV del 28 agosto 1966 dell'IGAC che ha disposto una presunzione di idoneità dei piloti derivante da limiti di età, malgrado, in ipotesi, la diversa conclusione del collegio medico-legale nella visita periodica; se ritenga, in ogni modo, preferibile che una così grave menomazione dei diritti soggettivi, sia disposta per legge. (20860)

RISPOSTA. — 1) La circolare n. 00726/41-SV 2.5.1. del 22 agosto 1966 ha stabilito i seguenti limiti di età per l'impiego di piloti:

— anni 60 per i piloti adibiti al trasporto commerciale;

— anni 60 per i piloti istruttori a doppio comando e per i piloti istruttori di volo strumentale;

— anni 60 per i piloti collaudatori;

— anni 65 per i piloti impiegati in attività di lavoro aereo effettuato a scopo di lucro, che comporti il trasporto di persone addette al lavoro da eseguire.

Con successiva circolare del 22 novembre 1966 n. 1251-SV-2.5.1/13 sono state diramate alle società ed enti interessati i necessari chiarimenti.

2) La legislazione italiana, per quanto concerne il personale di volo impiegato in servizi di Stato, civili o militari, dispone precisi limiti di età, oltre i quali lo svolgimento di attività di pilotaggio non è consentito.

E' evidente che tali limiti sono stabiliti in funzione della sicurezza dei voli e per ragioni, quindi, essenziali di pubblico interesse.

3) Nel campo del volo militare sono da citare le leggi 18 ottobre 1962, n. 1499 e 27 ottobre 1963, n. 1431 le quali fissano, per ciascun grado, dagli ufficiali subalterni al

generale di squadra aerea, limiti di età che vanno dagli anni 45 per i primi, al massimo di anni 60 al generale di squadra aerea;

4) nel campo dell'aviazione civile si può richiamare il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, emanato in forza della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che nell'istituire il ruolo degli ispettori di volo - tabella IV allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica - ha stabilito che:

— il personale appartenente a detto ruolo ha l'obbligo del pilotaggio;

— tale obbligo persiste fino al compimento del 60° anno di età;

— superato detto limite, il personale stesso viene impiegato in attività non di pilotaggio di competenza del ruolo di appartenenza (articolo 10);

5) il limite fissato dalla legge trova il suo valido fondamento giustificativo nella esigenza che il pilotaggio si svolge in regime di sicurezza, in quanto esiste una presunzione obiettiva che l'esercizio di una attività impegnativa di grande responsabilità, quale è indubbiamente quella del pilotaggio di aeromobili non possa aver luogo quando le condizioni dell'organismo umano, per effetto di naturale decadenza fisica dovuta all'età, entrano in una fase di ridotta efficienza.

Non sussiste pertanto alcuna possibilità discrezionale da parte dell'amministrazione di far continuare al personale in parola l'attività di pilotaggio, non essendo la cessazione di tale attività subordinata ad eventuali giudizi di medici specializzati intesi ad accertare se dopo aver superato il previsto limite di età, gli interessati siano, o meno, in grado di pilotare.

Le ragioni che sono alla base dei limiti stabiliti dalla legislazione citata nel campo delle attività statali di pilotaggio, civili e militari, non sono meno valide se da tale campo si passa al settore delle attività di volo nei servizi civili di trasporto aereo.

E' da aggiungere che quest'ultimo settore è ancora più delicato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

— il pilota impiegato nei servizi di trasporto aereo, a differenza del pilota militare e dell'istruttore di volo civile, ha la responsabilità del trasporto di persone entro i limiti d'impiego stabiliti dalle norme in vigore con carattere di continuità e secondo un numero di ore di volo prestabilito, cui il pilota

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

stesso non può sottrarsi se non violando il contratto di lavoro con l'esercente;

— la responsabilità di pilotaggio che incombe al pilota è man mano aumentata per effetto della capacità sempre maggiore assunta dagli aeromobili impiegati nel trasporto aereo civile in conseguenza del progresso tecnico dell'industria aeronautica;

— la complessità del mezzo e dei sistemi sempre più complessi assunti dalla navigazione aerea richiede nel pilota una prontezza di riflessi immediata in ogni momento del volo in maniera più accentuata in quanto il mezzo è impiegato per il trasporto di persone ed in misura, come già si è accennato, sempre più alta in relazione alla maggiore capacità.

Sulla base delle premesse considerazioni e per motivi di pubblico interesse connessi all'esigenza della sicurezza dei voli, questo Ministero ritiene applicabili a detti piloti le norme sopra richiamate, che consentono di dare alla questione in argomento una soluzione ed una disciplina secondo le regole del diritto.

Il Ministro: SCALFARO.

VINCELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti intendano adottare, nei settori di rispettiva competenza, per tranquillizzare l'opinione pubblica di Reggio Calabria e di Messina giustamente allarmata per l'assurda tragedia verificatasi domenica 29 gennaio a Gambarie d'Aspromonte dove, nel corso di una manifestazione sportiva tre giovani hanno trovato la morte ed altri cinque sono rimasti feriti.

La grave disgrazia è stata causata dalla presenza, nella grande pista sciabile, di un enorme lastrone di ghiaccio, formatosi durante la notte, su cui i giovani sono scivolati andando a schiantarsi contro alberi di faggio.

In particolare si vuol conoscere come mai una stazione di sport invernali come Gambarie d'Aspromonte, dove in media confluivano domenicamente 10 mila persone, manchi di un qualsiasi servizio di pronto soccorso e non esista traccia di attività di sorveglianza e di orientamento dei dilettanti e dei turisti forestieri.

Fa inoltre rilevare come sia inconcepibile che gli addetti al mantenimento dell'ordine pubblico in Gambarie non sappiano sciare e siano quindi nella condizione di non potere effettuare interventi di alcun genere, rendendo

così puramente simbolica la loro presenza nei mesi di maggiore affluenza che sono appunto quelli invernali.

Infine l'interrogante chiede di conoscere a chi risalgono le precise responsabilità della non avvenuta recintazione della pista, tassativamente prevista per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare richiamo.
(5165, già orale)

(La risposta è identica a quella data all'interrogante n. 20130, del deputato Frumandò, pubblicata a pag. 9784).

VIZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quali poteri un sacerdote si sia recato presso la scuola elementare Ermenegildo Pistelli in via Monte Zebio a Roma per interrogare le allieve della classe IV-c e per sapere se appaia al ministro legittimo l'operato dello stesso sacerdote che, pur essendo a conoscenza che la classe IV-c era frequentata da due allieve esonerate dal corso di religione, procedette ad interrogare una delle predette due allieve.

Per conoscere altresì, quali provvedimenti intenda adottare contro tale sacerdote, che, speciosamente interrogando l'allieva di confessione religiosa diversa da quella cattolica l'ha esposta ad una grave mortificazione al cospetto dell'intera classe arrivando a chiederle che differenza passasse tra lei non cattolica ed una « bestia », dimostrando con ciò assoluta carenza di nozioni pedagogiche e dispregio per la norma costituzionale che consente la libertà a tutte le confessioni religiose.
(22341)

RISPOSTA. — Per rispondere alla prima parte della interrogazione e collocare il fatto denunciato in un quadro giuridico esatto occorre tener presenti le seguenti norme:

1) il regolamento generale della istruzione elementare (regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297) prevede all'articolo 72 che possano essere disposte ispezioni per l'insegnamento religioso nelle classi elementari da parte di persone competenti, quando il provveditore agli studi ne ravvisi la convenienza, o su richiesta dell'autorità diocesana al provveditore medesimo.

L'elenco delle persone competenti per le ispezioni riguardanti l'insegnamento della religione viene compilato dall'autorità diocesana. L'incarico per le ispezioni viene dato di anno in anno: non è previsto, quindi, un incarico permanente. Il provveditore agli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1967

studi approva le designazioni. Le ispezioni hanno luogo una volta all'anno.

2) A norma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare (regio decreto 5 febbraio 1928 n. 577) sono esentati dalla istruzione religiosa nella scuola elementare i fanciulli i cui genitori dichiarino di voler provvedere direttamente. Il direttore didattico autorizza l'alunno ad assentarsi durante il tempo riservato all'insegnamento religioso.

Nel caso dell'alunna della quarta classe elementare della scuola Ermenegildo Pistrelli di Roma, Laura Tagliacozzo, di religione non cattolica, vi è stata richiesta da parte della famiglia della esenzione dall'istruzione religiosa, ma il padre ha esplicitamente dichiarato di voler far assistere la bambina alle lezioni desiderando che la « sua mente restasse aperta ad ogni forma di pensiero e di insegnamento ».

Ciò sembra testimoniare, oltre agli aperti sentimenti della famiglia, piena fiducia da parte della famiglia stessa per l'insegnante della classe doverosamente impegnata al rispetto della libertà religiosa e ad osservare la delicatezza richiesta per non turbare la coscienza della bambina.

Il padre dell'alunna dottore Roberto Tagliacozzo si è ora direttamente rivolto al mi-

nistro della pubblica istruzione denunciando il fatto di cui all'interrogazione, accaduto durante l'ispezione di religione predisposta nelle scuole di Roma per l'anno scolastico 1966-67, e chiedendo provvedimenti conseguenti. Nel frattempo l'autorità scolastica competente venuta a conoscenza della denuncia ha immediatamente predisposto una inchiesta, al fine di accertare l'accaduto.

Parimenti la notizia ha provocato una inchiesta (tuttora in corso) da parte dell'autorità ecclesiastica competente, che ne ha informato l'autorità scolastica.

Esperate le inchieste tuttora in corso saranno presi per l'anno venturo, in ordine ai risultati, gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza delle autorità religiosa e scolastica.

Si rassicura come è stato già fatto personalmente e direttamente con il padre dell'alunna Tagliacozzo, che l'autorità scolastica tutela fermamente, come suo dovere, il pieno rispetto della Costituzione e dei fondamentali diritti in materia religiosa, validi sul piano naturale prima ancora della loro traduzione in norma giuridica.

Il Ministro: GUI.